APOLOGIA
CATTOLICA

DI MONSIGNOR

M. ARCANGELO LUPOLI

VESCOVO DI MONTEPELOSO

SULLA INDISSOLUBILITA'

DEL MATRIMONIO CRISTIANO.

In antiq. gemma ap. Auctorem

NAPOLI, 1815.

Presso GIOVANNI DE BONIS.

Con approvazione.

Παρα φυσιν, και παρα νομον το γινομενον. Παρα φυσιν μεν; ότι μια διατεμνεται σαρξ. Παρα νομον δε ότι του Θεου συναψαντος, και κελευσαντος με διαχωριζεσθαι, αυτοι συνεπιτιθεσθε τουτο δραν.

Divortium contra naturam, et contra legem est. Contra naturam, quia una caro dissecatur. Contra legem, quia quum Deus coniunxerit, et iusserit non separare, vos id facere tentatis.

S. Ioan. Chrysost. Hom. LXIII. in Matth.

L'AUTORE

A' FEDELI CATTOLICI

Il debito, che a noi corre, di custodire il deposito della fede, e l'obbligo indispensabile di allontanare la plebe Cristiana da' pascoli velenosi, ci rende solleciti ad ogni vigilanza, perchè l'eterna dottrina, sempre una, e sempre immutabile del Vangelo, serbisi intatta agli urti di coloro, che il beatissimo Ignazio, discepolo dell' Apostolo Giovanni, chiama nell' Epistola sua a Tralliani: Non Christianos, sed Christum mercantes, seductione circumferentes nomen Christi, et cauponantes verbum Evangelii. *Ahi! questo è il gran timor nostro, che non abbian a intromettersi nell' Ovile del Signore de' falsi Cristiani, che al di fuori ne vengano con vestimenta di pecore, essendo addentro lupi rapaci, per far preda de' poco stabili nella cattolica dottrina. Imperciocchè siam ben memori della predizione*

fattane dall' Apostolo, che all' avvicinarsi la fine de' secoli vi sarebbono stati de' tempi difficoltosi assai: In novissimis diebus instabunt tempora periculosa, *nei quali raffreddata la carità, ed indebolita la fede, gli uomini scellerati, ed i seduttori cresceranno di male in peggio, errando essi, e inducendo anche gli altri in errore* (*2. Tim. III.* 13.); *ne' quali molti de' Cristiani non sosterranno più la sana dottrina, ma si procacceranno de' maestri secondo le proprie passioni, atti a grattare le loro orecchia, e si allontaneranno dall' ascoltar la verità, e si rivolteranno alle favole* (*Ibid. IV.* 4.). *E per vero a questi ultimi disgraziati giorni, resasi grave la vecchiaja di questo mondo, carico non tanto del peso degli anni, che del peso delle scelleraggini, veggiam già sotto i proprj nostri occhi, quasi che per ogni angolo, sbucar de' maestri di falsità, i quali van formando delle sette perniciose, onde spander da per tutto i delirj degli errori; e i quali hanno gli occhi pieni di adulterio, e d' interminabile delitto, che vanno adescando le anime instabili, e-*

sercitati nell' avarizia, figliuoli della maledizione (2. Pet. II. 14.). Ed oh volesse Iddio, che non siasi già framischiato tra i nostri fedeli alcuno di questi spiriti ribaldi, le di cui opere sono azioni d' incredulità, i cui costumi sono esempli di malvagità, le di cui massime sono dogmi di Epicureismo. E volesse pur Dio, che colla sola voce, e non pur collo spargimento di esecrandi libri s' impegnassero nell' empio uffizio di perfezionar l'opera di Satana. A noi intanto ministri di Gesù Cristo, da Lui ordinati alla custodia del suo gregge, corre l' obbligo di affrontar coraggiosamente questi seminatori d' iniquità, di allontanar dalla sua vigna queste volpi, che cercan devastarla. Nò, non paventiam noi, che la fede Cristiana possa essere abbattuta. La fede è in sicuro, i suoi dogmi stàn fermi immobilmente: passerà il Cielo, e la Terra, ma un solo jota non si cangerà, nè un suo apice verrà meno. Dalla torre della Chiesa pendono mille, e mille laceri volumi, quali bandiere rapite a' suoi nemici. Il Liceo, la Stoa, l' Accademia di Atene, la

sapienza de' Greci, la filosofia de' Gentili, il torbido nuvolo de' Poeti, e degli Oratori, in somma tutt' i nemici della Chiesa sono atterrati, ma Cristo vive, e vive in eterno; Cristo jeri, Cristo oggi, Cristo per tutti i secoli eterni. La fede nostra è la stessa, che è stata seminata da Cristo, propagata dagli Apostoli, autenticata da' Martiri, predicata da' Padri, illustrata dai Dottori, sempre una, e sempre eterna. Nò dunque, noi non temiam della fede, ma il timor nostro è sol per gli miseri pusilli, che non abbian a restare vittime del contagio del secolo. Ahi sì! per costoro ci strugge il cuore, i quali potrebbon di leggieri restar per la loro ignoranza sorpresi dai tortuosi movimenti di queste serpi micidiali. E se altre volte ci ha urtato la nostra Pastoral sollecitudine, ora per vero, più che mai, veementemente ci stimola, da poichè miriamo con diabolico disegno innalzata la bandiera della concupiscenza, perchè adescati dalla rea passione, a folla corrano gl' infelici ad ascriversi all' opera dell' inferno. Ecco il funesto scopo delle macchinazioni del

tempo, degli errori io dico, che si spargono intorno al gran Sacramento del matrimonio Cristiano; perchè scossa, e rovesciata colla violenta vette della passione una pietra sola, un solo de' dogmi della Chiesa, tutto vada in ruina il Tempio di Dio. Accorti noi dal primo contrasto de' venti della grave procella, che andava a combinarsi, punto non riposammo, perchè a tempo prevenuto ne fosse il popol Cristiano, e quello specialmente, ch' è alla indegnità nostra affidato, in man di cui all' instante ponemmo la confession cattolica di questo Sacramento. Ma ora, che incrudelir veggiamo la tempesta, e messi in rischio tutti i fedeli, per un libro, a questi tristi giorni comparso (*), *che sostien* la indissolubilità assoluta del matrimonio per anticristiana, antisociale, antipolitica; *ahi! la vita delle anime, la custodia del deposito, la pace de' popoli, tutto imponentemente ci chiama ad affrontar la malizia, a trafocarla, a disastrarla; onde vegga sempre più*

(*) *Discorso sulla legge del divorzio dal Marchese Francesco Attelli.* 1809.

il mondo, che l'empio non ha altre armi, con cui combattere, salvo che la menzogna, e la calunnia.

APOLOGIA CATTOLICA

SULLA INDISSOLUBILITA'

DEL MATRIMONIO CRISTIANO.

CAP. I.

Scrive l' Autore nella introduzione del discorso: *O Santa, ed Augusta instituzione del divorzio, che sola puoi ricondurre il costume . . . Nell' antica Roma la dominatrice dell' universo, ove fu dalla sua fondazione instituito il divorzio, i costumi furon così puri, e severi, che per* 523. *anni non vi fu l' esempio di un divorzio. Il primo a praticarlo fu il patrizio Sp. Carvilio Ruga, perchè si abbattè in una moglie sterile, ed esso voleva divenir padre . . . Roma moderna ebbe un diverso oggetto, e non fu il bene della Religione, ma la sua ambizione . . .*

Se come a ritenere il popolo Romano per cinquecento ventitre anni dal dare alcun esempio di divorzio, fu bastevole l' orrore, che ne inspira la natura; così la Religione avesse avuta vaglia a frenare i Cristiani dal richiamarne l' uso: non dubito, o Attellio, che nè a voi in una età cadente sarebbe surto il reo talento di difendere, e promovere pestiferi errori, che

investono a un punto la Religione, e lo Stato; nè noi saremmo nella dura necessità di confutarli. Ma siccome il fuoco, se mai avvien, che s' imbatta in materia stagionata, ed arida, scioglie vieppiù le sue fiamme: così la corruzione, dove ha luogo in canuta etade, spande viemmaggiormente la sua cancrena. Noi però, cui lo Spirito Santo ha posto Vescovi per custodire, e regger la Chiesa di Dio, sebben gravati di mille altre Pastorali sollecitudini, pure in niun modo dispensar ci possiamo, e coi latrati della voce, e cogli strali della penna dar la caccia a' lupi, che con manifeste insidie cercan di far macello del gregge del Signore.

Eh Attellio! Iddio mi dia bene, non posso asconder la compassion, che mi prende di te, quando veggoti entrar nella materia con una esclamazione, quanto indegna d'uom non dico Cristiano, ma ragionevole; altrettanto atta a dimostrar la perversità d' un cuor corrotto, e irreligioso. Io debbo confessarti il vero, che tanto l' è stato per me il legger sul principio del tuo ragionamento quell' epifonema: *O Santa, ed Augusta instituzione del divorzio*, quanto il risovvenirmi di

quella esclamazion fatta da Eschine nella sua aringa contro Tesifonte, cui ribatte Demostene nella Orazion sua *De Corona.* Tu per avventura non la ignorerai, ma è di ben, che io quì rapporti il bel passaggio del Principe de' Greci Oratori: *Voi l' udiste poc' anzi*, dice Demostene, *voi l' udiste o Ateniesi gridare, come in una tragedia: O Terra! o Sole! o Virtù! indi rivolgersi all' intelligenza, ed invocar la dottrina, per cui l' onesto dall' inonesto discernesi. Che virtù, o temerario? che ha ella a fare teco, o co' tuoi pari? Dell' onesto, e del turpe qual conoscimento ne hai tu? Chi te n' ha fatto degno? D' onde l' avesti?* Simile concitamento suscitano nell' animo mio gli aggiunti di *santa*, ed *augusta*, dati alla pretesa instituzione del divorzio. Ma lungi dal romper in menoma parte il vincolo della pace, lungi dall'abusar della mia lingua, sol mi contento collo spirito della Cristiana mansuetudine d'interrogarti. O Attellio, e questo è dunque il tuo filosofare? Intrudere la degradazione per instituzione? Confondere l' opera del demonio, coll' opera di Dio? O uomo, la congiunzione, non la disgiunzione è

stata da Dio instituita, il conjugio, non il divorzio. Interroga la natura, consulta il più antico libro del mondo, ascolta la voce del Greco, del Latino, del Barbaro, e vedrai, una essere l' instituzion di Dio, il matrimonio, e che quanto a questa instituzion si oppone, non è che distruzione. E che? Vuoi non di meno chiamarla instituzione? Chiamala pure, io cedo, la lite è nel bel principio finita, ma devi tu, tuo malgrado, dirla diabolica. Non v' ha scampo. Qui è, ch' io t' incalzo col gran Vescovo d' Ippona (*Tract. IX. in Ioan.*): *Qui bene eruditi sunt in fide catholica, noverunt quod Deus fecerit nuptias, et sicut conjunctio a Deo, ita divortium a diabolo.*

Ma era necessario non per tanto, che egli, il quale si era palesamente da se scoverto di sì reo partito, avesse altresì ivi trovata la confusion sua, d' onde avea tirate le prime fila del discorso. E così stà. Imperciocchè non è da supporre, ch'essendo egli cotanto versato nelle Romane istorie, abbia per avventura ignorata la chiarissima testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso, il quale afferma (*Antiq. Lib. II.*) che incredibile fu in Roma la sorpresa

pel primo, ed obbrobrioso avvenimento di divorzio; e che il nome di Spurio Carvilio, il quale ne avea dato il tristo esempio, fu di perpetua esecrazione al Popolo Romano: *Constat enim*, ecco le precise parole di Dionigi, *per viginti supra quingentos annos Romae nullum accidisse divortium. Septima demum supra centesimam, et trigesimam Olympiade, M. Pomponio, et C. Papyrio Consulibus, primus dicitur uxorem dimisisse Sp. Carvilius, vir non obscurus, coactus a Censoribus iurare, liberorum caussa se coniugem non retinere; erat enim sterilis.* Ὅς επι τω εργω, και τοι δι' αναγκην γινομενῳ, μισουμενος ὑπο του δημου διετελεσεν, *qui ob hoc factum, quamvis necessitate compulsus, in perpetuum exosus fuit populo* (1).

Ma quando l'autore, a somiglianza di tutti gli altri, che a solo oggetto di secondar la propria passione impugnano ad occhi aperti la verità, contento soltanto dell'autorità di Gellio, avesse voluto dissimular la vergogna, che Dionigi d'Alicarnasso

(1) Vedi Plutarch. *Vit. Romul.* Valer. Maxim. *Lib. II. cap. I.* Tertull. *Apologet. cap. VI.*

tanto rileva nel fatto di Spurio Carvilio: pure, se avesse fatt'uso di buona logica, dall' incontrar presso de' Romani il primo ripudio, tanto lunga stagione dopo il matrimonio, avrebbe dovuto senza dubbio argomentar in esso più tosto il degradamento dell' instituzione, che l' instituzione medesima. Questa è la legittima conseguenza, che la sana logica dettò a Tertulliano (*Lib. de Monogam.*): *Adeo repudium a primordio non fuit*!

Ma lasciamo i Romani, e rimontiamo alla più lontana età, e alla più antica nazione del mondo, e veggiamo com' è stata sempre mai risguardata disdicevol cosa, e vergognosa, ed esecranda il divorzio. Qual' esempio di divorzio per avventura incontrasi nelle Scritture sotto la legge di natura? Che se la legge di Mosè, per la scritta del libello alle donne ripudiate, dimostra essersi già introdotto nell' Ebraica Repubblica l' abuso del divorzio: pure tant' è lungi, che le Sacre Scritture ci somministrino alcun' esempio di tale libello, ch' anzi per quasi settecento anni dopo promulgato il Decalogo, neppur la nuda voce ne leggiamo. Un silenzio sì profondo non è egli un convincente argomen-

to, o che non vi sia stato mai esempio di libello, o certamente ch'essendo il ripudio odibile agli occhi di Dio, non abbia voluto, che ne fosse rimasto vestigio nella Sacra Istoria (2)?

E che ciò sia al di fuori di ogni quistione, la prima volta, che segnatamente dopo lungo intervallo incontrasi la voce del libello, non è, che in Isaia, là dove minaccia Iddio agli Ebrei, che sarebbono stati abbandonati per la morte, che avrebbon data a Cristo: *Qual mai è il libello del ripudio, che io ho mandato alla Sinagoga Madre vostra? Se voi siete stati venduti, forse vi ho venduti io per pagar colla vostra persona qualche mio creditore? Voi vi siete da voi stessi venduti colle iniquità vostre al demonio, e al peccato. Voi colle vostre scelleraggini siete stati la causa, perchè io abbia abbandonata la vostra Madre* (*Isai. L. v.* 1.). E pur questa non è, che

---

(2) I Rabbini stessi nol dissimularono. Rabbi Schaman-Bar-Abba (*in Gem. Babylon. Cap.* 2.). *Vide quam gravia sint divortia ex eo, quod Davidi permissum est, ut concubinam sibi adsisceret, sed non permissum est, ut aliquam uxorem repudiaret.*

una parabola, dalla quale vano è desumer argomento dell' uso del repudio.

Non niego invero, che nella declinazione della Sinagoga, e nella general corruzione dell' Ebraica Repubblica, si vide correr vieppiù la Nazione, siccome al suo precipizio, così all'uso del repudio. Ma orribili non pertanto eran gli rinfacci de'Profeti di quell' età contro la pravità di un popolo refrattario. *Voi*, dicea Michea(*Cap.II.v.*9.) *avete ripudiate le vostre mogli cacciandole dalle vostre case, dove vivevano contente, e avete data occasione a'loro figliuoli di non celebrare le mie lodi, come sarebbe avvenuto, se fossero stati educati in una famiglia concorde. Alzatevi, e partite; inquieti, e turbolenti come voi siete, non meritate trovar riposo in questa terra. Questa terra inondata dalle scelleraggini, di cui l' avete contaminata, non può soffrirvi.* Nè meno incalzante fu la voce del Profeta Malachia (*Cap.II.v.*13.): *Io non getto più lo sguardo a verun sacrifizio, e nessuna cosa riceverò dalle mani vostre, che possa placarmi. Ma voi dite: e per qual motivo? Perchè il Signore è stato testimonio del trattato tra te, e la Moglie presa*

da te nella prima età; la quale tu hai disprezzata nell' atto, che era tua compagna, e tua sposa, in virtù d' un alleanza, ratificata alla presenza del Signore. E di nuovo: *Quando tu odii la tua moglie, rimandila piuttosto, che venire a peggiori estremità. Però dice il Signore Iddio d'Israele, che quest'uomo pel ripudio, che ha fatto della moglie, sarà coperto d' iniquità, più che non è coperto delle sue vestimenta.*

Spediamoci da questo capo. Vedi, o Attellio, che non l' ambizione di Roma moderna, ma la voce della natura, il consenso di tutti i popoli, e di tutte le nazioni condannano il divorzio. Ahi! piuttosto che girne per la rea corrente, io ti prego, attienti di buona voglia al saggio consiglio di Rabbi *Ben-Sira* (1): *Os*,

(1) Vedi il Fagio (Comment. Haebr. in Sentent. Ben—Syrae): *Hoc est, quod dixit Ben-Syra: Os, quod cecidit in sortem tuam, sive malum, sive bonum fuerit, rodito. Quoniam ita fata ordinarunt. Etsi uxor fuerit ei molestior, quam Jezabel fuit Achabo, aut uxor Corae, quae perdiderunt maritos suos, tamen si non repudiaverit eam, bene agit; quia propter eam non deducunt eum in iudicium. Quod si enim repudiaverit eam, non bene facit, nec hora unica ei postmodum erit hilaritatis, sed perpetua angetur tristitia, eo quod repudiaverit uxorem.*

quod cecidit tibi in sortem, *illud rodito*: roditi l'osso, che t'è caduto in sorte.

CAP. II.

Scrive l'autore (pag. 9.) : *Debbo premettere la legge permissiva del ripudio emanata da Dio per l'organo di Moisè, le cui parole sono Deuteronom.* Cap. 24. *Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam foeditatem, scribet libellum repudii, et dabit in manu illius, et dimittet eam de domo sua.*

Li Giudei, ammaliati com'eran dal reprobo senso, non istentaron molto a riguardar fino come una legge, la declinazione medesima dalla legge. Divenuti essi perversi glossatori di Mosè, videro un precetto nelle parole del Deuteronomio, ove non era proposto, che un freno alla loro pervicacia. Anche i Farisei, ultimi eredi della nazionale carnalità, non ebber ritegno di opporre a Cristo medesimo l'autorità di Mosè, come se questi avesse lor comandato di dimetter le mogli. Essi si fanno innanzi a Cristo, e gli dicon (*Matth. XIX.* 7.) : *Quid ergo Moses mandavit dare libellum repudii, et dimit-*

tere? E 'l Signore risponde loro: *Moses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras*. Dal che ognuno di leggieri intende, che Cristo non solo rinfaccia loro la prava intelligenza, e la falsa interpetrazione del testo Mosaico, d' onde traevan il precetto di dimetter le mogli, ma ritorce altresì contro loro l'autorità stessa di Mosè, il quale colla tolleranza, dirò così, manifestar volle ad un punto la confusione, e l' ignominia d'un popolo refrattario, ed intrattabile. Imperciocchè dicendo il Signore: *Moses ob duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras*, dichiara apertamente che la permission di Mosè, non fu che un riparo alla *σκληροκαρδια*, *inflessibile durezza* del loro cuore (1), perchè esposte non fosser le mogli a una perpetua carneficina (2). D' onde è, che se vo-

(1) Σκληροκαρδια non tanto attacca la tirannia dei mariti nel lasciar le mogli, quanto la pertinacia dei Giudei nel non abbandonare le loro prave costumanze: In questo senso sono appellati spesso: *Populus durae cervicis*. Exod. XXXII. 9. Deuteron. IX. 6. 13. Isaiae LXVIII. 4. Ezech. III. 7. *et Populus duri cordis*. Ezech. II. 4.

(2) S. Geronimo (*in Cap. V. Matth.*) espressamente scrive: *Libellum repudii dari iussit, non dis-*

glia attendersi il fine di questa permissione, dee a tutta ragion chiamarsi non precetto, ma riprovazione piuttosto del divorzio: *Exprobatio divortii magis, quam adprobatio* (S. August. *de Bon. Coniug. Cap. VIII.*).

Or confusa da Gesù Cristo la Giudaica perfidia, e' messo eterno silenzio alle Farisaiche interpetrazioni, scappa dopo tanti secoli dall' estinte ceneri della riprovata Sinagoga il fumo di questa malvagia opinione. Reintegra la causa de'Farisei l' autor nostro colla premessa della legge del Deuteronomio, e al contorcimento delle parole Mosaiche aggiugnendo la strana interpetrazione delle parole di Cristo, che protestossi non esser venuto a sciogliere la legge, vi scorge non so qual precetto, e vuol, che tutt' ora sussista, ed abbia vigore il Giudaico ripudio. Lume di ragion vi abbisogna, o Attellio!

Ma ditemi di grazia, dov' è quel precet-

---

sidium concedens, sed auferens homicidium. Nel che convien S. Giovan Crisostomo (*Tract. de Virginit.*): *Cedo enim utrum praestat invasam domo eiici, an intra parietes iugulari? Quod fecissent, si non eis eiicere licuisset.*

to, dove quella Legge, che voi scorgete nelle parole o di Mosè, o di Cristo? E che? Ignorate forse, che a que' tempi il popol Giudaico erasi reso cotanto insolente, e feroce in questa prava consuetudine, che credeva cos' affatto posta nel privato arbitrio il cambiar mogli? Vi bisognava fors'anche una legge, che li avesse raffermati nella ostinazione? Ma nò, Mosè non mai comandò a' Giudei di dimetter le mogli, ma ordinò sì bene, che non fosse lor permesso dimetterle, se non prima dato il libello. La dissimolanza della permissione era figlia della contumacia di una Nazione, che sempre *in vetitum connitebatur*; ma l' ordinanza del libello fu un' impedimento alla loro proterva natura (1): *Scribet Libellum repudii*, *et*

---

(1) Giovanni Buxtorfio, uomo di consumata perizia nelle lingue Orientali, saggiamente osserva, che quando vogliansi attendere, e giustamente costruire le parole Mosaiche, si osserverà chiaro, che un sol precetto si propone quivi da Mosè, il precetto cioè *de non reducenda uxore repudiata, posteaquam polluta est*; e che tutte le altre cose non vi sono inserite, che καθ' ὑποθεσιν, και κατα συγχωρησιν, e suppongono il fatto umano, non già espongon un precetto. Imperciocchè tutti i tre primi versi dipendon egualmente dalla congiunzione condizionale אם *his si*, e man-

dabit in manu illius, *et dimittet eam de domo sua*. Dal che, chi non intende, che la forza della Legge non è diretta alla dimissione, ma sì bene al libello? Oltrechè niun v' ha di coloro, i quali versati sono nello studio della Lingua Santa, che non sappia, che presso gli Ebrei la copulativa usurpasi per lo gerundio; e quel

---

tengon il senso sospeso sino al *non poterit* (Buxtorf. *Dissert. de Sponsal.*) Convenne nel parere medesimo il dotto Spanheim (*Dub. Evangel. CXX.*) *Si accurate expendantur verba Mosis*, *non tam permissio ibi reperitur divortiorum*, *quam prohibitio alia*, *ne si contingeret uxorem dimitti a marito*, *illi integrum esset ad ius suum redire*, *et mulierem semel eiectam denuo ducere*, *ut sic a divortiis illis temerariis absterrerentur potius Judaei*, *quam ad illa invitarentur.* Prevenne questi dotti protestanti il Pagnino nella sua versione latina, tratta dall' Ebreo. Ma innanzi ad ogni altro, se mal non mi appongo, avealo osservato Isacco Abarbenele uno de' più profondi Rabbini (*Comment in Deuteron.*) *Hinc vides*, *quod natura constructionis istorum versuum doceat*, *novum praeceptum*, *quod Moses hic proponit*, *esse istud*: non poterit maritus eius prior accipere eam in uxorem; *et hoc esse conclusionem totius istius enunciati*, *reliqua vero propter necessitatem rei*, *seu occasionaliter adiecta esse*; *non quod nova hic proposita sint praecepta. Unde connectuntur per copulativum* ET si quis duxerit uxorem *cet.* ET scripserit libellum divortii *cet.* ET dimiserit eam *cet.* ET odio habuerit *cet. Conclusio vero est*: NON POTERIT MARITUS EJUS PRIOR *cet. Quae non venit cum copulativa* VAU.

ושלחה *vescillechah*, *et dimittet eam*, intender si deve בשלחה *besciallechah*, *in ea dimittenda*. Allo che i Giudei punto non attendendo, si avean vanamente fabbricato il precetto della dimissione; così che intrepidi, e franchi si fecer innanzi a Cristo con quella interrogazione: *Perchè dunque Mosè ci ha comandato di dare il Libello del ripudio, e di dimettere?* Ma essi avrebbon dovuto dire: Ενετειλατο δουναι Βιβλιον αποςασιου, και (οὕτως) απολυσαι, *mandavit dare libellum repudii, et ita demum dimittere*; oppure giusta l'espression Ebrea, *mandavit dare libellum repudii in dimittendo?* Tuttavolta mendaci interpetri, com'erano, il το ενετειλατο *mandavit* rapportaronlo e alla dimissione, e al libello; onde fu, che Cristo ridusse alla nativa intelligenza il parlar di Mosè, cambiando il Farisaico ενετειλατο *mandavit* in επετρεψεν *permisit*. Sant'Agostino, che molto vide in questa materia, non mancò di scovrire una tal rimarcabile verità nel testo del Deuteronomio (*Lib. I. Cap. XXV. de Sermon. Dom. in Monte*): *Non enim qui praecepit dari libellum repudii, hoc praecepit, ut uxor dimittatur, sed qui dimiserit, inquit,*

det ei libellum repudii, *ut iracundiam temerariam proiicientis uxorem*, *libelli cogitatio temperaret*. Lo che replica contro Fausto (*Lib. XIX. Cap. XXVI.*): *Neque enim ait* : *Qui voluerit*, *dimittat uxorem suam*; *cui esset contrarium non dimittere*: *sed utique nolebat dimitti uxorem a viro*, *qui hanc interposuit moram*, *ut in dissidium animus praeceps*, *libelli conscriptione refractus*, *absisteret*, *et quid mali esset uxorem dimittere cogitaret*. Qual cosa più chiara?

Or piantata dal S. Vescovo d'Ippona questa salda, e genuina interpetrazione contro Fausto, lo più truce de'Manichei, comprenderà ognuno, senz'altro mezzo, dal nudo testo del Deuteronomio, che Mosè non abbia permesso il divorzio, ma abbia sì bene fatto tutti gli sforzi per impedirlo; cosicchè il figliuol di Dio nulla ebbe ad opporre di più forte a'Farisei, che Mosè istesso: *Ecce Judaei*, soggiugne il Santo Vescovo (Ibid. Cap. XXIX.) *ex libris Moysis convincuntur*, *non esse uxorem dimittendam*, *qui secundum voluntatem legis Moysis arbitrabautur se facere*, *quum dimitterent*.

CAPO III.

Scrive l'Autore (pag. 10) : *debbo anche premettere la protesta fatta da Gesù Cristo alle turbe, che lo seguivano sul monte*, cioè : *Nolite putare quoniam veni solvere legem, non veni solvere, sed adimplere. Matth. V. v. 17.* volendo da ciò dedurre, che Cristo non venne a distrugger il ripudio, ma sì bene a confermarlo.

Oh la bella illazione dell' autore, veramente tirata secondo i canoni della Logica ! Disse bene un assai antico Filosofo : *Qui vero nec erubescere scit, ille primas universae tenet impudentiae.* Ma su via veniamo a noi. Che dite voi ? Dite che Cristo si protesta di esser venuto a compiere, non già a distruggere la legge. E bene, non v' è noto forse, che la legge primordiale, che Iddio autor della natura, e supremo Legislatore del mondo, sanzionò al genere umano sul vincolo della maritale alleanza, fu ella pronunziata dal primo uomo, padre di tutte le generazioni, e capo ed origine di tutte le società, allora che vide dalla propria sua costa edificata la donna in sua moglie ? Forse è ora la prima volta che voi sentite il linguaggio di lui, che preso dallo Spi-

rito di Dio sclamò (Genes. II. 23.): *Questo dunque è un osso delle ossa mie, e una carne della carne mia?* Quamobrem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Laonde lascerà l' uomo il padre suo, e la madre, e sarà agglutinato alla sua moglie, e i due, non saranno che una sola carne. Ecco la legge. Ma se questa è la legge, che Cristo si protesta esser venuto ad adempire, chi non vede il vostro paralogismo? Il pensar giusto, ed il dritto procedere per via di raziocinio, egli è questo, o Attellio: Se questa fu, e questa è stata, e sarà la legge eterna, ed immutabile della unione legittima dell'uomo, e della donna: dunque quando il Figliuol di Dio Cristo Gesù, reintegrator della natura, protestossi di esser venuto nel mondo non a sciogliere, ma ad adempier la legge, punto non ebbe riguardo ad altra, che a questa legge primigenia, che l'Autor della natura aveale imposta, e ch'egli nel restaurar la natura richiamar doveva alla originale osservanza. Ma qual bisogno eravi poi di raziocinio, quando espressamente Cristo ha dichiarato nel Vangelo,

che dessa era la legge appunto, ch' ei doveva adempire? Ουκ ανεγνωτε, ecco l'aperto, e preciso parlar del Signore alla Sinagoga (*Matth. XIX. 4.*): *Non legistis opificem ab initio fecisse masculum, et feminam? et dixisse: Propter hoc dimittet homo patrem, et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo, in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet.* Or con qual temeraria, e folle inverecondia, dopo aver egli stesso il Figliuol di Dio sì chiaramente richiamato i Giudei alla Legge primordiale, bestemmi tu, che in virtù di quella protesta: *nolite putare quod veni solvere legem, non veni solvere, sed adimplere*, avesse egli chiamato all' osservanza il ripudio (1)? Con qual fron-

---

(1) Anzi dalle leggi stesse di Mosè ricavasi la contrarietà, ch' ei ebbe al divorzio. Abbiamo (*Num. V. v.* 18. *seq.*) che per semplici congbietture non potevasi ripudiare la moglie. Imperciocchè nelle forti supposizioni d'infedeltà, la legge non accordava altra azione al marito contro la moglie, che l'esperienza delle acque amare. Abbiam parimenti (*Deuter. XXII.* 13.) che se alcun uomo, presa in odio la sposa, le rinfacciava, a fin di ripudiarla, di non averla trovata vergine; li genitori della don-

te pretendi tu inferir di qui l'adempimento del libello, quando Cristo medesimo, a confonder la perfida malizia de'Farisei, menati gli avea alle Scritture, e a un tal luogo poi, che certo essi, senza una empietà manifesta, non potevano nè impugnare, nè pervertire? Quando Cristo, io dico, dalle Scritture medesime, che i Farisei avevano per le mani, ne recò in mezzo la suprema sanzion di Dio, di non potersi dirimere il coniugio senza violazione dell' eterna sua legge, come divider

---

na ne prendessero la difesa in giudizio, e trovandosi ella innocente fosse il marito condannato alla frusta, e ad una pena di più di cento sicli di argento, da pagarsi al padre della fanciulla infamata, e ad averla per moglie, più non potendo ripudiarla in tutto il tempo di sua vita. Abbiamo finalmente (*Deuteron.* *XXIV.* 4.) che la donna, la quale in seguito di ripudio fosse passata a novello marito, *reputavasi contaminata, e divenuta abbominazione dinanzi a Dio*. Ond'era vietato al primo marito di ripigliarla, acciocchè contaminata non avesse la terra. E qui è notabile assai, che il delitto per cui questa donna diceasi abbominevole, e per cui era negato al primo marito ripigliarla, non era altro che quello di essersi rimaritata dopo il ripudio; fuori del qual caso era ben permesso al marito di rimenarla. Da tutto ciò è chiaro, che non potendo altrimenti Mosè impedire il male, che erasi tanto inoltrato, non tralasciò mezzi per frenarlo.

non puossi l'uno, senza detrimento della unità? Quando finalmente Cristo in faccia a tutte le generazioni del mondo dichiarò, che la dimissione della moglie era direttamente opposta alla instituzione, fattane da Dio *ab initio* della natura creata, e che niuna tradizione, e niuna prescrizione umana giammai poteva in menomo punto infrangere, o alterare i perpetui, ed inalterabili decreti del Creatore? Mi duole in vero, o Attellio, che nato voi nel seno della Chiesa Cattolica cerchiate sino a questo segno stravolge le Scritture. Ma io ho fiducia nel Signore, che almen poi arrossir vogliate nel sentir la verità da alalcun disertore della Cattolica Fede. Ecco un bel passaggio di Giovanni Buxtorfio uomo consumatissimo nelle cose Ebraiche (*Dissert. de Sponsal. et Divort. Hebraeor.*): *Itaque voluit Christus arbitrariam, ac privatam illam Judaeorum repudiandi, et dimittendi uxores licentiam tollere, ostendens illam primae coniugii institutioni, et additae sanctioni, atque ordinationi nequaquam esse conformem. Deus enim est Auctor coniugii; et is coniugium primo instituens, unam tantum uni viro uxorem, non plures*

creavit. In ordinatione eiusdem praescripsit, ut hi duo arctissimo, et firmissimo vinculo coniuncti sint, ut vir adhaereat, et adglutinetur uxori suae, fiantque caro una. Ma dopo questa sì luminosa testimonianza di un profondo Scrittore, sarebbe senza dubbio un abusar del tempo, se volessi altro qui apporre in contestazione del vero.

Pregio dell'opera io reputo piuttosto, metter in aperto il germano senso del *Legem adimplere*, e in qual modo abbia il Signore di propria bocca spiegato questo adempimento. Imperciocchè quell' *adimplere*, che leggesi nella Volgata, nel greco esprimesi *πληρωσαι consummare, perficere*. Gesù Cristo adunque era il consumatore, e'l perfezionatore della Legge, e del Testamento, ed egli doveva perfezionarla, non solo con vendicarne l' integrità dalle Farisaiche interpetrazioni, ma dichiararne altresì l' intelligenza del Padre, di cui n' era l' eterna Sapienza, e l' interpetre per natura. Ora secondo il torto pensar de' Farisei, massimi mandati eran le loro tradizioni, e minimi poi i precetti di Dio. Di fatti essi, attaccati com' eran alla lettera, ciechi osservatori si dimo-

stravan de'digiuni, delle lavande, delle decime, e fino dell'astinenza dall' opere più necessarie, ed innocenti del Sabato. All'incontro niente penetrando lo spirito della legge, punto non curavan la vera giustizia, ch'era la sostanza della legge. Quindi alza la sua voce il Divin Maestro, e volendo ciò dar loro a conoscere, premette: *Non vogliate credere, che io sia venuto a disfar la legge: io non sono venuto, che a consumarla.* Voi avete ascoltato, che fu detto agli antichi: *Non occides* (Exod. XX. 13.), e l'avete interpetrato pel solo omicidio, perchè questa è le vostra tradizione; *Ego autem dico vobis*, ma io che sono il consumator della legge, ne manifesto a voi il vero senso, che anche chi si sdegna col suo fratello, è reo nel giudizio di quella stessa pena, di cui è reo l'omicida. Voi avete ascoltato, che fu agli antichi detto: *Non moechaberis* (Exod. XX. 14.), e avete creduto per le prave vostre tradizioni, che il solo adulterio vi fosse stato quì proibito; *Ego autem dico vobis*, che non solo il *moechari in corpore*, ma anche il *moechari in corde*, vi è vietato. Fu detto poi, chiunque rimanda la propria moglie, le dia prima il

libello del ripudio: *Ego autem dico vobis*, che cotesta dimissione, non è conforme alla legge data da Dio nella instituzione del conjugio; che il libello non fu, che un freno, da Mosè imposto alla vostra interminabile pervicacia; che chiunque dimette la sua moglie, la fa divenire adultera, imperciocchè ella è tutt'ora moglie di colui, che l'ha rimandata; che solo è permesso dimetter la moglie per motivo di adulterio, dappoichè ella si è fatta adultera da per se stessa, e si è da se privata del dritto di conviver col marito; che anche chi sposa la donna ripudiata, commette un adulterio. Che vi pare, o Attellio, puossi mai dopo tutto ciò dalla vostra premessa inferire, che Cristo volesse confermare il ripudio? Non è questa, quando nel caso vostro dir non la vogliam empietà esecranda, una ignoranza la più scioperata del mondo? Ma ciò che fa peso egli è, che Gesù Cristo ha segnatamente manifestato, che la dimissione della moglie, non era un precetto della Legge Divina, come il *non occides*, e'l *non moechaberis*, ma sì bene una permissione di Mosè, che per la callida interpetrazione degli Scribi, era stata

dalla causa della fornicazione, trasportata ad altre ancora. Allorchè il Signore spiegar volle il precetto del *non occides*, con espressi termini disse a' Farisei: Ηκουσατε, ὁτι ερρέθη τοις αρχαιοις, ου φονευσεις; *Audistis, quia dictum est antiquis, non occides?* Εγω δε λεγω ὑμιν, *Ego autem dico vobis* cet. Quando egli passò all'altro precetto della Legge : *non moechaberis*, similmente negli stessi termini spiegossi : Ηκουσατε, ὁτι ερρέθη τοις αρχαιοις, ου μοιχευσεις; Εγω δε λεγω ὑμιν, *Audistis, quia dictum est antiquis, non moechaberis? Ego autem dico vobis* cet. Ma non così parlò quando venne alla dimissione. Egli non disse come ne' precetti : Ηκουσατε ὁτι ερρέθη τοις αρχαιοις, *audistis, quia dictum est antiquis*, ma soltanto: Ερρεθη δε ὁτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποςασιον. *Dictum est autem, quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii.* Imperciocchè il non ammazzare era un precetto dell'antica Legge (Exod. *Cap. XX. v.* 13.) il non fornicare era similmente un precetto della stessa (*Ibid. v.* 19.), ma non così poi l'era precetto dell' antica legge il dimetter la moglie.

CAP. IV.

Scrive l' autore (pag. 12.) *Se le parole* quod Deus coniunxit homo non separet *avessero avuto rapporto alla indissolubilità del maritaggio, gli uomini più giusti, neppure nell' antica legge si avrebbero permesso di rompere un legame, che fosse stato da Dio formato*; come in *S. Matt. Cap. I. v.* 14. *Joseph autem cum esset iustus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere illam.*

Ma quì a proceder con ordine, siami permessa, o Attellio, quella libertà, che avean i Senatori Romani, di dir a chiunque del Senato, che in pronunziar suo parere, abbracciato avesse più cose: *divide sententiam.* Imperciocchè voi ad un punto investite e gli uomini giusti dell'antica legge, a' quali imputate il distornamento della marital confederazione; e San Giuseppe, il quale chiuse l' antico, ed aprì il nuovo Testamento, e 'l quale appartien egualmente all'uno, che all'altro. Dividiamo adunque la proposta, ed esaminiamola a parte, a parte.

E in quanto a' primi, io per verità non voglio passarmela così alla sfilata, come voi siete uso, ma farvi tutto di buona grazia palpar con mano. Tant'è

lontano, o Attellio, che agli antichi veri giusti fosse venuto in pensiero il delitto di sciogliersi dalle mogli, che anche dopo morte venerar vollero colla union del sepolcro, la perpetuità del loro nodo. Testimonio n'è il gran Padre delle molte genti Abramo, il quale avendo seppellita Sara sua moglie nel campo di Ephron, dirimpetto a Mambre in Chanaan, ivi volle egli ancora esser sepolto: *Ibi sepultus est ipse, et Sara uxor eius* (Genes. XXIII. 19. XXIV. 10.). Testimonio n'è il di lui figliuolo Isacco, del quale sappiamo, che insiem con Rebecca sua moglie fu allogato in un medesimo avello: *Ibi sepultus est Isaac cum Rebecca coniuge sua* (Genes. XLIX. 31.). Testimonio n'è Giacobbe, il quale non ebbe una tomba divisa da quella di Lia sua moglie (Genes. XLIX. 31. L. 13.). Testimonio finalmente n'è Tobia, il quale così espressamente comanda a' suoi figliuoli; *Nunc ergo, filii, audite me. Quacumque die sepelieritis matrem vestram circa me in uno sepulcro, ex eo dirigite gressus vestros, ut exeatis hinc* (Tob. XIV. 12.). Ne volete di più?

Ma ciò ch'è degno di singolar osserva-

*

zione, e che io non debbo qui di passaggio intralasciare, egli è, che questa pratica medesima, la quale mette in aperto la venerazion del nodo maritale, troviamla eziandio presso de' pagani. E che? ignorate forse le nobili espressioni, che sovvente incontriamo negli antichi marmi? Mi sovviene, infra gli altri monumenti, di quella Epigrafe del Museo Kircheriano (Murat. *p.* MCCCLVI. 7.), in cui è scolpito: *HIS FORIBUS CHARAE RECUBANT MIHI CONIUGIS OSSA EXPECTANTQUE SUIS UT MEA CONTRIBUAM.* Non meno insigne è l'altra gentilesca (Ibid. p. MCDXXVIII.) *CONIUGIUM INTER NOS SEMPER FUIT ET TAMEN EST NUNC HIC CUM SUB TERRIS SUM RESOLUTA CINIS.* Come l'è pur quella di Parma (Ibid. p. MCCCLXX.) *AT IUSTA CONIUX MERITOS TESTATUR HONORES AETERNUM RETINENS CONSOCIATA THORUM.*

Un' altra sola, e non più, cavar voglio dall' Etnicismo (*Fabret. Inscr. Domest. Cap. IV. n.* 4.): *D. M. L. AURELIUS APHRADAS AURELIAE VITALI CONIUGI INCOMPARABI-*

LI cet. *B. M. FECIT QUAE VIXIT ANNIS XXXIIII. NON CORRUPTO MATRIMONIO* cet.

Or poi chi può abbastanza dire, come gelosamente questa pratica stessa fossesi dopo la promulgazion del Vangelo serbata da' primi Cristiani? Io nulla di meglio posso qui produrre, che un esimio marmo dell' antica nostra Avella nella Campania, rapportato dal Capaccio nella Storia di Napoli (*Lib. II. Cap. XXII.*), e quindi dal Reinesio (Cl. XX. n. 373.) *EN GRAVE ONUS SOLVO SUB CHARUM DEPONENS MARMORE CORPUS DISCREVIT NOS VITA QUIDEM SED VIVET AMORIS INDIVISA FIDES ERIT HIC QUOQUE COPULA NOBIS CONIUGIO NOSTRO NEC MORS DIVORTIA PONET CONCORDES ANIMAS CHRISTUS REVOCABIT IN UNUM.* Questo bel pezzo di Cristiana antichità non basta, quanto a confonder l' errore, altrettanto a suggellare il dogma, che la sola morte può sciogliere il nodo maritale?

Ma veniamo all' altra parte, che riguarda i santissimi Sposi Giuseppe, e Maria, coppia eletta, specchio, e modello di San-

tità. Ahi che assai vorrei qui dire! ma a serbar la pace, rattempero il zelo, e corro al proposito. Sì per vero, o Attellio, io non so indurmi giammai nell' animo a credere, come niuna sensazione cagionato vi abbia il *λαθρα απολυσαι occulte dimittere* del testo di San Matteo, onde arrestato vi foste a tirar un ripudio, anche da una espressione, che l'esclude. Imperciocchè chiunque, per poco ancora ch'esercitato fosse ne' riti, e nelle costumanze Ebraiche, avrebbe per avventura non ignorato, che occultazione, e libello son incompossibili affatto a un tratto stesso. Conciossiachè egli non era permesso, nè altrimenti scriversi il libello del ripudio, che colle solennità della legge, nè in altra guisa consegnarsi, che in presenza de' testimonj. Ch' anzi dal Targo di Gionata espressamente abbiamo, che non poteva il libello formarsi, che in faccia alla pubblica autorità: *Et scribet ei libellum repudii coram domo Iudicii.* Oltre che, è ben degna di esser notata la testimonianza di Sant'Agostino (*Lib. XIX. cont. Faustum Manich. Cap. XXVI.*) che il libello non potea distendersi, salvo da'soli Scribi, come quei, che erano gl' inter-

petri della legge. *Apud Hebraeos scribere literas hebraeas, nulli fas erat, nisi scribis solis* (1). *Ad hos igitur, quos oporteret esse prudentes legis interpretes, et iustos dissidii dissuasores, lex mittere voluit eum, quem iussit libellum repudii dare, si dimisisset uxorem. Non enim*

---

(1) Siccome presso gli Ebrei la voce ספר *sopher* dinota lo Scriba, ed il Legisperito, così presso i Greci la voce Γραμματευς. Onde spesso troviam congiunti *γραμματεις*, e *φαρισαιοι*, *scribae*, *et pharisaei*, *γραμματεις*, e *αρχιερεις*, *scribae*, *et principes sacerdotum*; e finalmente *γραμματεις*, e *πρεσβυτεροι*, *scribae*, *et sacerdotes*. Cristo riprende (Matth. XXIII.) *Τους γραμματεις scribas*, e dallo stesso capo apparisce, che questi erano *νομικοι*, *legis periti*. Per vero non sono mancati de' valentissimi scrittori, che si son persuasi di certa distinzione tra gli scribi, e i dottori della legge. Ma certamente stan contro le Scritture. È detto in S. Marco (XII. 28.) *εἱς των γραμματεων*, *unus ex scribis* aver interrogato il Signore: *quod esset primum omnium mandatum*. Ma costui stesso è chiamato in S. Matteo (*XXII.* 35.), e in S. Luca (*X.* 25.) espressamente *νομικος*, *legisperitus*. Nè altrimenti han creduto i nostri maggiori. Teodoreto (*in Cap. I. Ep. I. ad Cor.*) *Γραμματεα καλει των Ιουδαιων μεγαλαυχουμενον*, *scribam vocat Judaeorum doctorem*, *qui de legis cognitione gloriabatur*. Teofilatto (*Cap. II. in Matth.*) *Γραμματεις ησαν οἱ διδασκαλοι του λαου*, *scribae erant doctores populi*; e altrove (*Cap. VIII. in Matt.*) *Γραμματεα λεγει το γραμμα του νομου επισταμενον*, *scribam dicit litteram legis scientem*.

ei poterat scribi libellus, nisi ab ipsis, qui per hanc occasionem inter ipsum, et uxorem pacifice agendo, dilectionem concordiamque suaderent. In oltre, che il libello della discissione non potesse diversamente effettuarsi, che in iscrittto, ed in presenza di testimonj, evvi tra le altre molte una ragione di buon nerbo assai, anzi che convincentissima nel Libro החנוך *Hahanoch* (pag. 209. I.) *Praecepit autem nobis lex, ut, dimissuri uxorem, non dimittamus eam nudis verbis; nam si aliter constitutum esset, longe frequentiora forent, quam vero iam sunt, dum nimirum negotium in libello describere tenemur, testes etiam adhibere, et iis instrumentum illud exhibere.* Lo che sebbene non possa uomo ragionevolmente chiamar in disputa per l'autorità di tanti altri Rabbini, che lo asseverano; vien altresì fortificato da uno de' più sagaci, qual' è appunto Rabbi Isacco Abarbenele (Commentar. in Deuteronom.): *Ad offendicula ista evitanda, et removenda, praecepit lex, ne homo uxorem suam expellat, nisi cum libello, eoque multis conditionibus limitato, testibusque adhibitis ratificato.* Premesse intanto queste

cose, chi mai può piegarsi a credere, che siasi potuto λαθρα occulte formar da Giuseppe il libello, senza solennizzarsi dalla legge, e farsi noto a tutti? O forse saravvi alcuno, il quale ardisca suspicare, che dopo Mosè siasi dato luogo alla clandestina dimissione presso gli Ebrei? Ma ognun sà, che à distrugger questa clandestina dimissione appunto, la quale con tanta facilità per l'innanzi praticavasi, avea Mosè ordinato il libello. Odasi di grazia lo stesso Abarbenele: *Se questa clandestinità*, dice egli, *fosse stata mai lecita, avrebbon potuto a grand' agio servirsi di un tal pretesto le donne, ut exeant, et dicant: expulsa sum a marito meo, ut tanto liberius cum aliis viris scortari possim.* Se dunque nè dimissione poteva esservi presso gli Ebrei senza libello, nè libello senza pubblicità, vede ben chiunque, ch' ogni altra cosa, trattone il ripudio, intender voleva S. Giuseppe, quando meditava *occulte dimittere coniugem suam.*

Ma giacchè per la buona grazia dell'autore ci veggiamo chiamati anche a questa discettazione, egli pare, che sia molto a proposito suggellarla colla nativa forza del

testo. È scritto nel Vangelo di Matteo, che San Giuseppe, essendo uom giusto, *nolebat eam παραδειγματισαι diffamare*, che è propriamente secondo il valor della voce: *esporla ad una pubblica ed esemplare ignominia* (1). Che questo sia il genuino senso della voce παραδειγματισαι, autore n'è l'Apostolo Paolo, il quale non in altro significato l'usò nell'Epistola agli Ebrei (VI. 6.). *Iterum crucifigentes Filium Dei*, και παραδειγματιζοντες, *et publicae ignominiae exponentes*. Imperciocchè abbracciar volle con questa unica voce, non solo la crocifissione di Cristo; ma tutta altresì la di lui passione, piena di ob-

---

(1) Nella versione interlineare leggesi: *Joseph autem vir ejus, iustus existens, et nolens eam EXEMPLUM FACERE, voluit occulte dimittere eam.* La versione Arabica si esprime: *Erat autem Joseph sponsus eius iustus, nec voluit EAM DIVULGARE.* La versione Siriaca: *Joseph autem maritus eius iustus erat, et noluit eam DIFFAMARE*, idest *in omnium oculorum* Παραδειγμα *spectaculum exponere.* S. Giovan Crisostomo, trattando questo luogo, mette in tutta la sua veduta la forza di questa parola: *Non solum noluit eam damnare, sed ne publicare quidem.* Nè molto discostasi da questa interpetrazione S. Ilario (*Expos. in Matth.*): *Quia iustus ipse nollet in eam lege decerni.* Teofilatto Vescovo di Bulgaria: παραδειγματισαι, τουτ' εϛι φανερωσαθαι, και κολαζεσθαι,

brobrj. Che se va così la cosa, come la è di sua natura, per vero il non volerla *παραδειγματισαι* del Vangelo, altro assolutamente non include, che il *non volerla esporre all' ignominia, ed all' obbrobrio*, nè col libello del ripudio (Deuteron. XXIV. 1.), nè colla prova in faccia al tempio, a Sacerdoti, e a tutto Israello (Num. V. 18.), nè colla pubblica lapidazione (Deuteron. XXII. 21.). E ciò, per divisamento di S. Girolamo (Com. in I. Matth.) è il più luminoso attestato, che rende San Giuseppe alla virtù di Maria: *Sed hoc* (piacemi qui rapportare le parole stesse del Santo Dottore) *testimonium Mariae*

---

palam facere, et punire. S. Agostino siccome (*Num. Cap. XXV.* 4.) quel παραδειγματισον παντας τους αρχηγους του λαου κυριῳ κατεναντι του ἡλιου, che la volgata esprime, *suspende cunctos principes populi Domino contra solem*, lo spiega, *ostenta duces populi contra solem, velut in exemplum ede, quo ceteri hoc exemplo terreantur*, così interpetra qui il παραδειγματισαι per *exemplificare*; la quale interpetrazione Erasmo stesso non ha potuto non commendare: *Illud demiror hoc loco, qui factum sit, interpreti latino, sermonis politiem alias negligere solito, tam elegans verbum* TRADUCERE *in mentem venit. Nam ad verbum vertendum erat:* EXEMPLIFICARE, *sive per periphrasin:* EXEMPLUM FACERE.

est, quod Joseph, sciens illius castitatem, et admirans quod evenerat, celat silentio, cuius mysterium nesciebat. Dal qual parlar di Girolamo ognun intende, che quel λαθρα απολυσαι *occulte dimittere* non vuol significare un ripudio, ma una occulta separazione da Maria, per rispetto piuttosto del Mistero in Lei operato, e il quale egli ignorava, che per sospetto d' infedeltà: *admirans quod evenerat, celat silentio, cuius mysterium ignorabat.* Ed ecco la ragion, perchè secondo il medesimo Girolamo in una circostanza così pericolosa punto non iscade di pregio la giustizia di Giuseppe. Imperciocchè quantunque l' animo di lui sia fra due scrupoli, egualmente pungenti; uno nato dalla legge, la quale dichiara adulteri non solo i rei, ma anche i conscj dell' altrui adulterio; l'altro originato dalla certissima persuasion della virtù di Maria, la quale non era capevole d' un tale eccesso: per salvar a un punto l' onor di costei, ed ubbidire alla legge, prende un cammino di mezzo, vale a dire, non vuol dichiararla per adultera, nè farsi conscio del di lei peccato; ma pensa di ritirarsi da lei: *voluit occulte dimittere eam.* Così

un corpo, se avvien, che sia spinto da due eguali forze, una che l' urta per l' uno, l' altra per l' altro lato d' un angolo retto, sente l' urto dell' una, e dell' altra; ma non ubbidendo, nè all' una, nè all' altra, e partecipando dell' una, e dell' altra, descrive a dirittura per mezzo una diagonale, egualmente distante dall' uno, e dall' altro lato.

Io non niego, che la voce ἀπολῦσαι malagevolmente può ammetter altro significato, che di *dissolvere*, come in S. Matteo (V. 32.) in S. Marco (X. 11.) e in S. Luca (XVI. 18.); ma la modificazione, che questo verbo riceve dall' avverbio λάθρα, *occulte*, toglie via ogni dubbio, e ci fa comprender senza interpetre, che di tutt' altro si parla, fuori che di scioglimento del nodo maritale, o sia di ripudio. Che se poi niuno ignora, per la costante autorità di tutti gli antichi Padri, e specialmente di Origene, di Papia, di S. Epifanio, di S. Giovan Crisostomo, di San Girolamo, e de' più gravi Scrittori, che il Vangelo di Matteo fosse scritto in Ebreo, ei pare, che non sia fuor di proposito di consultar anche il testo primigenio, per trarre la vera intelligenza del greco verbo

παραδειγματιζω. Ora egli è fuor di ogni dubbio, che quando questo verbo dinota separarsi con infamante divorzio, non è espresso con altra radice, che פרס *pharas*, *abscidit*, la quale dinota totale discioglimento. E' noto altresì, che in S. Matteo stesso (XIX. v. 3. 7. e *seg.*) quando parlasi di vero ripudio, sono usate le voci שלח *scilleh*, *omnino dimittere*, ed המגרשת, *hammeghorescet* per dinotare la totale separazione. All' incontro quando qui (I. 19.) esprimesi quella separazione, che meditava S. Giuseppe, punto non adoperasi la medesima frase, ma sì bene altra opposta עזב בסתר *hazeb bassether*, la di cui propria significazione è *in abscondito linquere*: ora chi non vede, che questa espressione esclude affatto ogni idea di Giudaico ripudio? Ho detto abbastanza, e pare che altro non debba dire, perchè conosca l' autore il mal giuoco, in cui si è messo. Passiamo più oltre.

C A P. V.

Siegue l' Autore (pag. 13.) *E' dunque conseguente, e nitida la spiegazione delle parole di Gesù Cristo : Quod Deus coniunxit, homo non separet, ch' era infrangibile, e non soggetta a cambiamento la congiunzione de' due sessi, disposta dal Divin suo Padre per la moltiplicazione degli esseri : laddove il matrimonio secondo lo stesso suo insegnamento potevasi per giusta causa disfare.*

Stultus stulta dicit. Distingue ora l'autor nostro il modo della moltiplicazione del genere umano per mezzo de' due sessi, ed il vincolo de' due sessi congiunti in matrimonio, per quindi dedurne, con illazione, se a Dio piace, legittima, che Gesù Cristo colle parole: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*, riguardar volle il modo della moltiplicazione, e non già il vincolo maritale. O stoltezza incredibile! Ma che? Forse può l' uomo trarsi fuori dal modo assegnato da Dio alla natura per la propagazione, e abbracciarne altro da potersi moltiplicare? Ma se questo è al di là del potere della creatura, era ben vano, che Gesù Cristo tanto efficacemente lo avesse inculcato. All' incontro avea la malvagità Giudaica

messa in guasto per le sue tradizioni la legge del Creatore; avea collo stemperato suo talento indotta separazione tra le due carni, ch' erano state da Dio inseparabilmente in una ligate: *Et erunt duo in carne una.* E questa legge, questa unità è quella che riurtava Cristo alla Sinagoga coll' AB INITIO NON FUIT SIC. Conciossiachè nel principio delle cose, non altri, che Iddio, aveva stretto di propria sua mano il vincolo dell' unico primo Uomo, plasmato dal fango di terra, colla prima Donna, ch'era una parte dell' Uomo stesso, tratta fuori da una costola di lui. O forza di Dio! E come poteva per avventura stringersi nodo più inestrigabile? Attendi uomo, dice San Giovan Crisostomo, Iddio creò uno nel principio, e quest' uno divise in due nel principio stesso. E perchè quest' uno medesimo restasse uno, anche dopo la divisione in due, non permise, che l' uomo solo, o la donna sola fosse alla generazione bastante. Il solo uomo non sarebbe stato, che una metà della generazione; la donna sola non sarebbe stata, che una metà anch' essa. Dunque egli era assolutamente necessario, che l' una, e l' altra metà

concorressero insieme alla generazione, acciocchè l'uno intero ne avesse eseguita la funzione. Contemplisi pur attorno attorno un tal nodo, quanto, e come si voglia, ei non ci presenta, che un misterio. E questo misterio sarà che l'uomo venga a dissipare? Questo nodo, con tanto di vigor da Dio ligato, sarà che l'uomo discioglier presuma? Io non posso qui contenermi dall' addurre questo pezzo di eloquenza del Santo Vescovo nella sua nativa bellezza (*Homil. XII. in Epist. ad Colossens.*) Πολλη της ἑνοσεως ἡ ισχυς· το ευμηχανον του Θεου τον ἑνα εις δυο διειλε παρα την αρχην, και θελων δειξαι, ὁτι μετα το διαιρεθηναι και εἱς μενει, ουκ αφηκεν ἑνα αρκειν προς την γεννησιν. Ειδες του γαμου το μυςηριον; εποιησεν εξ ἑνος ἑνα, και παλιν τους δυο τουτους ἑνα ποιησας οὑτω ποιει ἑνα, Ὡςε και νυν εξ ἑνος τικτεται ανθρωπος· γυνη γαρ, και ανηρ ουκ εισιν ανθρωποι δυο, αλλ' ανθρωπος εἱς...... Και απ' αυτης δε της του σωματος διαπλασεως ιδοι τις αν, ὁτι ἑν εισιν· απο γαρ της πλευρας γεγονε, και ὡσπερ ἡμιτομα δυο εισι.... Δια τουτο και πατρος, και μητρος προτιμα την συνοικησιν, ἱνα δειξη, ὁτι ἑν εισιν.... *Unionis magna vis est: solers Dei*

artificium unum in duo divisit ab initio, et volens ostendere, quod etiam post divisionem unus maneat, non sinit unum sufficere ad generationem. Vidisti mysterium coniugii. Fecit ex uno unum, et rursus quum hos duos fecisset unum, sic facit unum. Quamobrem ex uno quoque nascitur homo: mulier enim, et vir non sunt duo homines, sed homo unus . . . Porro autem ex ipsa quoque corporis formatione videre queas, esse unum; ex costa enim facta est, et tamquam duo ex dimidio dissecta sunt . . . Propterea etiam patris, et matris praefert coniunctionem, et cohabitationem, ut ostendat, quod sint unum. Ma ei sembra per verità importuno, che noi più lungamente in questo ci trattenghiamo. Poichè se il Vangelo è quello alla fine, che ci ha detto: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*, egli è ben giusto, secondo le regole della più ragionata critica, che dal Vangelo medesimo si tragga l'intendimento. E siccome questa sentenza non fu, che una risposta data da Gesù Cristo alla interrogazione de' Farisei: così è d'uopo osservare, di qual cosa fu egli addimandato il Signore, e tosto di fatto

renderassi manifesta la cosa. Nel Vangelo di Matteo (XIX. 3.) si legge: *Et accesserunt ad eum Pharisaei, tentantes eum, et dicentes: Si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex caussa?* E nel Vangelo di Marco (X. 2.): *Et accedentes Pharisaei interrogabant eum: Si licet viro uxorem dimittere, tentantes eum.* Or, se giusta le parole dell'uno, e dell' altro Evangelista, la interrogazioni cadde sul vincolo conjugale; chi sarà mai l'uom così contraddicente, che negar voglia, esser sul vincolo medesimo caduta la risposta datane dal Signore? Ma evvi ancora dippiù. Imperciocchè se per gli canoni della critica medesima dagli antecedenti fa d' uopo spiegare i luoghi, che sieguono di qualunque autore: vediam di grazia qual cosa premetta Gesù Cristo, da cui, come da legittima conseguenza trae la verità del divin detto. Ei fece immediata parola dell'unità, che vassi a formare dall'unione dell'uomo, e della donna. Ei disse, che l'uomo lasciar debbe il padre, e la madre, da'quali ha tratta l'origine, per accoppiarsi alla moglie in modo, che di due formisi una sola carne: *Dimittet homo patrem, et matrem, et*

adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Ora chi non vede, che come nella premessa si parla direttamente del vincolo maritale: del vincolo medesimo si ragioni nella conseguenza: *QUOD ERGO DEUS CONIUNXIT, HOMO NON SEPARET?* Solo chi è fuor di criterio potrebbe pensar, o dire il contrario. Ma prima di conchiudere, ritorno al Santo Vescovo di Costantinopoli, dalla cui scuola non mai siam partiti senza guadagno. Egli così leva la sua voce altrove (*Hom. LXIII. in Matth.*): *Adverte, quomodo loquatur: erunt duo in carne una, neque virum ad uxorem suam accedere debere simpliciter sanxit, sed etiam adglutinari, ea loquendi ratione indissolubilitatem ostendens. Quemadmodum igitur scelus est in duo dividere carnem unam, sic et mulierem a viro suo disiungere iniquissimum est. Neque in hoc stetit, sed Deum quoque attulit dicens, quod Deus coniunxit, homo non separet.* Qui mi rimango. Conosci pertanto tu da te, o Attellio, è la forza che io mi fo col mio tacere, e l'oltraggio che tu a te rechi col tuo dire.

CAP. VI.

L'Autore (pag. 15.) dalle parole di Gesù Cristo: *Quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur: Et qui dimissam duxerit, moechatur*; ritrae un'altra invincibile prova, di potersi sciogliere il matrimonio per causa di fornicazione.

Ma questo ora, o Attellio, non è un insulto sacrilego, che voi fate alle divine Scritture? Ecco ciò che mi chiama impotentemente al debito di porre in veduta la verità cattolica sulla indissolubilità del vincolo maritale. Gesù Cristo manifestò per la prima volta la sua divina parola nel Vangelo di Matteo (V. 31. 32.). *È stato detto: se qualcheduno rimanda sua moglie, le dia il libello di ripudio: Ma io vi dico, che chiunque rimanda la sua moglie, eccetto per ragion di adulterio, la fa divenire adultera; e colui, che sposa una donna ripudiata, commette adulterio.* Una dottrina così chiara non dà luogo a veruna interpetrazione. Nò, non v'ha scampo. Una delle due, ò si neghino le Scritture, ò si confessi, che il divorzio non è permesso, salvo nel caso dell'adulterio, e che in

questo caso stesso sequestrar si può l' uomo dalla donna in quanto alla coabitazione, ma non trarsi fuori dal ligame. Il Vangelo è uno, e uno è il Cristo. Ond' è che ne' precisi termini è dichiarata la stessa Parola nel Vangelo di Luca (XVI. 18.): *Chiunque ripudia la propria moglie, e ne prende un' altra, commette adulterio; e chiunque sposa la donna, ch'è stata ripudiata dal suo marito commette adulterio*. E similmente nel Vangelo di Marco (X. 11): *Chiunque rimanderà la sua moglie, e ne prenderà altra, commette adulterio contro di lei; e se la moglie ripudierà il suo marito, e passerà a nozze con altro, commette adulterio*. Taccia dunque il profano. Il Vangelo nella semplicità sua, così com'è registrato da Matteo, da Luca, da Marco, non bandisce altra legge al popolo Cristiano, che la legge dell'indissolubilità del matrimonio. L'Apostolo Paolo, che conversò co' testimonj di Cristo, e che fu da Cristo eletto ad annunziare il Vangelo alle genti, non altra manifestò al mondo per legge di Cristo, se non questa stessa, che il vincolo maritale non altrimenti, che dalla morte

sola può disciorsi. Egli la intimò a'fedeli di Roma (Ep. ad Rom. VII. 2.): *La donna, ch'è sottoposta al marito, vivendo il marito è ligata alla legge. Se poi sarà morto il marito, allora è sciolta dalla legge del marito. Dunque vivente il marito, sarà ella un'adultera, se sarà con altro marito. Se poi sarà morto il marito, ella è libera dalla legge del marito; così che non è adultera, se sarà con altro marito*. E così come l'avea pubblicata a' Romani, denunciolla di nuovo a' fedeli di Corinto (Ep. I. Cap. VII.): *Non comando io, ma il Signore comanda, che la moglie non parta dal marito, e se ne partirà, che non passi ad altre nozze, o si riconcilii col suo marito. E'l marito non ripudii la moglie. La moglie è ligata alla legge per quanto tempo vive il marito. Che se morirà il marito, allora è sciolta della Legge. Si mariti a chi vuole; ma si mariti nel Signore* (1).

(1) Questa verità sì luminosamente espressa in tanti luoghi del Vangelo, sì replicatamente pubblicata dall' Apostolo delle genti, forma l'assoluta interpetrazione dell'altro testo di Matteo (XIX. v. 9.) *Dico io a voi, che chiunque rimanderà la moglie sua,*

Piantata la fede cattolica sul fondamento sempre stabile del Nuovo, ed Eterno Testamento di Cristo, vediamo alcun poco, quanto fedelmente sia stata custodita da' Padri di tutti i tempi. E qual eretica pravità, o mal sana interpetrazione potrà reggere in faccia all' antichità, all' universalità, al comune consenso? Parecchi invero hanno in questo argomento impiegata non senza laude l' opera loro. Ma poichè a questi tristi giorni veggiamo non pur mossi degli errori, ma fiancheggiati sì bene da mozze, e magagnate testimonianze di Padri, come costume fu sempre dei nemici della Chiesa; egli è perciò sommamente necessario, ricercar colla più squisita esattezza la tradizione de'Padri, onde

---

fuori che per causa di adulterio, e ne piglierà altra, commette adulterio, e chiunque sposerà la ripudiata commette adulterio. Forse che il nudo testo non basta a fissarne la propria intelligenza? Certamente chiunque attenda la sola struttura del periodo, pur vede, che Matteo non appone l'eccezione dell' adulterio dopo le parole: *et aliam duxerit*, ma sì bene dopo il *dimiserit*. Imperciocchè la causa dell' adulterio rende lecita la dimissione della moglie, ma non rende lecito il nuovo conjugio. Oltre di che la seconda parte: *et qui dimissam duxerit, moechatur* non mette forse in chiaro l' intelligenza della prima parte?

opporre all' insana novità, la sempre veneranda antichità della fede.

E per cominciar da' tempi Apostolici, si para innanzi, e sopra tutti il famoso Erma discepolo degli Apostoli nel Libro del *Pastore*, così altamente da' Padri Greci, e Latini riguardato, che altri locaronlo nel Canone de' Libri Divini, altri nel numero di quei, che leggevansi a' fedeli (Lib. II. Mandat. IV. *de dimittenda adultera*) : *Quid si permanserit in vitio suo mulier? et dixit : Dimittat illam vir, et vir per se maneat. Quod si dimiserit mulierem suam, et aliam duxerit, et ipse moechatur. Et dixi illi : Quid si mulier dimissa poenitentiam egerit, et voluerit ad virum suum reverti; nonne recipietur a viro suo? Et dixit mihi : Imo si non receperit eam vir suus, peccat.* Dopo di Erma entra in campo San Giustino filosofo, e martire, il quale immantinente dopo i tempi Apostolici, nella sua insigne Apologia all' Imperator Antonino, al Senato, e al Popolo Romano, non dubitò chiamare espressamente adulterio quel matrimonio, che lecito si contemplava dalla legge civile; per la quale sposar potevasi

la donna ripudiata, anche vivente il marito (Apolog. I. *pro Christian.* ad Antonin. Imper. Cap. XV.). Ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας, μοιχᾶται. Ὥσπερ καὶ οἱ νόμῳ ἀνθρωπίνῳ διγαμίας ποιούμενοι, ἁμαρτωλοὶ παρὰ τῷ ἡμετέρῳ διδασκάλῳ εἰσὶ, καὶ προσβλέποντες γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς; *Qui ducit repudiatam ab altero viro, moechatur; quemadmodum et qui ex lege humana duplex matrimonium ineunt, ita et qui mulierem adspiciunt ad concupiscendam eam, peccatores sunt apud magistrum nostrum* (1). Un' altra di lun-

---

(1) Non so con qual fronte osi Launojo, e talun altro de' nostri ultimi novatori impugnar la cattolica dottrina con un esempio trasmessoci da S. Giustino (*Apolog. II. pro Christian.*) dopo che Filippo Melantone si ebbe riportata immensa confusione per averlo impudentemente messo fuori ne' suoi Luoghi Comuni. Scrive adunque S. Giustino, che imperando Antonino Pio, una donna Cristiana per non esser contaminata dalle dissolutezze del marito, credette bene disbrigarsene col libello del ripudio: *femina, verita si eodem lecto, eademque mensa de cetero uteretur, ne impietatis quoque eius particeps fieret, misso ei* τὸ λεγόμενον παρ' ὑμῖν ῥεπούδιον, *quod apud vos* (scrive Giustino al Senato Romano) *repudium nuncupatur, ab eo seiuncta est.* La fronte degli eretici non è fronte, dicea S. Agostino contro Giuliano, e tuttora lo veggiamo col fatto. Il nostro assunto è il matrimonio Cristiano. All' incontro narra S. Giu-

ga mano più pregiata Apologia a favor de' Cristiani al tempo medesimo distese Atte-nagora, filosofo di acre ingegno, e di affatto singolare eloquenza, il quale impegnato quanto altri mai pel nome Cristiano, rassegnolla agli Imperatori Marco

---

stino, che il marito di questa donna non era Cristiano, ma sì bene nemico della Fede; così che avea fino dinunziata rea di Cristianesimo la moglie innanzi al Prefetto Urbizio, e che per tal dinunzia essendo stato tradotto al martirio il di lei catechista, erasi anch' ella al martirio preparata, con aver rassettati già tutti gli affari di famiglia. Afferma inoltre S. Giustino, aver ella fatti vigorosi sforzi per richiamare il marito dalla malvagia vita, nè d' aver rinunziato alla di lui unione, se non quando erasi di fatto egli appartato in Alessandria, per ivi vivere alla sfrenata. Che cosa intanto si vuol quindi inferire? *Si qua mulier* (scrive l' Apostolo *Ep. I. ad Cor. III.*) *habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum: quòd si infidelis discedit, discedat.* Ma diam per poco, che il marito di codesta matrona fosse stato anche Cristiano, domando di nuovo, che cosa si vuol dedurre da quest' esempio? Anzi troverebbono i novatori una contestazione della verità Cattolica, cui hanno rinunziato. Troverebbono una separazione *propter fornicationem* secondo il Vangelo, non il secondo coujugio in seguito dello spartimento. S. Giustino non ci ha detto, che questa donna era passata a novello marito; nè la donna poteva certamente pensarvi, trovandosi alla vigilia del martirio. Queste menzogne, e queste seduzioni formano la tradizione de' novatori!

Aurelio Antonino, e L. Aurelio Commodo; ed ove pur lo veggiamo con ugual franchezza condannar quel preteso matrimonio, dopo la dimission della prima moglie (*Legat. pro Christian.* p. 37.): Η αἷος τις ετεχθη, μενει, η εφ' ἑνι γαμῳ. Ο῾γαρ δευτερος, ευπρεπης εςι μοιχεια· ὃς γαρ αν απολυση, φησι, την γυναικα αυτου, και γαμηση αλλην, μοιχαται; *Vel ut natus est, unusquisque nostrum manet, vel nuptiis copulatur unicis. Secundae enim decorum quoddam adulterium est; qui enim dimiserit uxorem suam, et duxerit alteram, moechatur, inquit Dominus noster.* E qui soprattutto è da notarsi quel *ευπρεπης μοιχεια decorum adulterium*. Imperciocchè per legge civile reputavasi legittimo quel matrimonio, che la Legge Evangelica condannava com' adulterio. Ad Attenagora tien dietro Clemente Alessandrino, uom dottissimo, discepolo di Panteno, e maestro di Origene, il qual visse al cominciar del Secolo secondo, sotto l' Imperio di Severo, e di Antonino figliuolo. Eccone la di lui espressa testimonianza (Lib. II. *Stromat.* Cap. XXIII.) Ο῾τι δε γαμειν η Γραφη συμβουλευει, ουδε αφιςασθαι ποτε της συζυγιας επιτρεπει, αν-

τικρυς νομοτεθει· ουκ απολυσεις γυναικα, πλην ει μη επι λογῳ προρνειας· μοιχειαν δε ἡγεισθαι, το επιγημαι ζωντος θατερου των κεχωρισμενων. *Quod autem consulit Scriptura uxorem ducere, et nec a coniugio umquam permittit discedere, legem aperte constituit: Non dimittes uxorem praeter quam propter fornicationem: adulterium autem existimat coniungi matrimonio, vivo altero ex separatis.* Dunque è legge de' Cristiani, che l'un conjuge non si apparti dall'altro. È legge de' Cristiani, che la moglie non può dimettersi, salvo per la sola fornicazione. È legge de' Cristiani, che anche dopo la dimissione, fermo, ed immoto rimane il vincolo maritale, così che un nuovo conjugio non sarebbe ch' un adulterio. E onde niuna eccezione avesse potuto l'empietà de' novatori ritrovar in questa salda dottrina, soggiugne: *Qui autem dimissam accepit uxorem, moechatur eam; hoc est, cogit eam moechari. Non solum autem qui dimisit, est eius caussa, sed etiam qui eam suscepit, praebens mulieri peccandi occasionem. Si enim non suscepisset eam, reversa esset ad maritum.* Se il conjugio per l'adulterio vuolsi sciolto, con

qual dritto avrebbe potuto la donna dimessa far ritorno al suo marito?

Ma incalziamo sempre più questo potentissimo argomento, tratto dalla perpetua tradizione de' Padri Greci. A Clemente Alessandrino succede Origene, il quale menava suoi giorni nel principio del terzo secolo, imperando Alessandro di Mammea. Egli non potea con più squisita accuratezza dichiarar la verità cattolica, che nel Comentario al Capo VII. della Epistola di San Paolo a' Romani: *Si viventem adhuc priorem virum voluerit mulier relinquere, et alii sociari, adultera sine dubio adpellabitur. Nunc vero sicut quum moritur vir, libera est, et absoluta mulier a lege viri, ita et nos liberi facti sumus a lege, quae videbatur nobis dominari, tamquam vir.* Chi non vede in questo luogo espressa la mente di Origene, ch' oltre della morte, non v' ha altra causa che possa disciogliere il vincolo conjugale? Ma forse ancora è più stringente ciò, che ne adduce nel trattato in S. Matteo: *Διοπερ δε μοιχαλις εςι γυνη, καν δοκη γαμειςθαι ανδρι, ετι ξωντος του προτερου· οὕτως και ανηρ δοκων γαμέιν ωπολελυμενην. ου γαμει, κατα την του Σωτηρος ἡμων αποφασιν, ἐσον μοι-*

χευει. *Qua ratione adultera est mulier, quamvis legitime nubere videatur viro vivente : eadem ratione et vir, quamvis legitime accipere videatur dimissam ab aliquo viro, non accipit legitime, secundum sententiam Christi, sed magis moechatur, quasi alienam accipiens.* Or sì che il nodo è sviluppato. Imperciocchè per legge civile legittimo parea il secondo conjugio in seguito della dimissione, ma per legge di Cristo, ei dice, questo non è che un adulterio. E del pari nel trattato medesimo, ragionando di alcuni Vescovi, i quali avean lasciato libertà a una donna Cristiana di sposar un secondo marito, essendo il primo ancora in vita; manifestamente dice d' essere stata una cotal permissione affatto contraria al Vangelo; Ηδη δε παρα γεγραμμενα και τινες των ἡγουμενων της Εκκλησιας επετρέψαν τινα, ετι ζωντος του ανδρος, γαμεισθαι γυναικα, παρα τον γεγραμμενον μεταποιουντες, ἐν ω λελεκται: γυνη δεδεται, εφ᾽ ὁσον χρονον ζη ὁ ανηρ αυτησ· και το· αρα ουν μοιχαλις χρηματισειη γυνη γενομενη ανδρι ἑτερω ζοντος του ανδρος. *Scio quosdam, qui praesunt Ecclesiis, contra scripturam permisisse ali-*

quam nubere, viro priori vivente; et contra Scripturam quidem fecerunt dicentem: mulier ligata est, quanto tempore vivit vir ejus; et contra illud: Igitur vivente viro mulier ligata est, quanto tempore vivit vir ejus; et contra illud: Igitur vivente viro mulier vocabitur adultera, si fuerit cum alio. Qual cosa più chiara (1)?

Veniamo al gran Vescovo di Cesarea, metropoli delle chiese del Ponto, S. Basilio, che viveva nel quarto secolo, sotto l'imperio di Valente. Ecco le di lui precise parole (*Lib. de Virginitate*): Ουκ ακουεις

(1) Dimentico di se, e di ogni onore, non ebbe dubbio Filippo Melantone ne' suoi Luoghi Comuni di porre in mezzo questo testo di Origene, per dimostrar lecito il secondo connubio in seguito del divorzio; quando all'incontro dovea indi apprendere, che la indissolubilità del matrimonio è una dottrina pura Evangelica, e che le seconde nozze non sono lecite, che per la morte di uno de' conjugi solamente. Il Launojo, che fece sue queste merci di Melantone, non trovò riparo a spinger contro la cattolica dottrina Origene. Ma l'aver detto Origene con tanta precisione: SCIO CONTRA SCRIPTURAM PERMISISSE, e l'aver nel verso stesso replicato: CONTRA SCRIPTURAM FECERUNT, avrebbe dovuto arrestare ogni temerario. Anche questa Melantoniana *fallendi*, *mentiendique libido* (come la chiamò Monsignor Lindano, Vescovo di Ruremenda) entra nella serie dell'empia tradizione de' nostri novatori.

δε ὁτι και ὁ απολυμενην γαμων μοιχαται ; ει γαρ και απολελυται δι αιτιαν , αλλα ζη αυτης ὁ ανηρ : *Non audis , quoniam qui dimissam duxerit, moechatur? Etsi enim pro culpa dimissa est , vivit tamen vir eius.* Ond'è , che altrove (*Epist. CCXVII. Can. LXXVII.*) condanna espressamente ad una penitenza settennale il marito, ch'essendosi separato dalla moglie, si fosse con altra legato : *Ὁ μὲν τοι καταλιμπανων τους νομιμως αυτως συναφθεισαν γυναικα , και ἑτεραν συναγομενος , κατα την του κυριου αποφασιν , τῳ της μοιχειας ὑποκειται κριματι*; *Qui relinquit legitime sibi copulatam mulierem , et aliam ducit, ex Domini sententia , adulterii iudicio subiicitur* (e quindi soggiugne la penitenza): *Sed statutum est Patrum nostrorum canonibus , ut ii anno fleant , biennio audiant , triennio substernantur, septimo consistant cum fidelibus, et ita oblatione digni habeantur , si cum lacrymis poenitentiam egerint.* E per vieppiù dichiarare a un punto stesso, e confermare la cattolica verità , dopo d' aver parlato del marito ripudiante, passa alla donna ripudiata , e scrive (*Epist. CXCIX. Can. XLVIII.*) , che quali siensi giusti , o ingiusti i motivi del

suo ripudio, deve a suo giudizio rimaner nella continenza: *Quae a marito relicta est, mea quidem sententia manere debet.*

Ma prima di uscir dal quarto secolo della Chiesa, io non posso affatto contenermi dal non produrre in mezzo la testimonianza di San Giovan Crisostomo, che fu il principal lume, ed ornamento di Oriente; anche perchè si possa dal di lui gravissimo detto prender pruova de' sentimenti e della Chiesa di Antiochia, di cui fu Sacerdote, e della Chiesa di Costantinopoli, di cui fu Vescovo. Ecco come dirittamente ragiona (*Hom. XVII. in Matth.*) dell' uom, che ripudiato avesse la moglie per causa di adulterio: *Ille etsi alteram non duxerit, hoc ipso se constituit criminis reum, quod adulteram fecit ex coniuge* (la quale era ad altro maritata); *Hic vero accipiendo alienam, adulter effectus est. Nequaquam enim mihi referas, quia illam alter eiecit, nam* και εκβληθεισαμενει του εκβαλλοντος ουσα γυνη; *expulsa quoque uxor, esse eius qui eam expulit, perseverat.* Dunque secondo la mente del Santo Vescovo, anche la moglie

ripudiata per adulterio, persevera di esser moglie di colui, che ripudiolla. Dunque il vincolo, e l'alleanza maritale, anche nel caso di adulterio è tuttavolta sussistente.

Ma bastino questi tra' Padri di Oriente, onde dileguisi a un tratto la calunnia di coloro, che o per impudenza, o per ignoranza allegano, essersi la costante tradizione della Chiesa Orientale, appartata dalla tradizione Occidentale. Non v' ha dubbio, che prima che surti fossero degli errori, e pubblicata avesse la sua definizione la Chiesa su di ciò, non vi mancaron de' Greci, che poco appunto si espressero nelle loro opere (1); ma egli

---

(1) Il discordamento di pochi padri Orientali punto non turba la verità. Conciossiachè in cose anche di maggiore importanza, troviam de' dispareri, prima che dalla Chiesa emanata si fosse diffinitiva sentenza. Tutta volta ad esser giusti, altro pronunziar non possiamo di questi Padri, se non che avendo scritto fuori di controversia, non usarono quella precision di linguaggio, che hanno altri serbata in tempo di contrasto. Il giudizio non sarà mai regolare, se non si ascoltino i Padri. Teodoreto Vescovo di Ciro (*Orat. IX. de Legib.*) rapportando le parole del Signore: *Quicumque dimiserit etc.*, soggiunge: *Quibus verbis Dominus cetera*

è vero altresì, siccome abbiam dimostrato, che le Chiese più illustri di Oriente,

---

uxoris vitia ferri iubet, sive loquax sit illa, sive temulenta, sive conviciosa; sin vero leges nuptiarum transiliat, tunc denique copulam solvi iubet. Ma non è questa forse la comune dottrina de' Padri, che sol sia lecita la separazione, quando coll'adulterio trasgredita si fosse la fede coniugale? E dove qui parlasi di secondo conjugio, così che sospettar si possa di scioglimento? Nè la espressione *copulam solvi* deè punto alterar il senso di Teodoreto. Conciossiachè anche i Padri del Concilio del Frioli non dubitarono adoperare il *solvere* nel manifesto significato di *separare* (*Can. X.*): *Resoluto, fornicationis caussa, iugali vinculo, non liceat viro, quamdiu adultera vivit, aliam uxorem ducere*; ove il divieto del secondo connubio affatto rigetta ogni sospetto di dissoluzione. Molto meno ha egli bisogno d' interpetrazione il testo di S. Gregorio di Nazianzo, che pur ci oppongono i moderni Melantoniani. Ecco le di lui parole (*Orat. XXXI.*): *Lex omnes ob caussas libellum dat repudii. At Christus non ob omnes; sed ab impudica tantum, et adultera uxore, viro separari permittit; reliquis in rebus autem animi aequitate, ac patientia uti iubet.* Come poteva più precisamente esprimersi il Santo Vescovo? Egli non ammette qui nuovo matrimonio, così che intenda esser permesso sciogliere il vincolo maritale per causa di fornicazione: ma semplicemente insegna nel puro senso Evangelico, che i Giudei per qualunque causa davano il libello del ripudio, ma che Gesù Cristo aveva ristretto la giusta causa della separazione al solo caso dell'adulterio. Oltrechè ei anche ne' suoi carmi palesa la sua sana dottrina (*Carm. II. de laud. Virginit.*):

e i Padri più antichi, e più celebri, non convennero, che nella stessa dottrina de'

Prospice quanta premant servos incommoda carnis.
Femina non parva mercatur dote maritum,
Quodque etiam gravius, vitiosum saepe, et inertem,
Rursus emenda viro coniux; nec moribus illa
Praedita saepe bonis: quaesita, attractaque pestis,
Pestis, QUAM NULLA LICEAT RATIONE FUGARE.

Rimane da vendicarsi la dottrina di S. Epifanio Vescovo di Salamina (*Haeres. LIX.*). Ma d' onde riconosciamo la mente di lui? Da un testo, che grida pietà per le depravazioni degli amanuensi? Eccolo: *Cui mortua una non sufficit, quum ex occasione aliqua stupri, adulteriique, aut alterius flagitii, divortium fecerit cum ea, is si alteram uxorem duxerit, aut alteri viro mulier nupserit, sacrarum litterarum auctoritas ob omni culpa illos absolvit, neque ab Ecclesia, aut aeterna vita reiicit, sed propter imbecillitatem tollerandos existimat. Non ita tamen ut duas simul, superstite altera, habeat uxores; sed ut ab una separatus, alteram sibi legitime, si velit, adiungat.* Io non dubito, che quand' anche attender vogliasi così, come giace il testo, pare che non faccia egli parola di altre nozze, vivente un de'conjugi, ma sì bene di seconde nozze dopo la morte della moglie, colla quale si era divorziato. E bene sta quel *propter imbecillitatem tollerandos existimat*, perciocchè riguardavansi a quel tempo le seconde nozze *post mortem coniugis*, come contrarie all' onestà, e alla continenza. Ma perchè brigar su d' un testo evidentemente magagnato, quand' abbiam ivi stesso la pura e precisa dottrina di S. Epifanio? *Scriptum est* (ei soggiugne num. 6.): *mulier alligata est nuptiis, quanto*

Padri di Occidente (1). Forse che seguirem noi uno, o due de' posteriori Greci, il di cui parlare sembra alquanto oscuro, per dipartirci e dall' antica fede Orientale, e dall' antica, e sempre costante fede di Occidente? E che? Non sappiam noi forse ciò, che ad altro proposito diceva Vincenzo Lirinese (*Commonit.* Cap.

---

tempore vivit vir eius : si autem mortuus fuerit vir, libera est : cui vult nubere. Quo quidem declarat, post viri obitum, ab omni illam peccato liberam esse, adeo ut contradicere nemo audeat. Dopo questo detto, chi ardirà di chiamar in quistione la dottrina cattolica di S. Epifanio?

(1) I novelli Melantoniani appoggian molto in S. Basilio, ed io infra tutti S. Basilio oppongo alla temerità loro; come quello che apertamente spiega il vero senso, nel quale usa talvolta il vocabolo di divorzio, e di dissoluzione. Eccone le di lui parole (Epist. CCCXLVI.): *Et certe propter coniugis divortium dolere, donum est et ipsum a Deo datum iis, qui rem recte, et cum iudicio reputant; multos equidem novi, qui DISSOLUTIONEM ILLAM COHABITATIONIS incongruae, et parum aptae, non aliter amplexi sunt, quam gravissimi cuiusdam honoris abiectionem.* Oltrechè, se quand' anche la morte liberato avesse alcun de' conjugi dal primo ligame, riputava il S. Vescovo indegne le seconde nozze, come può uomo immaginare, ch' abbia potuto egli approvarle, vivi essendo entrambi? *Audiant viri* (Serm. XIX.), *audiant feminae, quomodo maiori in pretio etiam apud bruta animantia sit viduitatis castitas, quam repetitarum nuptiarum indignitas.*

XVIII.) *Omnes vere Catholici novecrunt, se cum Ecclesia doctores recipere, non cum doctoribus, Ecclesiae fidem deserere debere?*

Or poi ben comprendo, che superflua cosa sarebbe ella, anzi che vana, il percorrere anche l' Occidente per discovrire qual sia stata la mente de' Padri Latini. Conciossiachè ognun sa, che la Chiesa Occidentale non ha professato altra, che la stessa dottrina perpetuamente. Ma pure pregio dell'opera io stimo contro la pravità delle nuove opinioni, produrre in mezzo anche le testimonianze di costoro. Uno de' più illustri monumenti del primo secolo della Chiesa è quello de' Canoni Apostolici di San Clemente Romano, il quale diede il capo, e 'l sangue per la fede Cristiana nell' anno terzo dell' Impero di Trajano. L' autorità di questi è stata mai sempre in tanta estimazione presso gli antichi, che Tertulliano, e S. Attanasio non dubitarono annoverarli tra' Libri agiografi, e S. Giovanni Damasceno (*Lib. IV. de fide Orthodoxa*) gli ammise tra i Libri della Sacra Scrittura. In questi dunque è ordinato, doversi privare della Cristiana comunione coloro, che dimessa la

moglie, ne meuino altra: (Can. XLVII.) *Si quis laicus suam a se uxorem* εκβαλλων *abiiciens*, ἑτεραν λαβη *alteram duxerit*, η παρα αλλου απολελυμενην, *aut ab alio dimissam*, αφοριζεσθω *a communione segregator* (1). Che più chiaro? Ma sentiamo incontanente Tertulliano, il qual vivea dopo l'anno dugentesimo del Signore, e la di cui testimonianza debb' esserci considerabile. Dispntava fortemente Marcione, che Cristo erasi contrapposto a Mosè; poichè Mosè aveva permesso il divorzio, e Cristo avevalo vietato. Or a quest' empio e scaltro dottore risponde dirittamente Tertulliano, che il Figliuol di Dio non aveva contraddetto il divorzio, nel quale fosse concorsa la giusta causa, che è l'adulterio: ma che avea sì bene proibito il secondo conjugio dopo il divorzio (Lib. IV. advers. Marcion. Cap. XXXIII): *Dico enim Christum conditionaliter tunc fecisse divortii prohi-*

---

(1) I Greci non potendo altrimenti disbrigarsi dalla forza di questo Canone, cercano interpetrarlo della donna ripudiata *αναιτιως*, *αλογως*, *μη κατα νομους*, *sine causa*, *sine ratione*, *nec secundum leges*. Ma quest' è violentare il testo.

bitionem, si ideo quis dimittat uxorem, ut aliam ducat: *Qui dimiserit* (*inquit* Luc. XVI.) *uxorem, et aliam duxerit adulterium committit, et qui a marito dimissam duxerit, aeque adulter est*. Ma non mai tanto chiara riluce la dottrina di Tertulliano sulla fermezza del nodo maritale, quanto in mezzo alle tenebre de' suoi errori. Conciossiachè traboccato egli nella eresia di Montano, che condannava le seconde nozze in seguito del conjuge morto, tanto innanzi inoltrossi nell'errore, che non seppe ricavare altronde un peso alla sua falsa opinione, che dalla dottrina salda, e fondata delle nozze interdette in seguito del ripudio (*Lib. de Monogam. Cap. X.*): *Si repudiata, quae per discordiam, et anima, et corpore separata est, tenetur inimico, nè dicam marito,* (ecco la dottrina cattolica, che non ammetteva quistione a' tempi di Tertulliano, la quale tanto più riman per lui assodata, quanto che da questa incontrastabile cavar presume un altra scopertamente falsa) *quanto magis illa, quae neque suo, neque mariti vitio, sed Dominicae legis eventu a matrimonio non separata, sed relicta, eius erit etiam defuncti, cui*

etiam defuncto concordiam debet (1)?

Lasciamo Tertulliano, e l'error di lui, e volgiamo il pensiero al Concilio di Elvira, ragunato dopo l'anno CCLII. non guari innanzi la persecuzion mossa da Diocleziano, e Massimiano contro la Chiesa di Dio. Importa invero assai l'autorità di questo consesso, sì per la veneranda antichità sua, sì perchè constituito da uomini sapientissimi, e di consumata virtù, tra' quali Osio Vescovo di Cordova, ch'aveá reso lume nel Concilio Niceno, e che

---

(1) Appena sarà credibile che la impudenza di un de' nostri novatori (A. C.) sia fino giunta a produrre un testo mozzo di Tertulliano in questi termini: *Habet itaque et Christum adsertorem iustitia divortii.* Siamo nel debito di opporre alla seduzione il luogo stesso di Tertulliano, onde vegga ognuno con quali vergognosi mezzi si cerca fino della verità formarne una menzogna. Tertulliano in quel luogo (Lib. IV. Cap. 34.) è tutto occupato nel dimostrare a Marcione, che il figliuolo di Dio non erasi opposto a Mosè; che sì bene da Cristo, come da Mosè era stata ammessa *iustitia divortii* la giusta causa del divorzio, cioè l'adulterio; e che la proibizione di Cristo non cadde sopra il divorzio, quando fossevi la giusta causa, ma solo sulla condizione, *ne aliam ducerent*, perciocchè *manente matrimonio nubere, adulterium est*. Onde conchiude: *Habet itaque et Christum adsertorem iustitia divortii.*

Sant'Attanasio nell'apologia della fuga sua, appella *uomo santissimo*, *e di sommi meriti per la Chiesa di Dio*, e Valerio Vescovo Cesaraugustano, il quale per la confession di Cristo lasciò la vita in esilio. Or a chi non è noto, che i Padri di questo rispettabil Concilio riguardaron la perpetuità del nodo conjugale colla inibizione delle seconde nozze alle femmine, vivente il marito, anche per causa di adulterio? *Femina fidelis* (è il Can. IX. del Concilio), *quae adulterum maritum*

Tam hinc confirmatur ab illo Moses, ex eodem titulo prohibens repudium, quo et Christus, si inventum fuerit in muliere negotium impudicum; nam et in Evangelio Matthaei: qui dimiserit inquit uxorem suam praeter caussam, adulterii facit eam adulterari: aeque adulter censetur et ille, qui dimissam a viro duxerit. Dunque siccome in questo luogo, così mille volte altrove Tertulliano chiama espresso adulterio il secondo connubio dopo la dimissione. Sono di lui parole (Lib. de Monogam. Cap. IX.): *Sive per nuptias, sive vulgo alterius viri admissio adulterium pronuntiatur a Deo*. E comentando le parole dell'Apostolo di esser liberata la moglie dalla legge del marito colla morte di lui, soggiugne (Ibid. Cap. XI.) *per mortem utique, non per repudium facta solutione: quia repudiatis non permitteret nubere adversus pristinum praeceptum*. Ecco smascherata la seconda menzogna, che forma l'empia tradizione de'novatori.

reliquerit fidelem, et alterum duxerit, prohibeatur ne ducat. Si duxerit, non prius communionem accipiat, nisi, quem reliquerit, prius de saeculo exierit, nisi forte necessitas infirmitatis dare compulerit. Ognun sa; che la giusta causa di abbandonar il marito ella è l' adulterio; e pure nel caso di adulterio vieta il Canone il passaggio ad altro marito, *prohibeatur ne ducat*. Che se poi la donna punto la voce della Chiesa non attenda, vuol il Concilio, che sia separata dall' unità, e dalle preghiere de' fedeli, *non prius accipiat communionem*, salvo se fosse morto il primo marito, che lasciato avea (e allor la Chiesa per certa pia economia tenea per rato il secondo matrimonio), o pur se nel render l'ultimo spirito, tocca da pentimento avesse dimandata la grazia della riconciliazione, colla profferta di lasciar l'uomo, cui erasi accoppiata, vivente il marito.

Ma rinforziamo l'argomento coll' autortià del pari grave d' un' altro Concilio, celebrato in Milevi l' anno del Signore CCCCXVI. cui intervenne il gran lume delle Chiese di Affrica S. Agostino. In questa veneranda assemblea dichiararon i Vescovi, essere

pura dottrina del Vangelo, e degli Apostoli, che non possan passare a nuovo conjugio, nè i dimessi dalle mogli, nè le dimesse da' mariti. E poichè sembrò loro doversi all' uopo dimandare il soccorso di una legge Imperiale, che fosse al Vangelo consentanea, giudicaron perciò non chieder altro, che la rivocazione delle leggi secolari, come contrarie alla Scrittura (Can. XVII.): *Placuit ut secundum Evangelium, et Apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri coniugantur: sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur, in qua caussa legem Imperialem petendum est promulgari* (1).

A' decreti dei Concilj consone sono le asserzioni de' Pontefici. Conciossiachè in

---

(1) Questa ordinanza medesima, confermata da CCXVII. Padri Cartaginesi fu inserita nel Codice de' Canoni della Chiesa Affricana coll' argomento: *περι των τους ανδρας, η τας γυναικας απολυοντων, ινα ουτως μενωσιν, de his qui uxores, aut quae viros dimittant, ut sic maneant.* Veggasi Cod. Eccles. Afric. *Can. CII.* -- Concil. African. apud Dionysium Exiguum *Can. LXIX* -- Concil. Carthagin. apud Zonaram *Can. VI* -- Concil. Carthag. apud Balsamonem *Can. CV.*

in questa età medesima abbiamo una insigne testimonianza d'Innocenzo I. Pontefice nella Epistola ad Esuperio Vescovo di Tolosa (*Cap. VI.*), ove dichiara adulteri tanto i conjugi dimittenti, che i dimessi, se altre nozze attentassero: *De his requisivit Dilectio tua, qui interveniente repudio, alio se matrimonio copularunt: quos in utraque parte adulteros esse, manifestum est. Qui ergo vel quae, viro, vel uxore vivente, quamvis dissociatum videatur esse coniugium, ad aliam copulam festinarunt, neque possunt adulteri non videri secundum id quod legimus in Evangelio*: qui dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, moechatur; *ideo tales a communione fidelium volumus abstinendos.*

Nitido nella guisa medesima, e vigoroso è il parlar de' Santi Vescovi della Chiesa. Imperciocchè S. Ambrogio, che sedea nella Cattedra di Milano, non meno tuonava in quella parte d'Italia, che giusta il Vangelo, vivente il marito, non era che un adulterio il secondo connubio (*Lib. I. de Abraham* Cap. VII): *Nemo sibi adblandiatur de legibus humanis. Vinctus es uxori, noli quaerere solutionem, quia*

non licet tibi, uxore vivente, uxorem ducere. Nam et aliam quaerere, quum habeas tuam, crimen est adulterii; hoc gravius, quod putas peccato tuo auctoritatem lege quaerendam (1).

Non altrimenti gridava dall' altra banda il gran Vescovo d' Ippona S. Agostino. Egli siccome dichiarato avea nel Trattato IX. in S. Giovanni, di essere una confession cattolica, che il matrimonio era da Dio, e 'l divorzio dal diavolo: *Qui bene eruditi sunt in fide catholica, noverunt, quod Deus fecerit nuptias, et sicut coniunctio a Deo, ita divortium a diabolo*: Così in tutte le sue opere tant' altamente occupossi nello sviluppare la verità [illegible]

---

(1) I novatori vorrebbon trarre S. Ambrogio al lor empio partito sull' appoggio, ch' abbia scritto (*Commentar. in Epist. I. ad Cor.*) esser lecito menar altra moglie per causa di fornicazione. Ma ei bisogna che fosse lo più ignorante del mondo, chi per poco suppor volesse S. Ambrogio autor di questo Comento. La diversità dello stile, le epoche de' racconti, la contrarietà delle genuine dottrine del Santo Dottore, e mille altre pruove, hanno già da lunga pezza posto tra le cose giudicate, che quest' opera sia d' Ilario Diacono, infetto della eresia Luciferiana. Sant' Agostino che ne adduce qualche pezzo, espressamente ne nomina Ilario per autore.

Evangelica, che sarebbonsi da produrre interi libri per ammirarne la sollecitudine: *Huius procul dubio Sacramenti* (son precise parole di lui *Lib. I. de Nup. et concupisc. Cap. X.*) *res est, ut mas, et femina connubio copulati, quamdiu vivunt, inseparabiliter perseverent. Hoc enim custoditur in Christo, et Ecclesia, ut vivens cum vivente in aeternum nullo divortio separetur.* E altrove (*Lib. de Bono coniug. Cap. VII.*): *Interveniente divortio, non aboletur illa confoederatio nuptialis, ita ut sibi coniuges sint, etiam separati; cum illis autem adulterium committant, quibus etiam fuerint post suum repudium copulati, vel illa viro, vel ille mulieri.* Nuovamente (*Lib. II. de conjugiis adulterin. Cap. V.*): *Licite dimittitur coniux ob caussam fornicationis, sed manet vinculum prioris. Propter quod fit reus adulterii qui dimissam duxerit, etiam ob caussam fornicationis.* Quindi enarrando le parole dell' Apostolo, *mulier vivente viro adligata est legi*; pieno di zelo alza la sua voce: *Haec verba Apostoli, toties repetita, toties inculcata, vera sunt, viva sunt, plena sunt. Nullius viri*

posterioris mulier uxor esse incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem desinet uxor prioris, si moriatur vir eius, non si fornicetur. Pari forma et vir adligatus est, quamdiu mulier eius in corpore est. Unde si vult dimittere adulteram, non ducat alteram, ne quod in illa culpat, ipse committat. E finalmente (*Homil. XLIX.*): *Audite charissimi, membra Christi, et matris catholicae filii, audiant omnes, omnes timeant, nemo contemnat. Non vobis licet habere uxores, quarum priores mariti vivunt; nec vobis, feminae, habere viros licet, quorum priores uxores vivunt* (1).

Al beatissimo Vescovo d'Ippona vien

---

(1) Nella Chiesa Affricana per testimonianza di S. Agostino (*Lib. de fide, et Oper. Cap.* 1.) era negato il battesimo agl'infedeli, che in seguito di divorzio, attentato aveano nella infedeltà stessa un secondo matrimonio, se prima non avesser data ferma parola di sciogliere quella seconda unione. Una severità cotanto austera cogl'infedeli, ci dà bene a intendere, quale sia stata la disposizione della Chiesa co' fedeli: *Non admitti ad baptismum, qui, dimissis uxoribus, alias duxerint, vel feminas, quae, dimissis viris, aliis nupserint; quia haec non coniugia, sed adulteria esse, Dominus Christus sine ulla dubitatione testatur.*

da presso il Santo Dottor Girolamo, che al medesimo tempo vivea. Consultato egli dal Sacerdote Amando, se una donna, che abbandonato avea il marito per conto di ribalderia, e nefandezza, e che era stata violentata anzi a sposar altr' uomo, potesse alla partecipazione de' Sacramenti essere ammessa, senza esitanza risponde (*Epist. ad Amandum*): *Omnes caussationes Apostolus amputans, apertissime definivit, vivente viro esse adulteram mulierem, si alteri nupserit. Nolo mihi proferas raptoris violentiam, matris persuasionem, patris auctoritatem, propinquorum catervam, servorum insidias, damna rei familiaris. Quamdiu vivit vir, licet adulter sit, licet flagitiis omnibus coopertus, et ab uxore propter haec scelera derelictus, maritus eius reputatur, cui alterum maritum accipere non licet. Ergo et ista soror, quae ut dicit, vim passa est, ut alteri iungeretur, si vult Corpus Christi accipere, et non adultera reputari, agat poenitentiam, ita dumtaxat, ut secundo viro, qui non appellatur vir, sed adulter, a tempore poenitentiae non copuletur.*

Or comechè dopo questa non interrotta serie di contestazioni, vana sarebbe ogni altra ricerca: pure perchè sempre costante scorgasi la tradizione sino al general Concilio di Trento, non sarà per avventura dispendio dell'opera, percorrere rapidamente ciascuna delle rimanenti età, che lo precedettero. Ed in quanto al secolo VI. basta in vero la testimonianza di San Primasio Vescovo di Adrumento in Affrica, il quale vivea a tempo del quinto Sinodo circa l'anno del Signore DL. (*Comment. in Ep. I. ad Cor.*): *Quod si discesserit maneat innupta. Non ita discedere, ut alii nubat. Si discesserit, alii non nubat. Quod si dormierit vir eius, libera facta est a vinculo coniugali secundum legem. Si nec tunc se potuerit continere, cui voluerit nubat tantummodo in Christo.* Dopo il quale presentasi il Venerabile Beda, illustre, e fedele testimonio della cattolica dottrina del suo tempo (*Lib. II. in Cap. X. Marci*): *Si vir uxorem dimiserit, quod caussa fornicationis permittitur, maneat sine uxore.* Ma havvi altro d'avantaggio, che noi da lui impariamo; ciò è che quest' era la incontrastabile dottrina della Chiesa

d' Inghilterra, rinfiancheggiata anzi dal Concilio quivi celebrato l'anno DCLXIII. (Can. V. ap. Bed. *Hist. Anglic. Lib. IV. Cap. V.*) : *Si quisquam propriam expulerit coniugem, legitimo sibi matrimonio coniunctam, si Christianus esse recte voluerit, nulli alteri copuletur, sed ita permaneat, aut propriae reconcilietur coniugi.* Nè diversa senza dubbio fu la dottrina della chiesa di Aquileja nel secolo ottavo. Idoneo mallevadore ne chiamo il Concilio di Frioli, celebrato l' anno DCCXCI., ove fu solennemente detto da' Padri, che il marito, anche dimessa la moglie per la ragion che sta nel Vangelo, non può prenderne altra, finattantochè ella viva l'adultera (Can. X.) : *Placuit, ut, resoluto fornicationis caussa iugali vinculo, non liceat viro, quamdiu adultera vivit, aliam uxorem ducere.*

Apre il secolo nono Pascasio di Corbeja, uom dottissimo, che fioriva da indi intorno l'anno del Signore DCCCXX. (Lib. IX. in Matth.) : *Quamvis licite dimittatur uxor ob caussam fornicationis, manet tamen vinculum prioris coniugii, propter quod fit reus adulterii,*

qui dimissam duxerit, etiam ob caussam fornicationis, aut vir dimissus, si aliam acceperit. In questo secolo medesimo rende chiara testimonianza per la Chiesa Germanica il Concilio di Triburia dell'anno DCCCXCV. dal quale fu bandito, che ad ogni modo non prenda altra moglie il marito, vivendo la prima, da cui siesi separato per causa di adulterio (Can. XLVI.): *Maritus vero quamdiu ipsa vivat, nullo modo alteram ducat.* Ne' somiglianti termini espresso veggiamo il Can. XII. del Concilio di Nantes nel principio del secolo decimo: *Si cuius uxor adulterium perpetravit, et hoc a viro deprehensum fuerit, et publicatum, dimittat uxorem, si voluerit, propter fornicationem. Vir vero eius, illa vivente, nullatenus aliam accipiat.*

Viene innanzi infra tutti nel secolo undecimo Lanfranco arcivescovo di Canterbury, quell'uomo Santissimo, che nel Concilio Romano, celebrato l'anno MLIX, disputò con tanto nerbo di eloquenza contro Berengario eresiarca, che confuso questi non potè temperarsi dal gittare i suoi libri colle proprie mani nel fuoco. Egli dunque interrogato da Tomma-

so Vescovo di York sul proposto argomento, così gli risponde (*Epist. X. ad Thomam Episc. Eboracensem*): *De his autem, qui uxores desponsatas caussa fornicationis relinquere, aliasque sibi coniungere volunt, Dominus Jesus Christus, quid sentiendum sit, in Evangelio secundum Marcum, apertissime dicit: quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam, et si uxor dimiserit virum suum, et alium duxerit, moechatur. In his verbis Dominicis luce clarius liquet, quia vivente viro, vel uxore, extraneam copulam quaerere, nulli eorum licet.*

A Lanfranco successe nella Cattedra di Canterbury il degno discepolo Sant'Anselmo. Nè sonora di meno fu la voce di lui (*Enarrat. in Matth. Cap. V.*): *Hic autem praecepit Dominus non dimittere uxorem, nisi tantum excepta caussa fornicationis. Si enim ipsa ruperit legem coniugii, potest eam homo a se separare, ut commixtionem illam auferat sibi, quam violavit. Sed tamen Sacramentum coniugii remanet, ut non aliam ducat.* E di nuovo (*in Matth. Cap. XIX.*): *Sola fornicatio est caussa*

separationis. Et quia vinculum coniugii remanet, ideo addit: Et qui dimissam duxerit, moechatur; accipientem terret, quia adultera non timet opprobrium.

Siegue il XIII. secolo, illustre sopra ogni altro per l' uomo singolare, che fece luce alla Chiesa Cattolica, S. Tommaso di Aquino, la di cui voce importa assai ascoltare (*Sum. Quaest. LXII. Art.* 8.): *Nihil adveniens supra matrimonium, potest ipsum dissolvere, et ideo adulterium non facit, quin sit verum matrimonium; manet enim inter viventes coniugale vinculum, quod nec separatio, nec cum aliqua iunctio potest auferre: et ideo non licet uni, altero vivente, ad aliam copulam transire*. Nè lascerò addietro l'argomento, che dalla ragion cava il profondo Dottore: *Nullus ex peccato debet reportare commodum; sed reportet, si liceret adulterae ad aliud magis desideratum connubium transire, et esset occasio adulterandi volentibus alia matrimonia quaerere. Ergo non licet aliam copulam quaerere, neque viro, neque uxori.*

Ma a qual prò dilungarci d' avantaggio in tempi, ne' quali era ella questa

una dottrina universale? Per verità era dolentissima la Chiesa Cattolica Romana, che quantnnque così precisa fosse la dottrina del Vangelo, e sì manifesta la tradizione de' Padri (tanto comune ne' primi secoli anche alla Chiesa di Oriente, quanto perpetua sempre nell' Occidente) pure punto non si scuotessero i Greci ad abbandonar alla perfine l'usanza di disciogliere i matrimonj per causa di adulterio. Ond' avvenne, che nel Concilio Ecumenico di Fiorenza, celebrato l' anno del Signore MCDXXXVIII. non così tosto emanata erasi la definizion della fede, e soscritta da tutti i Vescovi generalmente e Latini, e Greci, che Papa Eugenio IV. coltane l' opportunità, così imprese con paterna sollecitudine ad esortare i Greci, (*Ses. XXV.*): *Nos fratres, Dei beneficio sumus coniuncti. Quoniam ergo arcanis Dei iudiciis ego sum inter vos membra caput, debeoque qualitercumque admonere, et consiliis instruere ad ea, quae videntur pietatem, et Ecclesiam nostram constabilire, propono vobis aliqua, ut fratribus, ut Ecclesiarum Doctoribus. Et primo dico, omnes conqueri de separatione matrimoniorum,*

idque correctione indiget. E quindi nel decreto per la instruzion degli Armeni fu in espressi termini dichiarato: *Quamvis ex caussa fornicationis liceat thori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est; quum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit.*

E questa è la pura, e sincera tradizione Apostolica, perpetuata, e custodita fino al secolo decimosesto (1), quando la Chiesa solennemente congregata in Trento per con-

---

(1) Due anni prima di uscir in campo Lutero, scrisse Erasmo di Roterdamo (Adnot. ad VII. Cap. Ep. 1. ad Cor.) che la donna, *quae alteri viro sui fecit copiam, iam uxor esse desiit; et matrimonii ius ademit sibi divisa carne, cum Deus unam et indivisam esse voluit.* Onde conchiudeva: *Inter Evangelicos una dumtaxat caussa dirimit coniugium, hoc est violata coniugis fides.* La Facoltà di Parigi, messo in disamina il libro, condannò la di lui dottrina nel 1526. *Hae propositiones, quatenus per eas praetendi videtur Matrimonium per adulterium dissolvi quoad vinculum, haereticae sunt. Est enim vinculum matrimonii iure divino indissolubile, ut ad Corinthios scribens Apostolus demonstrat, quum inquit: His qui matrimonio iuncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere; quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Et rursum: Mulier adligata est legi, quanto tempore vir eius vivit etc.* Erasmo a giustificarsi della imputata eresia diede fuora una sua *Apologia*. E che? forse mett'ei in

dannare gli errori, e le bestemmie di Lutero, e di Calvino, la strinse, e suggellò

---

dubbio la dottrina cattolica? Se un menomo appoggio in contrario avesse avuto lo scaltro, ed ingegnoso uomo sulla tradizione, forse non avrebbe sostenuto il suo detto? Ma egli lungi dall' impugnarla, la riconosce, e la conferma, purgandosi di non aver intese quelle proposizioni per la separazione quoad vinculum, ma solo quoad thorum, et cohabitationem. Che che sia della di lui mente nello scriver le *Annotazioni*, certo che la sua *Apologia* è una luminosa testimonianza della verità, ed io non posso far a meno di non rapportarne qui un pezzo, ad eterna confusione de' nostri meschini novatori: *Revera nihil minus cogitabam illa scribens, quam quod interpretantur. Sentio eam desiisse uxorem, quae se praestitit indignam uxoris nomine, et coniugii commodis: sicut filius abdicatus negatur esse filius, quod amiserit ius filii; et hominem exuisse dicimus eum, qui vehementer est inhumanus: id autem me sentire declarant verba quae subiicio. Et Matrimonii ius ademit sibi. Ius autem coniugii est individua vitae societas, tectum, mensa, et lectus communis, rei familiaris in partem administratio, fortunarum omnium consortium cet. Haec quae perdidit sua culpa, quaeso quid habet uxoris? Quod si verba tantum offendunt, non abhorruerunt a talibus sacri Doctores, quorum Chrysostomus in I. ad Cor. Epist. Cap. VII. ita loquitur*: Rursus illic quidem post fornicationem vir non est vir: hic vero etiam si cultrix idolorum fuerit mulier, non tamen perdit ius viri cet. *Ecce virum vocat, et non virum, qui excidit a fructu coniugii cet. Tamen ita tempero sermonem, ut quod dico dirimi Matrimonium, ac fieri divortium, de separatione thori possit intelligi, nec ullum admisceo verbum, quo ius factum iterandi coniugii.*

colla sua Dogmatica definizione (*Sess. XXIV. Can. VII.*): *Si quis dixerit, Ecclesiam errare cum docuit, et docet, iuxta Evangelicam, et Apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum matrimonium non posse dissolvi, et utrumque etiam innocentem, qui caussam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere, moecharique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam quae dimisso adultero, alii nupserit, anathema sit.* Se dunque la Chiesa universale, adunata in Concilio, ha con canone dogmatico definito, che la dottrina della indissolubilità del matrimonio per causa di fornicazione, è una dottrina Evangelica, ed Apostolica, siccome egli ora non è, che un dogma di fede, così non è, che una manifesta eresia l'impugnarlo.

Ecco, o Attellio, dove in ultimo va ad urtar la nequizia di chi contro l'universal sentimento, che sempre ha tenuto, e tiene la Cattolica Chiesa, presume d'interpetrare le Divine Scritture.

CAP. VII.

Scrive l'Autore (pag. 16.), che la replica del Signore agli Apostoli : Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est, *fu un tacito rimprovero di non aver essi compreso, che non era la sola fornicazione, ma ogni altra causa ugualmente grave, la quale poteva dar occasione al divorzio, e che per darne poi un esempio, usò il decente gergo dell' Eunuchismo.*

Ella è veramente cosa da sorprendere, che dalla prima promulgazione del Vangelo sino a questa infelice età nostra, tra i più spietati nemici della Chiesa, e tra innumerabili seduttori, niuno vi sia stato, cui per avventura fosse venuta in mente una stranezza di sì fatto conio su di un testo, che per la sua natural semplicità pareva, che avesse dovuto scanzar ogni contraddizione. Ma nulla sfuggir potea all' inverecondia dell'autore! Basta a noi non per tanto produrre solo il passaggio Evangelico per ismentir la calunnia. Avea Gesù Cristo detto a Farisei: *Dichiaro io a voi, che chiunque dimette la moglie adultera, e ne toglie altra, diviene un adultero*. E gli Apostoli al sentir di primo slancio questa legge, punto non poteron temperarsi dal replicar al Si-

gnore: *Si ita est caussa hominis cum uxore, non expedit nubere.* Ch'è quanto dire: Se il ritener la moglie adultera è gravosa cosa, se il ripudiarla, e torne altra, è un adulterio manifesto: non è egli il miglior partito non prender moglie? E qui il Signore, interrogato del *non nubere*, siccome colse opportuna occasione di esortarli alla verginità, così non volle tacer loro, che era un ben arduo negozio questo, e non per tutti: *Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.* Non tutti posson comprender l'estenzione di cotesta parola *non nubere*, ma solo quegli, cui è concesso dalla grazia divina. E quindi ripigliò: *Sunt enim Eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt, et sunt Eunuchi, qui facti sunt ab hominibus, et sunt Eunuchi, qui se ipsos castraverunt propter regnum coelorum; Qui potest capere capiat.* Imperciocchè vi son degli Eunuchi per difetto di natura, che così scapparon dal seno della madre (1); vi son degli

(1) Ex *φυσεως ευνουχοι, a natura eunuchi* sono giustamente chiamati da San Gregorio Nazianzeno *Orat. XXXI.*, da S. Giovan Crisostomo *Hom. LXII. in Matth.*, e da Teofilatto *in cap. XIX. Matth.*

Eunuchi per violenza, usata loro dagli uomini (1); e gli uni e gli altri sono incapaci del matrimonio: ma vi è anche un' altra sorta di Eunuchi, di quelli cioè, che per una volontaria continenza si astengon dal maritarsi per far guadagno del Regno de' Cieli (2); chi può comprendere,

---

(1) Quelli dessi, che all' opposto i Greci chiamano ἐξ ἀναγκης ευνουχους, *eunuchos a necessitate*. Di questa operazione scrive S. Geronimo (*ad Gal. V. 12.*) *Tam detestanda abscissionis est passio, ut et qui invitis eam intulerit, legibus publicis puniatur; et qui seipsum castraverit, infamis habeatur.* Merita una particolare riflessione S. Gregorio Nazianzeno (*Orat. XXXI.*), ove allegoricamente intende l' eunuchismo operato dagli uomini: *Sunt quidam, quos sermo, et doctrina purgat, vitiosisque animi perturbationibus truncat.* Τουτους ἡγουμαι ειναι τους ὑπο των ανθρωπων ευνουχιζομενους, *hos esse existimo, qui ab hominibus castrantur: quum videlicet magistri praecepta, et sermones, virtutem a vitio distinguentes, atque alterum reiicientes, alterum praescribentes spiritualem pudicitiam effecerunt. Hoc vero exsectionis genus probo, atque et doctores et discipulos in primis laudo*; ὁτι οἱ μεν καλως εξεταμον, οἱ δε καλλιον ἐξετμηθησαν; *quoniam et illi pulchre exsecuerunt, et hi pulchrius exsecti sunt.* Siegue il sentimento di S. Gregorio anche Teofilatto (*in Cap. XIX. Matth.*) Ὑπο ανθρωπων ευνουχιζεται, ὁ εκ διδασκαλιας ανθρωπινης εκτεμων την της σαρκικης επιθυμιαν πυρωσιν. *Ab hominibus eunuchus fit, qui ex doctrina hominum carnalis concupiscentiae incendium excindit.*

(2) Questi non son detti eunuchi, che per meta-

lo comprenda. Or chi avrebbe giammai immaginato, che un ragionar sì netto e severo avesse dovuto esser cotanto bruttamente stravolto nel suo senso, fino a servir di appoggio a nuove cause di divorzio? E questo poi, sol per l'ansia

---

fora. *Non ii* (dice S. Giovan Crisostomo *Hom. LXII. in Matth.*) *qui sibi verenda amputant, sed qui ex dono Dei abstinent a coniugio, et servant continentiam.* Ὅταν δὲ λέγῃ, εὐνούχισαν ἑαυτοὺς, οὐ τῶν μελῶν λέγει τὴν ἐκτομὴν, ἄπαγε· ἀλλὰ τῶν πονηρῶν λογισμῶν τὴν ἀναίρεσιν. *Quando autem dicit:* qui seipsos castrarunt, *non de exscissione membrorum dicit; apage; sed pravarum cogitationum abrogationem intelligit.* Teodoreto similmente (*Epit. Divin. Decret. Cap. XXIV.*) Τοῦτο οὐ περὶ τῆς τῶν μορίων, ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν ἀτόπων λογισμῶν εἴρηκεν ἐκτομῆς. *Hoc non de pudendorum, sed de pravarum cogitationum amputatione dixit.* S. Gregorio Nazianzeno seguendo le sue mire (*Orat. XXXI.*) l'intende di coloro, *qui quum non haberent doctores,* ἑαυτῶν γεγόνασιν ἐπαινετοὶ διδάσκαλοι, *probi sibiipsis magistri exstiterunt.* Ed anche in ciò è seguito da Teofilatto (*loc. cit.*) Ἑαυτὸν εὐνουχίζει cet. *se ipsum castrat, qui non ab alio, sed a seipso doctus est, et sua sponte ad continentiam inducit.* In questo senso S. Epifanio (*Haeres. LVIII.*) chiama eunuchi i celibi. E qui allude Clemente Alessandrino (*Paedag. Lib. III. Cap. IV.*) Εὐνοῦχος ἀληθὴς, οὐχ ὁ μὴ δυνάμενος, ἀλλ' ὁ μὴ βουλόμενος φιληδεῖν. *Eunuchus verus, non qui non potest, sed qui non vult operam dare voluptati.*

vergognosa di sedurre qualche meschino ignorante ? Dio immortale , ed in qual funesta contraddizione gettati ci vediamo ! Ma io non dispero , nè mi fo indietro dalla mia fiducia nel Signore , che possa destarsi almen l' autore alla voce di un de' più eloquenti Padri , che abbia avuto la Chiesa : *επειδη γαρ* (Ioan. Chrysost. *Hom. LXII. in Matth.*) *το περι παρθενιας ειπειν επαχθες εδοκει ειναι , εκ της αναγκης του νομου τουτου , εις την επιθυμιαν αυτους εκεινης ανεβαλεν · ειτα το δυνατον δεικνυς , Φησιν εισιν ευνουχοι ·* cet. *Christus quia ad virginitatem hortari grave esse videbatur , a necessitate legis de non solvendo matrimonio eos ad cupiditatem virginitatis trahere studet : deinde ut eam esse possibilem ostendat, dicit: sunt Eunuchi cet. δια τουτων λανθανονθως εναγων αυτους εις την του πραγματος αἱρεσιν ; και το δυνατον της αρετης κατασκευαζων . Quibus verbis latenter ipsos ad eligendam virginitatem inducit , virtutis possibilitatem adstruens cet. . . . .* Quindi fu che nel Cristianesimo , fino da che anzi stese il Signore le braccia sue santissime sulla Croce , ebbesi singolar venera-

zione alla verginità (1). E per vero negli atti apostolici leggiamo, che nella sola casa dell' Apostolo Filippo vi stavan ben quattro Vergini insieme, delle quali due finiron di vivere in Gerapoli (2). Nè l'Apostolo Paolo seppe dir di più in commen-

---

(1) Rende S. Giustino (*Apolog. II.*) una illustre testimonianza del gran numero de' Fedeli che passavano la intera vita nel celibato: *Permulti profecto sexus utriusque, et sexaginta annos nati, apud nos qui a pueris disciplinam Christi sunt sectati, incorrupti, et coelibes perdurant.* Anche Attenagora nell' Apologia all' Imperator Marco Aurelio nol tace: Εὑρεις δ' αν πολλους τε παρ' ἡμιν, και ανδρας και γυναικας, καταγηρασκοντας αγαμους, ελπιδι του μαλλον συνεσεσθαι τῳ Θεῳ. *Invenias quidem multos ex nostris tum viros, tum feminas, qui in coelibatu consenescant, quod in hoc statu sperant se magis conversaturos esse cum Deo.* Tertulliano similmente (*Apolog. Cap. X.*): *Quidam multo securiores, totam vim huius erroris virgine continentia depellunt, senes pueri.* Ed altrove: (*Lib. I. ad Uxorem*): *Quot sunt qui statim a lavacro carnem suam obsignant? Quot item qui consensu pari inter se matrimonii debitum tollunt? Voluntarii spadones pro cupiditate regni coelestis.* Vedi Origene *Lib. VII. contra Celsum*, S. Cipriano *De habitu Virgin.*, S Ambrogio *Lib. de Virginit.*, S. Agostino *De bono Coniug.* Cap. XIII., *e nel Lib. de Morib. Eccles. Cap. XXX.*

(2) Non debbo io tralasciar qui la testimonianza di S. Geronimo (*Lib. I. adv. Jovinian.*): *Post Crucem Christi statim in Actis Apostolorum una domus Philippi Evangelistae quadrigam producit virginum*

dazione della volontaria continenza, di quanto ne scrisse a'fedeli di Corinto (*Ep. I. ad Cor. Cap. VII.*). Egli per animar que' primi Cristiani alla Verginal pudicizia spiega lor innanzi e gl' incomodi, da cui non mai va scompagnata la vita ma-

---

filiarum; ut Caesarea, in qua ex gentibus Ecclesia per centurionem Cornelium fuerat dedicatio, etiam virginum puellarum praeberet exempla. Invero nell' antico Testamento non era nota; neppur di nome la Santa Verginità. *Venerabilis Virginitas* (dice S. Gio: Crisostomo Hom. LXI.) *in veteri Testamento ne de nomine quidem nota erat.* Nè il Signore, soggiugne Teodoreto, (Epit. Div. Decr. Cap. XXIV.) volle promulgar particolar legge su di cosa soprannaturale, ma la commendò assai tuttavolta per destarne l' amore: *Deus Dominus leges quidem de Virginitate non tulit, rem enim supra naturam esse intellexit; eam tamen laudibus prosequens, ad certamen eos qui vellent, hortatus est.* S. Gregorio Nazianzeno non per tanto riconosce anche una legge nelle nuove Scritture, da che Cristo Signore da Vergine Madre nascer volle (Orat. XX.) *Ex Virgine gignitur Christus, Virginitatem veluti lata lege sanciens; ut hinc abducentem, ac mundum contrahentem, vel potius mundum ad mundum transmittentem, praesentem nimirum ad futurum.* Nè altra fu la mente di S. Gio: Crisostomo (Hom. LXXXII.) che fu un precetto per li Cristiani l' esempio di Cristo: *Ex eo tempore obtinuit Virginitas, ex eo tempore flos Virginitatis germinavit, ex quo Christus primus Virginitatem suo exemplo omnibus praecepit.*

ritale, è gl' indispensabili obblighi delle persone coniugate. Li chiama di più a considerare non pur la rapidità, con cui ogni mondano diletto trapassa, ma ancora il debito di amar Dio con tutta la estenzion del cuore. Li stimola a penetrar la santità di quel Sacramento, che restringe in angusti limiti la cupidigia; e 'l distaccamento, che debbesi aver delle terrene cose, così usando del mondo, come se punto non se ne usasse. Pone lor sotto gli occhi finalmente tanto le amaritudini del matrimonio in questa vita, e 'l pericolo non lieve per l' altra, quanto il vero piacer, che nella Santa Verginità fin da questa vita si gusta, e che vien saziato nell' altra.

Ora, o Attellio, facendo ritorno a noi, qual empietà è cotesta vostra di attaccar l' evidenza, e contro l' evidenza stessa eruttare, che sía stato l' eunuchismo un decente gergo usato da Gesù Cristo a rimprovero de' discepoli; dappoichè ignoravano non esser la sola fornicazione, ma ogni altra causa egualmente grave, la quale poteva dare occasione al divorzio? Infelice! eh taci.

CAP. VIII.

L'Autore (pag. 19. e seg.) dalle parole dell' Apostolo Paolo : *Sacramentum hoc magnum est, Ego autem dico in Christo, et in Ecclesia*, coglie la prava conseguenza : *Non fu dunque il matrimonio che l'Apostolo chiamò gran Sacramento, ma fù il gran mistero della unione di Cristo alla Chiesa.*

Avrebbe un bel che gridare quell' antico Filosofo al nostro Attellio : *fraudes ne consarcias!* Per vero mi vien da piangere, che sebben lunga pezza già sia, da che chiuse furon le fauci di Martino Lutero, di Giovanni Calvino, e di Teodoro Beza per questa bestemmia medesima: pure dal fosco delle tenebre scappi fuora in questo infelice secolo il torbido fumo della uccisa eresia, se non ad abbagliare gli occhi de' deboli, almen ad appestare il cuore de' disposti. Ma viva Iddio, che le Scritture sono eterne, come la verità; e la verità è eterna, come le Scritture! Apriamo perciò il Sacro Libro, e con i canoni inviolabili di quell' arte, che insegna, come leggere, ed intender debbansi gli scrittori, rileviamo il genuino senso delle parole di Paolo. Volea l' Apostolo in

quella lettera discovrire a' fedeli di Efeso il giusto, e singolar pregio, in cui tener doveau il matrimonio, e per la ordinazion di Dio nel suo principio, e pel Sacramento, che in se include della relazione di Cristo colla Chiesa. Eccone la formal dichiarazione (ad Ephes. Cap. V. v. 32.): *Propter hoc relinquet homo patrem, et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et Ecclesia.* E qui di grazia, prima di entrare nella discussion del fine, che proposto aveasi Paolo, siami permessa una gramaticale speculazione. Non v'ha dubbio, che questo sia il puro, e germano testo dell' Apostolo. Or con desso alla mano, chi sarà a segno impudente, o cotanto poco versato ne' precetti della gramatica, che negar voglia, doversi quel *Hoc* per assoluta necessità rapportare a quel, che immediatamente ne precede? Certo che se è un dimostrativo quel *hoc*, o vogliasi, o nò, non può con tutti gli argani del mondo esser violentato contro le leggi della lingua a dimostrar cosa aliena dal discorso, non che lontana. E che gli precede, o

di che tratta in quell' istante l' Apostolo? Non è il *Relinquet homo patrem, et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una?* Se dunque del matrimonio ei parla, non ad altro, che al matrimonio, per tutte le necessità del mondo è da riferirsi l' immediato indicativo SACRAMENTUM HOC. Ma lasciata la gramatica, veniamo alla critica.

Chi è sì imperito delle regole di leggere, ed intendere gli scrittori, il quale comprendendo il fine dell' Apostolo, che scrive, non conosca, che l'intero capo della lettera è un fondamento anzi contro la ereticale pravità? Egli è tutto occupato quivi l'Apostolo nel chiamar i conjugi alla più stretta benevolenza tra loro; ed il principale argomento, che ne spinge, è perchè la union loro non è, che un Sacramento, il quale riguarda l'union di Cristo, e della Chiesa. Or se l'autor vuole, che tutto il mistero sia constituito in Cristo, e nella Chiesa, e null' affatto appartenga al matrimonio, forse non riman egli vano tutto lo scopo dell' Apostolo? E a qual intendimento piuttosto direm di aver ivi messa in mezzo la congiunzione di Cristo, e della Chiesa?

Ma a che dilungarci, quando anche il nudo testo primigenio preclude da se ogni adito allo stolto pensare del tristo erede di Calvino? Nel testo originale è scritto: το μυςηριον τουτο μεγα εςιν. Εγω δε λεγω εις Χριςον, και την Εκκλησιαν. *Sacramentum hoc magnum est; Ego autem dico in Christum, et Ecclesiam* Dunque Cristo, e la Chiesa non sono il soggetto, ma sì bene il termine del Sacramento; dunque Cristo, e la Chiesa non è il Sacramento, ma Sacramento secondo l'Apostolo è il matrimonio, essendo che tien la sua relazione *in Christum, et Ecclesiam*. Ed ecco lo scoglio ancora, cui và a rompere la consumata nequizia de' falsi glossatori. O l'empietà distrugga il testo primigenio delle Scritture, o non osi di alterarne la intelligenza. Ma siccome alle Scritture è appoggiata la tradizione, così dalla verità delle Scritture non può andar ella certamente discorde. Ascoltiamo per poco i nostri maggiori: *Adam statim prophetavit* (ne dice Tertulliano *Lib. de Anima Cap. XI.*) *magnum illud Sacramentum in Christum, et Ecclesiam dicens: hoc nunc os ex ossibus meis.* Conviene ne' termini S. Cipriano (*Epist. LII. ad Cor-*

nelium): *Relinquet homo patrem*, *et matrem*, *et erunt duo in carne una*, *Sacramentum istud magnum est*: *Ego autem dico in Christum*, *et Ecclesiam*. Consente alla stretta intelligenza del testo S. Agostino (*Lib. IX. de genes ad literam Cap.* 19.): *Evigilans Adam ex extasi*, *tamquam prophetiae plenus*, *quum ad se adductam costam mulierem suam videret*, *eructavit continuo*, *quod magnum Sacramentum commendat Apostolus*: *hoc nunc os ex ossibus meis*. Per tanto, qual deve essere la querela nostra sulla vostra imperterrita fronte, o scellerati settarj, quando a menar avanti l' errore, spingete in giù le Scritture, la tradizione, e fino la gramatica stessa? Ed a te poi, Signor Attellio, che formato hai l' argomento del mio scrivere, Dio il perdoni, che dal fetido sepolcro degli empj atterrati non hai avuto ribrezzo di cavar fuora la fuliggine di una bestemmia, che non tosto messa in luce, è svanita! E che? *An non audis* (S. Gio. Crisost. *Hom. LVI. in Genes.*) *Paulum dicentem*, *quod Sacramentum sunt nuptiae*, *et imago dilectionis Christi*, *quam erga Ecclesiam declaravit*?

CAP. IX.

L'Autore (pag. 22. e seg.) recita la legge ottava del Codice, de repudiis degl' Imperatori Teodosio II. e Valentiniano III. più la novella 117. di Giustiniano, e la novella 140. di Flavio Giustino, e quindi soggiugne: *Queste leggi, le quali furono emanate in un tempo, in cui il Cristianesimo era nella sua purità, sono le vere interpetri del precetto del Divino Legislatore.*

Dunque poi le leggi Imperiali sono le vere interpetri del precetto del divino Legislatore? Così stà: *error in principiis est error irreparabilis.* Nudo per tanto, nudissimo quant' ei si voglia l' autore di ogni Teologica nozione, ignorar non dovea, che il deposito della fede sia stato da Gesù Cristo commesso a' Pastori della Chiesa, non già a' dominatori del mondo; ond' è che nel tempo, in cui il Cristianesimo era nella sua purità, faceva d' uopo, che consultato avesse i Pastori della Chiesa, per intenderne la sana dottrina, non i Teodosj, ed i Valentiniani, i Giustiniani, ed i Flavj Giustini. Ma perchè provveggasi a un tratto ed alla malvagità de' seduttori, ed alla in-

becillità degl' ignoranti, mi adopererò ben volenterosamente io di porre in chiaro il diverso oggetto della legge civile, e della legge della Religione. La legge della Religione, o Attellio, siccome è una regola di un bene, considerato in se stesso, così non può giammai permettere ciò, che è in se un male vero. La legge del secolo all' opposto, perchè è relativa all' ordine generale della società, può tollerare alle volte un male minore, per iscansarne un maggiore. Ed ecco come in ordine alla società, prendendo gl' Imperatori in considerazione il gran numero de' pagani, che erano nell' Imperio, non credettero di attender fisso il punto di Religione in quelle leggi, che come Principi del secolo prescrivevano in regola generale de' tribunali secolari dell' Imperio. Essi, fedeli alla religione, non ignoravano, che nella Città di Dio, nella Chiesa Cattolica, essendo il matrimonio Cristiano un Sacramento, non poteva esser altrimenti regolato, se non secondo la legge eterna del Vangelo, dal giudizio de'Pastori, e dal ministero de' Sacerdoti. Quindi lasciando alla Chiesa, e a' Pastori intatto il deposito della legge Evangelica, intatto il giudizio, intatta

l' osservanza, non inteser punto di piantar leggi in contrapposizione al Vangelo; ma sì bene ordinarle in permissione, e regolamento per li pagani (1). E di qui è, che con santa libertà opponevan i Vescovi di quei tempi la legge di Cristo contro la legge Imperiale, senzachè nè punto, nè poco si fosser mai offesi gl' Imperatori. Ma veniamo al fatto. Quantunque la legge Imperiale permetteva il passaggio ad altre nozze dopo il divorzio: pure il Vescovo di Milano S. Ambrogio non cessava di gridare al gregge Cristiano (in Evang. Luc. XVI.): *Audi Legem Domini, cui obsequuntur etiam qui leges ferunt: Quae Deus coniunxit, homo non separet. Non solum hic coeleste praeceptum, sed quoddam etiam*

---

(1) *Les premiers Empereurs Chretiens comptoient un grand nombre de payens parmi leurs sujets, la prudence conseilloit de tolerer l' usage du divorce, pour ne pas les aigrir. Justinien se contenta d'en restreindre les bornes. Mais la Religion de J. C. gouvernoit les consciences par des loix plus epurées. Les mauvais Chretiens usoient du beneficé de la loi civile; mais l'Eglise les mottoit en penitence.* L'Autorité des deux puissances. *Tom.* 2. *a Strasbourg.* 1781. *pag.* 476.

opus Dei solvitur. Pateris ne, oro, liberos tuos, vivente te, esse sub vitrico, aut incolumi matre, esse sub noverca? Pone si nubat, necessitas illius tuum crimen est; et coniugium tuum, quod putas, adulterium est. Dimittis ergo uxorem, quasi iure sine crimine, et putas id tibi licere, quia LEX HUMANA NON PROHIBET? SED PROHIBET DIVINA — Allo stesso modo ben di frequente il Santo Vescovo d'Ippona Agostino urtava la legge Divina, contro la legge Imperiale (Lib. I. *de nuptiis, et concupisc.* Cap.X.): *Huius Sacramenti tanta observantia est in Civitate Dei nostri, in monte sancto eius, idest in Ecclesia Christi, quibusque fidelibus coniugatis, qui sine dubio membra sunt Christi, ut quum filiorum procreandorum caussa, vel nubant feminae, vel ducantur uxores, nec sterilem uxorem fas sit relinqere, ut alia foecunda ducatur. Quod si quisquam fecerit, NON LEGE HUIUS SAECULI, ubi interveniente repudio, sine crimine conceditur cum aliis alia copulare connubia, SED LEGE EVANGELII REUS EST ADULTERII, sicut etiam illa,*

si alteri nupserit. E di nuovo altrove (Serm. CCCXCII.) : *Non vobis licet habere uxores, quarum priores mariti vivunt. Adulterina sunt ista coniugia; NON IURE FORI, SED IURE COELI. Non licet. Adulteria sunt, non coniugia. Contemnitur Augustinus, timeatur vel Christus. Nolite imitari turbam malorum infidelium, filii mei, nolite sequi vias latas, quarum finis ad interitum ducit.* Ma siccome la Chiesa è una, ed uno è il Vangelo: così nell'Occidente non meno, che nell' Oriente una era la voce de' Pastori. Basterebbe per tutti gli Orientali il gran Vescovo di Costantinopoli S. Giovan Crisostomo (*Hom. in Cap. VII. ad Rom.*): *Nec mihi recites leges externas, atque profanas, quae libellum repudii dare, ac divortium facere praecipiunt; NON ENIM PROFECTO SECUNDUM HAS LEGES IUDICATURUS EST DEUS, SED IUXTA EAS QUAS IPSE POSUIT* (1).

---

(1) S. Gio. Crisostomo chiama altrove le leggi de' Principi (*Serm. XXVIII.*) *Evangelio adversas, et ad instar Mosaicae, ad evitanda maiora Reipublicae mala mere dispensatorias, ac permissivas.* Lo

Ma piacemi altresì di aggiugnere l'autorità del Santo Vescovo Gregorio di Nazianzo (*Epist. CLXXVI.*): Το ἀποστάσιον ὁ τοῖς ἡμετέροις ἀπαρέσκει παντῶς νόμοις, κἂν οἱ Ῥωμαίων ἑτέρως κρίνωσι. *Divortium Legibus nostris prorsus improbatur, ETIAMSI ROMANAE ALITER DECERNANT.* Dal che io non posso bastantemente persuadermi, con qual fronte abbia il Signor Launojo ardito dire, di non essersi mai alcun Vescovo contro le leggi Imperiali protestato (1). Le molte opere degli antichi Vescovi ancor sussistono, e basta la pena di consultarle, per esser convinto, che tutti quei, che ebber nome per dottrina, e per zelo, non cessaron di opporvisi direttamente. Ma che starò a dire de' Pastori solamente? Forse che gli altri Padri si ritennero dal contrapporre il Vangelo a qualunque altra legge? È degno sopra tutti di esser ascoltato qui Lattanzio (*Lib. VI. Cap.* 23.): *Non enim, SICUT*

---

stesso avverte Teodoreto, che fu la mente, e la lingua degli Orientali (*Comment. in Cap. VII. Epist. ad Corinth.*)

(1) Launojus *Regia in matrimon. Potestas.* Parte II. art. 2.

PUBLICI IURIS RATIO EST, *sola mulier adultera est*, *quae habet alium* (*repudiato suo viro adultero*), *maritus autem*, *etiamsi plures habeat*, *a crimine adulterii solutus est*, *SED DIVINA LEX*, *ita duorum matrimonium*, *quod est in corpus unum*, *pari iure coniungit*, *ut adulter quisque habeatur*, *si compagem corporis in diversa distraxerit*: Ma dirà forse taluno, che oltre a' pagani non vi mancaron eziandio tra Cristiani coloro, che o per malvagia depravazione, o per ignoranza, usato abbiano del favor della legge Imperiale. Sì, comprendiamo bene, aver avuto luogo la rea passione in tutti i tempi: ma ci è più che noto altresì, che la Chiesa ha sempre tenuti costoro per pubblici peccatori, e come tali non gli ha giammai restituiti alla comunione, se non pria espiato il delitto pubblico, colla pubblica penitenza. Addurrò quì un esempio considerabile in persona di Fabiola, illustre matrona Romana, la quale, sebben Cristiana, fece divorzio con suo marito per conto di sceleratezze, e vivente ancor lui erasi ad altro maritata. Ella, dice S. Girolamo, riputava di aver giustamente dimesso il

marito per la legge Imperiale; ella ignorava la legge Evangelica, che toglieva alle femmine qualunque pretesto a potersi maritare, vivente il primo marito; ella aveva scansati molti colpi di Satana, quando incauta ne ricevette un mortale. Ma con farne poi la penitenza, confessò al cospetto di tutta la città il suo delitto. Imperciocchè dopo la morte del secondo marito, ravvedutasi andossene nel sabato Santo alla Basilica Laterana, e quivi in presenza di tutta Roma messasi nella classe de' pubblici peccatori, coverta di sacco, e co' capelli scarmigliati rendette pubblica, siccome la confessione, così la penitenza del fallo. E tale ne fu per l' apparato di penitenza il commovimento universale, che il Vescovo, i Sacerdoti, e tutto il popolo ne piangevano. Noi siamo obbligati qui di produrre l' intero testo originale di S. Girolamo per manifestare a tutto il mondo l' impudenza dell' Autore nel mutilare, e nel travolgere fino le cose di fatto permanente: *Fabiola, quia persuaserat sibi, et putabat a se virum iure dimissum, nec Evangelii vigorem noverat, in quo nubenti universa caussatio, viventibus viris, feminis amputavit;*

dum multa diaboli vitat vulnera, unum incauta vulnus accepit. Sed qui ego in absolutis, et antiquis moror, quaerens excusare culpam, cuius poenitentiam ipsa confessa est? Quis hoc crederet, ut post mortem secundi viri in semetipsam reversa, quo tempore solent viduae negligentes, iugo servitutis excusso, agere se liberius, adire balneas, volitare per plateas, vultus circumferre meretricis, saccum indueret, ut errorem publice fateretur; et tota Urbe spectante Roma ante diem Paschae in Basilica quondam Laterani, qui Caesariani truncatus est gladio, staret in ordine poenitentium, Episcopo, Presbyteris, et omni populo collacrymantibus, sparsum crinem, ora lurida, squalidas manus, sordida colla submitteret? Quae peccata fletus iste non purget? Or usando di buona logica, o Attelio, puossi da ciò, quando non altro conchiudere, che le leggi civili emanate in tempo, in cui il Cristianesimo era nella sua purità, sono le vere interpetri del precetto del Divino Legislatore? Non è questo un paralogismo vergognosissimo, e per usare le parole di Quintiliano, *inconsequentia rerum foedissima?*

CAP. X.

Scrive l' autore (pag. 27.): ***Si domanda quale fu l' epoca, e l'occasione, in cui per la prima volta ebber parte i Sacerdoti ne' maritaggi? Ne abbiamo il limpido monumento nella novella 74. di Giustiniano Cap. 4.***

Sognate, o Attellio, ovver delirate, ora che andando in traccia dell' epoca non meno, che dell' occasione, per cui la prima volta ebber parte i Sacerdoti ne' maritaggi, bella, e pronta la ritrovate nella Novella di Giustiniano? La novella è vostra, come tutte le altre, e di certo lo confesserete da per voi.

Il matrimonio Cristiano è un Sacramento. Chiunque a questa verità contraddice, egli è fuora della Chiesa Cattolica. Or a chi appartiene la dispensazione, e 'l ministero di ciò, che è Sacro, se non a' Sacerdoti di Dio? A me sembra in vero recare un affronto piuttosto, che un ossequio alla verità, se mi studiassi venirne alla dimostrazione. Ma altrimenti non mi è lecito fare, quando pure a questa necessità vengo chiamato da quello spirito di seduzione imperiosa, che niun mezzo

lascia intentato, onde persuader la menzogna, accreditarla, e giustificarla.

È per vero, in faccia ad innumerevoli monumenti della veneranda antichità, in faccia a una nube immensa di Padri, chi sarebbesi giammai con serena fronte cimentato, non dico a chiamare in controversia, ma a negare ancora, che fino dai primi tempi del Cristianesimo, non ad altri, che a' Pastori della Chiesa appartenuto fosse tutto il potere, e l' assoluto regolamento de'matrimonj Cristiani? Io ne trarrò fuori dalle memorie della Chiesa alcuni più sinceri pezzi, della di cui autenticità niuno de' più severi critici ha ardito mai dubitare, onde resti a ferme basi appoggiato il giudizio. E prima di tutti chiamo qui S. Ignazio Vescovo di Antiochia, che fu discepolo immediato dell' Apostolo San Pietro, e che lungamente conversato avea coll' Apostolo San Giovanni. Questo gran Padre, ed illustre Martire della Chiesa, una legittima testimonianza ci rende nell' Epistola a S. Policarpo, Vescovo di Smirne, della potestà de' Vescovi sul conjugio de'Cristiani: Πρεπει τοις γαμουσοι, και ταις γαμουσαις κατα γνωμην του Επισκοπου την ένωσιν ποιειθαι,

ἵνα ἡ κατὰ Κύριον ὁ γάμος, καὶ μὴ κατ' ἐπιθυμίαν. Decet, ut sponsi, et sponsae cum sententia Episcopi matrimonia ineant, ut sint secundum Dominum, et non secundum concupiscentiam. Ov' è da osservare, che quel *πρέπει convenit* è qui usurpato nel significato di tanta necessità, che se la sentenza del Vescovo non fossevi, le nozze non sarebbono *secondo il Signore*, ma *secondo la concupiscenza*.

E quindi rendesi manifesto ancora, perchè sin da' primitivi tempi la postulazione del matrimonio Cristiano non si faceva dai fedeli, che a proprj Vescovi. Una insigne memoria, per tacer di tante altre, ne abbiamo da Tertulliano (*Lib. de Monogam. Cap. XI.*) ove le seconde nozze condanna: *Ut igitur in Domino nubas, secundum Legem, et Apostolum, qualis es, id matrimonium postulans, quod eis, a quibus postulas, non licet habere? ab Episcopo Monogamo, ab Presbyteris, et Diaconis eiusdem Sacramenti, a viduis, quarum sectam in te recusasti? et coniungent vos in Ecclesia virgine, unius Christi unica sponsa?* Se non che mi crea della compassione una non lieve

vertigine del sommo letterato Giovanni Seldeno (*Uxor Hebraica Lib. II. Cap. XXVIII.*) il quale dappoichè vide quivi espresse anche le vedove, non istentò a persuadersi, che di tutt' altro facesse ivi parola Tertulliano, che della celebrazione nuziale e della Sacra benedizione; quando non si volesse dire, che anche alle vedove fosse toccato un tale uffizio: *Ita pariter, et ad viduas spectaret simile officium.* Ma forse, se all' uomo profondo scappata non fosse di mente la costumanza di quel tempo, avrebbe anzi osservata nel testo di Tertulliano pura, e netta l'economia della Chiesa ne' matrimonj Cristiani. Avrebbe veduto messi i Vescovi principalmente per la potestà dell' ordine, onde sono i primarj dispensatori de' misteri di Cristo; avrebbe veduto quindi adoperati i Presbiteri, e i Diaconi, come cooperatori, e ministri de' Vescovi per lo Sacro ministero; avrebbe veduto finalmente interposte le Vedove, come quelle, cui affidata era la cura della maritazione delle giovani. Bisogna dire, ch' ei ricordato non si fosse a quel proposito del bel luogo di S. Ambrogio (*Lib. de Viduis Cap. XIV.*), da cui riceve un sorprendente lume il parlar

di Tertulliano: *Similis* (sono le parole del Santo Vescovo di Milano) *huic vidua velut emeritis veterana stipendiis castitatis, etsi coniugii arma deponat, domus tamen totius pacem gubernat; et si vehendis oneribus otiosa, MARITANDIS TAMEN IUNIORIBUS PROVIDA, ubi cultus utilior, ubi fructus uberior sit, quarum copulam aptiorem senili gravitate disponit.*

Ma torniamo a noi. Una poi delle principali cause, per la quale indispensabilmente richiedevasi il giudizio del Vescovo, era perchè, non ad altri, che al Vescovo, apparteneva l' esame, e la disposizione delle nozze, massime pel timore, che alcun fedele non menasse in moglie una donna infedele. Onde altrove Tertulliano stesso (*Lib. II. ad uxorem*), parlando dei ricchi, tra' quali di frequente udivansi cotali matrimonj di dispare culto, ed i quali perciò occultavan le loro nozze alla Chiesa, ed al Vescovo: *Sordent*, egli grida, *talibus Ecclesiae. Quid ergo faciant? UNDE, NISI A DIABOLO MARITUM PETANT.*

Un' altra luminosa testimonianza della piena potestà de' Vescovi sul matrimonio

Cristiano ne somministra S. Agostino, la di cui autorità prevale per avventura a tutte le altre, che potrei qui addurre. Rustico Etnico di Religione, dimandato avea dal Santo Vescovo una donna Cristiana in moglie a suo figlio. E 'l Vescovo gli risponde, che tuttochè la potestà sul conjugio sia assoluta de' Pastori, pure non poteva concedergliela (*Epist. CCLV. ad Rusticum Paganum*) *si enim quum certissime noveris, etiamsi nostrae absolutae sit potestatis, quamlibet puellam in coniugium tradere, tradi a nobis Christianam nisi Christiano non posse: nihil tamen mihi tale de filio tuo, quem adhuc paganum audio, promittere voluisti: quanto magis ego quidquam de illius puellae connubio spondere debeo?* Ma evvi eziandio di più, che noi intendiamo da S. Agostino. Egli ci dà ad osservare, che tutta la parte nella conciliazione delle nozze Cristiane non era, che de'primi Pastori, e che fino le carte nuziali segnar doveano col proprio nome: *Istis tabulis subscripsit Episcopus* (Serm. XXXIII.). Intanto quasi mi era di mente uscita la confession del Santo Vescovo Sinesio di Cirene nella Epistola CV. ad Evozio, fra-

tello, e successor suo nella Metropolitana di Tolemaide nella Libia della Pentapoli: *Mihi et Deus ipse, et lex, et Sacra Theophili Patriarchae* (*Alexandrini*) *manus uxorem dedit*. Basti il fin qui detto della perpetua, e non mai interrotta potestà de' Vescovi sul matrimonio Cristiano. Imperciocchè se volessi proseguire un tal ragionamento, troppo a lungo mi condurrebbe.

Vengo ora al ministero de' Sacerdoti. Ma a chi non fa passione il vaneggiamento dell' autore, che l' intervento Presbiterale per la santificazion delle nozze non sia più antico di Giustiniano? Olà, che dici tu? Se il mio instituto il comportasse qui, potrei ben io colle sole antiche medaglie alla mano recarti perpetua confusione. Imperciocchè queste sono le depositarie delle più sincere erudizioni della remota antichità; sono i monumenti incorruttibili, che ci spandon la verità delle cose sotto i proprj occhi, e toccar ce la fanno colle proprie mani. Dimmi, che il ciel ti salvi! Se l' intervento Presbiterale non è più antico di Giustiniano, come va, che nella medaglia dell' Imperator Marciano, che lo precedette di molto nell'

imperio, è rappresentato il conjugio di lui con Pulcheria, mediante il Sacerdote, che ne stringe le destre? Il dottissimo Khell, al quale siam debitori del supplemento alle medaglie imperiali del Waillant, è stato il primo, per quant'io sappia, che ha prodotto questa elegantissima medaglia in oro (1). Essa da una parte ci offre la figura di Marciano coll' elmo in testa, coll' asta a man dritta, collo scudo a sinistra, e colla leggenda D. N. MARCIANVS. P. F. AVG. Dall' altra parte Marciano, e Pulcheria di quà, e di là, ritti in piedi, e 'l Sacerdote in mezzo, ornato di veste sacerdotale, che unisce le destre degli ottimi sposi; colla leggenda FELICITER NVBTIIS, in vece di *nuptiis*. In faccia a questa sorta di testimonio, che cosa rimane all'autor nostro, se non un eterno rossore? Vegga per tanto ognun, quant'altamente fondato fosse a quel tempo tra' Cristiani il sacerdotale intervento nelle nozze, dappoichè fin nelle medaglie imperiali non si volle altrimenti de-

---

(1) Vedi *Jos. Khell supplement. ad Numismata Imperat. Romanor. aurea, et argentea a I. Caesare ad Comnenos. — Vindobonae* 1767. pag. 291.

notar il fermato matrimonio, se non colla interposizion del Sacerdote.

Ma quando ancora obbliato ei avesse tutti i monumenti della sacrosanta antichità, almen poi dalla primitiva pratica della benedizione nuziale, con rigor sommo da'tempi Apostolici serbata sino a'nostri, avrebbe avuto agio da ricavare, che nella Chiesa Cristiana mai non si è riconosciuto matrimonio secondo Dio, senza il ministero Sacerdotale. Lo che è tanto fuori di controversia, che San Basilio Vescovo di Cesarea, dal di cui parlare nasce l'argomento non meno di tutte le Chiese del Ponto, che dell'intero Oriente, non altrimenti definisce il matrimonio Cristiano (*Hom. VIII. in Hexaëmer*) che: *ὁ δια της ευλογιας ζυγος*, *vinculum*, *quod per benedictionem ligatur*.

Or questa benedizion di certo per la vetustà sua tien le radici sì profondamente gittate nel campo de'fedeli, che punto non riconosce altro autore, che Cristo stesso, autor della Religione. Di fatti non può richiamarsi in dubbio (dice San Cirillo Vescovo d'Alessandria nella Epistola a Nestorio, cotanto altamente commendata nel Concilio di Efeso), che abbia avuta la ori-

gin sua da Cristo; conciossiachè non ad altro intendimento ne andò cogli Apostoli alla nozze di Cana, che per coonestarle colla sua benedizione: *Hac ipsa de caussa, quo nostrae quoque substantiae ortum sua benedictione cumularet, simul cum sanctis Apostolis ad nuptias in Cana Galileae vocatum, huc se contulisse, suaque benedictione easdem dispensatorie cohonestasse discimus*. E con questa benedizione, soggiugne altrove il Santo Vescovo (*Lib. II. in Ioan. Cap. XXII.*) Cristo santificò il matrimonio, preparando la grazia alle nozze: *Conveniebat enim, ut qui naturam ipsam hominis renovaturus erat, non solum iis, qui iam in ortum vocati erant, benedictionem impertiretur, sed et iis quoque, qui postea nascituri essent, gratiam praestrueret, et eorum aditum in vitam sanctificaret. Praesentia sua nuptias cohonestavit ipse, gaudium, et laetitia quum sit universorum, ut veterem partus tristitiam depelleret*. Onde è, che non da altro capo richiama S. Epifanio Vescovo di Salamina di Cipro (*Heres. LXVII.*) la venerazione, e la grazia del matrimonio: *Quomodo non erunt venerabiles*

nuptiae, et in Deo habentes regnum coelorum, quum vocatus sit Salvator ipse ad nuptias, ut nuptias benediceret?

E qui mi sovvengo (nè ommetter voglio una ben degna, e memoranda circostanza) di Geremia Patriarca di Costantinopoli, quando a lui tennero ricorso i Luterani, dopo essere stati condannati nel Concilio di Trento. Egli lungi dal soscrivere la confessione Augustana, che i ribelli avevangli presentata, sentenziò anzi contro di essa, esser il matrimonio un Sacramento della nuova alleanza; opportunamente ripigliando (Cap. VII.): *Propterea et ipse Christus benedixit nuptiis, ut non sine Coelesti benedictione ortus nostri principia iaciantur.* Ed ecco il punto d'onde tira la sua linea la benedizione nuziale; nè per certo udiamo esservi stato mai alcun matrimonio tra Cristiani senza ministero di Sacerdoti.

Ma diamo qualche passo più innanzi. Chiunque, che per poco sia nella lezione degli antichi Ecclesiastici monumenti versato, sicuramente non ignora, che di questa Ευλογια ben frequente, ed espressa memoria incontrasi ne' primi Padri. Clemente Alessandrino (*Lib. III. Stromat.*) so-

spingendo il suo ragionare contro il raffazzonamento donnesco, alza la sua voce: *τινι γαρ ὁ πρεσβυτερος επιτιθησι χειρα; τινα δε ευλογησει ου την γυναικα την κεκοσμημενην, αλλα τας αλλοτριας τριχας, και δι' αυτων κεφαλην. Cui enim manum imponet Presbyter? Cui autem benedicet? Non mulieri* (nubenti), *quae est ornata, sed alienis capillis, et per illos alii capiti.* Ma niuno più squisitamente di Tertulliano ci rappresenta co' suoi nativi colori il sacro rito, onde santificate erano le nozze de' primi Cristiani. Egli così ne parla (*Lib. II. ad Vxorem Cap. IX.*): *Vnde sufficiam ad enarrandam felicitatem eius matrimonii, quod Ecclesia conciliat, confirmat oblatio, obsignat benedictio, Angeli renunciant, Pater rato habet?* Ecco il magisterio de' tempi di Tertulliano! La Chiesa è, che concilia le nozze cristiane, il Santo Sacrifizio è, che le conferma; la benedizion del Sacerdote è, che le suggella. Anzi per divisamento di lui medesimo, sì grande era la necessità della Sacerdotale benedizione, che senza di essa, ogni altro congiugnimento non era giudicato, che al pari di una fornicazione (*Lib. de pudicitia Cap. IV.*): *Penes nos occultae*

coniunctiones, idest non prius apud Ecclesiam professae, iuxta moechiam, et fornicationem iudicari periclitantur. Nè dissomigliantemente spiegò suo giudizio a questo stesso tempo (circa l'anno CCXX.) San Callisto Pontefice a'Vescovi della Francia (*Epist. I.*): *Non legitime coniunctos constat, qui absque Sacerdotis benedictione sunt copulati*.

Una particolar attenzione tutta volta merita S. Ambrogio (*Epist. XIX.* ad Vigilium), il qual dalla precisa necessità della benedizione, cui attacca la santità del matrimonio, prende argomento a combatter le congiunzioni de' fedeli cogl' infedeli. La Chiesa, ei dice, non può benedire i matrimonj, quando una delle parti sia infedele. Or essendo di necessità, che dalle preci del Sacerdote sia consegrata cotesta unione: come può dirsi matrimonio, dove non sia concorde la fede, dove non vi sia santificazione? *Quum ipsum coniugium velamine Sacerdotali, et benedictione sanctificari oporteat, quomodo potest coniugium dici, ubi non est fidei concordia?* Siricio Papa nella lettera, che scrisse a S. Ambrogio, ed al Concilio di Milano (*Epist. VII.*) fa uso

della stessa espressione: *Nos sane nuptias non aspernantes accipimus, quibus velamine intersumus, sed Virgines, quas nuptiae creant, Deo devotas, maiori honorificentia muneramur*. Ma con assai maggior veemenza il medesimo Pontefice avea scritto ad Imerio Vescovo di Tarragona (III. Idus februar. Arcadio, et Bautone Coss.) nell'anno CCCLXXXV. che il disprezzo di questa santa benedizione, era un attentato pressochè sacrilego: *Illa benedictio, quam nupturae Sacerdos imponit, apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur* (1).

---

(1) Queste espresse parole di Siricio Papa veggiamo usurpate da Carlo Magno Imperatore (*Leg. Franc. Lib. I. Cap. CLXIII.*) Ond'è che anche l'uso di benedire gli sponsali non cominciò in Occidente colla legge Imperiale del nono secolo; conciossiachè avea già luogo nella Chiesa fin dal quarto secolo. Ma egli non è improbabile, che Siricio prenda qui gli sponsali per nozze, essendo che incontrinsi ben di frequente alternate le voci *Sponsalia*, e *nuptiae* negli Scrittori Ecclesiastici; così come ancor noi Italiani per *sposare*, e *sposalizio*, altro nel comun parlare non intendiamo, che *celebrar le nozze*.

Che che sia però della benedizione degli sponsali in Occidente, egli è fuori di controversia, che que-

San Giovan Crisostomo, un degli più insigni Vescovi dell' Oriente, che alla medesima età viveva, ci rende anch' ei aperta testimonianza del ministero de' Sacerdoti, e della nuziale benedizione (*Hom. XLVIII. in Genes.*), ove acerbamente a

---

sta fu nel massimo uso in Oriente; così che per la Costituzione Imperiale di Alessio Comneno quegli sponsali, ne' quali interveniva il rito della benedizione, equivalevano a vere nozze, ed eran tanto indissolubili, quanto quelle. Imperciocchè dice l' Imperadore: *Non exiguum hic incommodum atque absurdum consequetur, precationem in nuptiis fieri solitam, in sponsalibus pronuntiatam, pro vano quodam et inani additamento censeri, et pro supervacanea numerari: quasi Deus inter personas per sponsalia coniungendas mediator, sive arbiter adhibitus non fuisset*. E perciò vuole, che: *talia sponsalia firma inconcussa, indissolubilia maneant: quippe cum Deus arbitrum se, atque auctorem, sive mediatorem inter eos, qui coniunguntur, interponat*, και την πρωτην προσεμπεδουντος τε, και κρατυνοντος του βιου συναρμογην δια των ἱεροτελουμενων ευχων, *et primam hanc vitae coniunctionem per sacrarum precum initiationem confirmet*.

Ma nulladimeno non vorrei, che alcuno all' Imperatore Alessio primamente attribuisse questa disciplina in Oriente, che gli sponsali, in tal guisa fatti, avesser la ragion di vere nozze. Imperciocchè molto innanzi alla Costituzione di Alessio abbiamo l' ordinanza del Sinodo Quinisesto celebrato appunto l' anno DCXCII. (Can. XCVIII.). Ο' την ετερῳ μνηστευθεισαν, ετι του ανδρος ζωντος εις γαμον αναγομενος, τον

combatte le profane pompe, dalle quali eran accompagnate le nozze: *Cur honesta nuptiarum mysteria invulgas? Oportebat omnia haec depellere, et verecundiam docere puellam*, και ἱερεας καλειν, και δι' ευχων, και ευλογιων την ὁμονοιαν τοι συν-

---

της μοιχειας) ὑποκεισθω εγκληματι. *Qui desponsam alteri mulierem, viro ipsius sponso, in societatem nuptiarum adsciverit, criminis adulterii reus esto*. Al qual Canone giova qui apporre ciò, che ne soggiugne il famoso interpetre Balsamone: *Sancti Patres decreverunt, ut tamquam adulter condemnetur, qui ad nuptiarum societatem eam accepit, quae est alteri desponsa, quippe cum inter sponsos osculum processerit, et arrhae datae sint pro contrahentium securitate, nec sponsus alium uxorem potuit aliter ducere, nisi legitime solutis prioribus sponsalibus*. E questa oltre il Balsamone è la regola di tutti gli altri Greci Canonisti, di Zonara specialmente, e di Matteo Blastare, che μετα δε την ἱεραν των ευχων επωδην, *post sacrum precum carmen, et osculi observationem*, affatto indissolubili rimangono gli sponsali. E sebben un tal costume non sembra incontrarsi, che nell'anno 692. la prima volta nel Sinodo Trullano, pur egli è antichissimo per la sanzione di Costantino dell'anno 336. (*L. 16. C. de donat. ant. nupt.*): *Si a sponso rebus sponsae donatis, interveniente osculo cet.* rapportata altrove (*Basilic. lib. 28 tit. 3. cap. 16.*): *Si sponsus sponsae osculum impresserit sponsaliorum tempore* cet. La qual pratica sicuramente non sa, che affatto dell'età, e della semplicità de' primitivi Cristiani, i quali poterono averla ritratta dal Patriarca Giacobbe, che (Gen. XXIX. 1.)

οιννσιου συσφιζειν. ἱνα και ὁ ποθος του νυμφιου αυξηται, και της κορης ἡ σωφροσυνη επιτεινηται, *ac statim in principio Sacerdotes vocare, et precibus atque benedictionibus matrimonii consensum firmare, ut et sponsi amor augeatur, et virginis castitas crescat*. Contemporaneamente in Occidente il Concilio Cartaginese IV. celebrato l' anno CCCXCVIII. cui

---

Osculatus est eam, baciò Rachele, in pegno della desponsazione. E qui sovvengomi di Tertulliano infra gli altri, il quale per vero fa espressa menzione del bacio sponsalizio de' primi fedeli (*Lib. de Veland. Virgin. Cap. XI.*) *Si autem ad desponsationem velantur, quia corpore et spiritu masculo mixtae sunt* **PER OSCULUM, ET DEXTERAS**, *per quae primum resignarunt pudorem spiritus . . quanto magis tempus illas velabit, sine quo sponsari non possunt?* E poco prima parlando di Rebecca: *Quae quum ad sponsum perduceretur, non sustinuit* (cioè *aspettò*). *dexterae colluctationem, nec osculis congressionem*. Quindi sì pel rito della benedizione, della di cui virtù niente di più chiaro della sentenza di Balsamone ad Photii Nomocanonem Tit. XIII. Cap. II. Ουδε γαρ ἡ συναφεια, αλλ' ἡ της ευχης τελετη ποιει, την μνηστειαν ὡς γαμον λογιζεσθαι; *neque enim corporum commixtio sed precationum coeremoniae efficiunt, ut sponsalia evadant nuptiae*; sì per l' intervento del bacio, per mezzo del quale conviene tutta l' antichità, che *aliquid de virginitate delibatur*, era ben giusta cosa, che gli sponsali fossero indissolubili, e non altrimente considerati, che come le nozze stesse.

intervenne il Santo Vescovo d'Ippona, ordinò (Can. XIII.): *Sponsus, et Sponsa, quum benedicendi sunt a Sacerdote, a parentibus suis, vel paranymphis* (1) *offerantur; qui quum benedictionem acceperint, pro reverentia ipsius benedictionis in virginitate permaneant* (prima nocte) (2).

E qui pretermetter non debbo, che questa benedizione stessa, dalla quale santifi-

---

(1) Paraninfi (παράνυμφοι) erano gli auspici, che presedeano alle nozze; o come ne insegna Cujacio (ad Tit. IV. de Clandest. desp. Lib. IV.) *Qui adsident novae nuptae, donec eum Sacerdoti benedicendam obtulerint, et deduxerint in domum viri.* Troviam memoria di questi nelle nozze de' Greci, anche nel XV. secolo. Eccone un monumento, a noi tramandato da Giorgio Protovestiario (ap. *Paul. Sherlog. in Cantic.*) *Anno Christi MCCCXXXVIII. die XXVI. Januarii duxi ego Helenam filiam Alexii Palaeologi Examplaconis, qui Canideo praeerat. Eius coniugii paranymphus dominus meus Constantinus Despota fuit.*

(2) La stessa ordinanza abbiamo da Egherto Arcivescovo di Yorck nell'anno 740. (Can. LXXXVIII. presso Enrico Spelmano): *Sponsus, et sponsa cum precibus, et oblationibus a Sacerdote benedicantur, et legibus sponsentur, ac doceantur, et a paranymphis custodiantur, et publice, solemniterque accipiantur. Biduo autem, aut triduo abstineant, ac doceantur ut castitatem inter se custodiant.*

cate sono le nozze, FORMA troviamla non di rado appellata (1). Egli è da osservare, che il Santo Pontefice Innocenzo I. così l'abbia espressamente detta, additandone anzi il fondamento nel precetto della legge Divina (*Epist. II. Cap. VI. ad Victricium Episcopum Rothomagen. Cap. VI.*): *Quam FORMAM* (i. e. ritum nuptias benedicendi) *Sacerdotes omnes servare, usus ipse demonstrat Ecclesiae. Satis enim absurdum est, aliquem credere, uxorem ante baptisimum acceptam, post baptisimum*

---

(1) FORMA in questo luogo non è, che il rito, da' Padri Greci appellato l'ΙΕΡΟΛΟΓΙΑ, ο ιερα ευλογια. *Sacra benedictio.* La qual voce comechè sia generalmente comune ad ogni altra benedizione, tuttavolta non la veggiamo usata dagli Scrittori grecanici della mezzana età, che a significar specialmente la benedizione nuziale. In un monumento di Alessio Patriarca di Costantinopoli, che viveva l'anno MXXX. presso Zonara in Canones, p. 798. Ο Γεωργιος μεθ' ιερολογιας ηγαγετο Θεοδοτην, *Georgius, sacra benedictione uxorem Theodotem duxit*. E altrove: Ο της ατοπου των ενδεκα ενιαυτων απειρηται γαμος, και ο ιερολογων ιερευς, αιτιαματι καθυποπιπτει. *Eius quae annum duodecimum nondum compleverit, coniugium prohibitum est; et Sacerdos, qui tali coniugio benedixerit, crimine obnoxius est.* Ed in altro Canone: Των εκ συμφωρου, ύπερ απειονται τοις νομοις, των γαμων διαλυσαμενων, ο τους δευτερους γαμους ευλογων ιερευς της ιδιας

non computari, quum benedictio, quae per Sacerdotem super nubentes imponitur, non materiam delinquendi dedisse, sed FORMAM tenuisse legis, a Deo antiquitus institutae, doceatur.

Un' altra pruova altrove somministraci il medesimo Santo Pontefice (*Epist. XXXVI. ad Probum*) ordinando, che sia restituita nel suo stato la prima moglie, che Fortunio, innanzi d' esser predato da' barbari, avea a se menata, rimanendo bandita la seconda, dappoichè dovea quello esser considerato per conju-

---

εκπεσειτω τιμας. *Sacerdos, qui nuptias secundas eorum, qui ex consensu mutuo nuptias solverint, quod quidem legibus prohibetur, benedixerit, dignitate sua privabitur.* Non tralascio avvertire, che la voce ευλογειν ella è usitata massimamente ne' Sacramenti, e val quanto ἁγιαζειν *sanctificare*. L' acqua del battesimo dicesi da Padri ευλογεισθαι *benedici*, che da' Padri stessi scambiasi in ἁγιαζεσθαι *consecrari in usum baptismi.* Della Eucaristia non v' ha altro nome, che propriamente la significasse presso i Greci, quanto quello di ευλογια. Ma per ritornare alla benedizione del matrimonio fu questa chiamata ancora ἡ τελεια ἱερολογια *nuptialis Benedictio* (che ignorantemente alcuni spiegano *perfectam benedictionem*) imperciocchè come bassi da Giulio Polluce (*Onomastic.* Lib. III.) τελειοι ὁ γαμος εκαλειτο, *Telos vocabantur nuptiae*; ove avverte lo Scoliaste: ὡς τελων προς τον βιον ανθρωπον, *quasi perficientes hominem ad vitam.*

gio, che era stato dalla grazia della prima benedizione santificato : *Quare statuimus, fide Catholica suffragante, illud esse coniugium, quod erat primitus gratia divina fundatum.* Siegue S. Cesario Vescovo di Arles nel quinto secolo. Di lui scrive precisamente Cipriano : *Statuit regulariter* (i. e. secundum Canones), *ut nubentes ob reverentiam benedictionis, ante triduum coniunctionis eorum, eis in Basilica benedictio daretur.* Al medesimo tempo circa l' anno DXX. troviam decretato da S. Ormisda Papa : *ne ullus fidelis cuiuscumque conditionis occulte nuptias faciat; sed benedictione accepta publice nubat in Domino* (1).

Anche S. Isidoro Vescovo di Siviglia, descrivendo il rito delle nozze Cristiane, ci ha lasciata una luminosa memoria della Sacerdotale benedizione (Lib. II. de Eccl. Offic. Cap. XIV.) : *Quod in ipsa coniunctione connubium a Sacerdote benedicitur, hoc a Deo in coniunctione primi hominis factum. Sic enim scriptum est: fecit Deus ad imaginem suam masculum*

(1) Veggasi Anton. Augustin *Antiq. Collect. Decret.* Collect. II. Lib. IV.

et feminam: fecit eos, et benedixit eis, dicens: crescite, et multiplicamini. Hac ergo similitudine fit nunc in Ecclesia, qua tunc factum est in paradiso. Lo che è analogo a quanto ne avea innanzi detto Innocenzo I. nella lettera a Vittricio di Roven: *In paradiso, quum parentes humani generis coniungerentur, ab ipso Domino sunt benedicti* (1). Sembra, non v' ha dubbio, un principio questo, molto da lungi tratto, ma non è perciò, che non possiamo dirlo verissimo. Imperciocchè se nell' antica alleanza la benedizione riguardava la fecondità de' Padri, ora nel-

---

(1) Non è da ommettersi a questo proposito una insigne testimonianza di tutti i Vescovi della Francia, e della Germania nella Epistola *ad Caesarem*, scritta l' anno DCCCLX. per lo culto della Casa di Dio: *Eius rei imitatione* (cioè della benedizione del primiero coniugio de' primi nostri genitori (*etiam Sancta Ecclesia antiquitus solemniter et venerabiliter custodivit eos, qui in illa, velut in Paradiso Dei, coniugio copulamdi essent divina Benedictione, et Missarum celebratione coniungens. Quae videlicet honesta, et religiosa coniunctio, Deo auctore, coepta, et eius benedictione firmata, etiam inter gentes, quae nullam legem acceperunt. nullam Dei habuerunt notitiam, legitimo ordine, et naturali lege servata est.* Vedi *Epist. I. Cap. V.* in fine degli Opuscoli di Pietro Blesense *Paris.* 1624.

la nuova è indirizzata all'eterna salute de' genitori, e della prole; e se allora era un Sacramento men proprio, e sterile ancora; ora poi è un vero Sacramento, e fecondo di grazia.

Veggo già d' essermi largamente diffuso nel mettere alla palese la perenne tradizione de' Padri nostri sul ministero Sacerdotale per la consegrazione delle nozze. Ma vi resterebbe di più ancora, da poter trarre dalla serie de' tempi posteriori, se non dubitassi del fastidio piuttosto, che della utilità. Siami almen permesso di non intralasciare due speciosi monumenti del nono, e del decimo secolo. Il primo è nella insigne risposta del Santo Pontefice Nicola I. *ad Consulta Bulgarorum*, ove con assai di precisione descrive il rito delle nozze Cristiane (*Coll. Concil. tom. VII.*). *Post sponsalia, quae futurorum sunt promissa foedera, quaeque consensu eorum, qui haec contrahunt, et eorum, in quorum potestate sunt, celebrantur, et postquam arrhis sponsam sibi sponsus per digitum fidei a se annulo insignitum despondet, dotemque utrique placitam sponsus ei, cum scripto pactum hoc continente, coram invitatis ab utraque parte*

tradiderit, ambo ad nuptialia foedera perducuntur. Et primum quidem in Ecclesia Domini cum oblationibus, quas afferre debent, per Sacerdotis manum statuuntur; sicque demum benedictionem, et velamen coeleste suscipiunt. Anche più energica è l' altra testimonianza dell' anonimo confutatore della eresia de' Predestinaziani (1), il quale sicuramente non è posteriore al decimo secolo. Eccone le di lui espresse parole (*Lib.III.*) *Unum vobis eligite e duobus; aut bona est generatio hominis, et bona est concupiscentia; aut malae sunt nuptiae, et iniqua concupiscentia. EMENDATE ERGO ECCLESIAE REGULAM, DAMNATE QUI IN TOTO ORBE SUNT SACERDOTES, NUPTIARUM INITIA BENEDICENTES, CONSECRANTES, ET IN DEI MYSTERIIS INITIANTES.* Quindi dunque è da giudicare, quanto ragionevolmente il Concilio Lateranese IV. celebrato

(1) Giacomo Sirmondo, al quale siamo debitori della prima edizione di quest' opera *Parisiis* 1643. ha creduto doversi stabilire l'epoca dell' autore prima dell' undecimo secolo.

l'anno MCCXV. sotto il Pontefice Innocenzo III. oltre il consueto rito della Sacerdotale benedizione, ingiunto abbia, che si fosser anche premesse delle proclamazioni nella Chiesa (Can. LI.): *Ut quum matrimonia fuerint contrahenda, in Ecclesiis per Presbyteros publice proponantur, competenti termino praefinito, ut infra illum, qui voluerit, et valuerit, legitimum impedimentum opponat. Et ipsi Presbyteri nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat.* Di queste denunziazioni, come anche di tutto il rito nuziale, la Chiesa Cattolica, congregata in Trento ne promulgò solenne, e universale ordinanza (*Ses. XXIV. de Reformat. Matrim. Cap. I.*): *Ut in posterum antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum sollemnia publice denuncietur, inter quos matrimonium sit contrahendum* (1). *Quibus de-*

---

(1) Il solo Vescovo può dispensar queste denunzie. *Quod si aliquando*, soggiugne il Concilio, *probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denunciationes, tunc*

nunciationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur; ubi Parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, dicat. Ego vos in matrimonium coniungo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti . . . Qui aliter quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus, vel tri-

---

vel una tantum denunciatio fiat, vel saltem Parocho, et duobus, vel tribus testibus, matrimonium celebretur. Deinde ante illius consummationem denunciationes in Ecclesia fiant, ut, si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur; nisi Ordinarius ipse expedire iudicaverit, ut praedictae denunciationes remittantur, quod illius prudentiae, et iudicio Sancta Synodus relinquit. Lo che con molta precisione ancora spiegò il Concilio Provinciale II. di Milano, celebrato da S. Carlo l'an. 1569. Tit. 1. Decr. 26. *Eas autem denunciationes ne ulla quidem ex parte remittere Parochis liceat, nisi proprii Episcopi concessione, idque caussis iure permissis.* E la Sacra Congregazione de'Cardinali, consultata se poteva tal facoltà competer ad altri Ordinarj ancora oltre de' Vescovi, rispose: *Non permittitur haec facultas Commendatario, licet eius Abbatia iura Episcopalia habeat, cuius Abbas appellatione Ordinarii venit. Dixit enim Sanctissimus noster, quod Ordinarius hic non intelligitur, nisi Episcopus.*

bus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit; et huiusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit . . . Statuitque, benedictionem a proprio Parocho fieri, neque a quoquam, nisi ab ipso Parocho, vel ab Ordinario licentiam ad praedictam benedictionem faciendam alii Sacerdoti concedi posse. Ma il fin qui detto può ben far luce anche a ciechi; onde veggano, che sin dal primo nascere della Chiesa Cristiana santificate in altro modo non siensi le nozze de' fedeli, che col ministero de' Sacerdoti; e che quello solamente siasi tenuto in conto di matrimonio vero, e legittimo, nel quale intervenuta fosse la Sacra Benedizione.

Nulla resta oramai al mio assunto. Nondimeno inutile cosa non sarà certamente, in luogo di perorazione, porre anche in certa veduta, come saggiamente, deposta già la idolatria, abbiano i Principi Cristiani secondate le sacrosante insinuazioni della Chiesa, opponendo a' sudditi dell' Impero anche la forza delle leggi civili, pel fedele adempimento delle leggi Ecclesiastiche.

In occidente sicuramente non abbiamo altro monumento di legge civile, anteriore a Carlo Magno, colla quale ne fosse ordinata l'osservanza. Questo saggio Imperatore fu il primo, che nell'anno DCCLXXX. diede fuori il suo Capitolare (*Lib. VII. Cap. CCCLXIII.*) col quale pubblicò, che legittimo non si considerasse qualunque matrimonio, in cui non fosse intervenuta la benedizione del Sacerdote; che ogni altra congiunzione si avesse per concubinato, e per fornicazione; che i figli, altrimenti procreati, fosser dalla legge considerati come spurj: *Uxor legitime viro iungatur. Aliter enim legitimum, ut a Patribus accepimus, et a Sanctis Apostolis, eorumque successoribus traditum invenimus, non fit coniugium, nisi ab his, qui super ipsam feminam dominationem habere videntur, et a quibus custoditur, uxor petatur, et a parentibus, ac propinquioribus sponsetur, et legibus dotetur, et suo tempore Sacerdotaliter, ut mos est, cum precibus, et oblationibus a Sacerdote benedicatur. Taliter etenim et Domino placebunt, et filios non spurios, sed legitimos, atque hereditabiles generabunt.* Nel qual Capitolare è princi-

palmente osservabile, che Carlo Magno abbia usurpato le parole identiche di Evaristo Pontefice nella Epistola *ad Episcopos Africanos* (1). Non ignoro certamente esser questa lettera di Evaristo, una delle merci Isidoriane: ma nè dee richiamarsi in dubbio tuttavia, che se non è un monumento genuino di quel Pontefice, lo è sicuramente di alcun posteriore a lui per qualche secolo (2). E quando pur vogliasi ad ogni conto, che sia ella un parto supposto da Isidoro Peccatore, o Mercatore, chi ei si fosse: pure non di manco sarà sempre al tribunale di tutti i critici del mondo riguardata, come una legittima testimonianza della disciplina Ecclesiastica anteriore a Carlo Magno; cui crebbe in tratto di tempo il vigore, dappoichè anche per gli effetti civili cresciuta n'era a'sudditi dell'Imperio la necessità della osservanza.

---

(1) Troviamo espressa menzione di questa lettera di Evaristo anche presso Incmaro Arcivescovo di Reims, il quale viveva l'anno 860. *Opusc. de Divortio Lotharii, et Teutbergae Resp. ad Interrog. IV.*

(1) Pure di S. Sotero Papa che viveva l'anno 175. scrive il Platina: *Instituit, ne legitima haberetur uxor, nisi cui Sacerdos ex instituto benedixisset.* Veggasi anche il Ciacconio in *Soter.*

Nè altrimenti camminò la cosa ne' tempi avvenire. La Chiesa fu sempre uguale a se nella perenne conservazione del suo antichissimo rito; e i Principi del secolo per la riverenza, di cui erano debitori alla Chiesa, come membri della stessa, non mancaron fortificarne l'adempimento, anche colle leggi politiche, acciocchè agli effetti spirituali, che riguardar sommamente dovevano, come figli della Chiesa, corrisposti avessero gli effetti, che riguardar similmente dovevano i sudditi de' Sovrani della terra. Tra gli esempj più memorandi, che io a piena mano potrei qui addurre, un solo specialmente non tralascerò, come quello, che al nostro Regno appartiene. Questa è la Costituzione Napoletana del Re Ruggiero, promulgata ne' Comizj di Ariano nell'anno MCXL., che per comando poi di Federico II. Imperatore fu tra le leggi di questo Regno registrata (*Tit. XXII. de matrim. contrah.*) *Sancimus lege praesenti volentibus omnibus contrahere matrimonium, necessitatem imponi universis hominibus Regni nostri, post sponsalia celebrata sollemnitate adhibita, et benedictione Sacerdotali matrimonium sollemniter, et*

publice celebrari. Alioqui noverint, amodo morientes contra nostrum Regale Edictum, neque ex testamento, neque ab intestato se habituros heredes legitimos ex clandestino matrimonio, et illicito, contra nostram sanctionem procreatos; mulieres autem etiam dotes, aliis nubentibus legitime debitas, non habere.

Ciò che in Occidente praticato avea Carlo Magno nel DCCLXXX. venne non guari dopo ordinato in Oriente da Leone il Filosofo circa l'anno DCCCC. Quest'è la famosa Costituzione, cui il Savio Imperatore (*Nov*.89.) fece il titolo: *περι του τα συνοικεσια ανευ της ἱερας ευλογιας μη ερῤωσθαι, ne matrimonia citra sacram benedictionem firma habeantur*; e colla quale ordinò: *quemadmodum adhibitis sacris precationibus adoptionem perfici praecipimus; οὕτω και τα συνοικεσια τῃ μαρτυριᾳ της ιερας ευλογιας ερῤωσθαι κελευομεν, sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio matrimonium confirmari iubemus.* Che poi con questa Costituzione abbia dichiarato Leone non solo illegittimo, ma irrito ancora il matrimonio, cui mancata fosse la Sacerdotale benedizione, apertamente il dimostra il chiarissimo Gotoffredo nelle

sue dotte osservazioni a questa Novella. Ma più che da ogni altro interpetre, egli è facile intenderlo dalle parole stesse della Legge, le quali giova qui rapportare, anche perchè osservisi, quanto ben colla forza degli effetti civili abbia l' Imperatore avvalorato il costante rito della Chiesa; così che senza la benedizione del Sacerdote non si potesse neppur civilmente goder il dritto del matrimonio, tanto nella società della vita, che nella prole: *Ως ενθα γε μη ορωτο τοις συνοικειν βουλομενοις τιαυτα διαιτωσα αρμογη. ουδε την αρχην ρ᾽ηθησεται συνοικεσιον. ουδε επιτευξεται του τοιουτου δικαιων ἡ τοιαυτη συμβιωσις. Ita ut si voluerit quis, citra hanc* (benedictionem) *contrahere, haud ei prosit haec vana coniunctio, neque a principio dicetur matrimonium, neque potietur matrimonii iuribus haec coniunctio.*

Alla Costituzione Leonina dopo il dugentesimo anno da indi intorno seguì quella di Alessio Comneno. E a me pare oltre modo necessario interporre qui l'autorità di Harmenopulo, avvegnachè ambedue le Leggi riguarda (1): *τον γαμον*

(1) *Prompt. Jur. Graec. lat. Lib. IV. tit. 3. n. 21.*

ου το συγκοιμηθηναι τον ανδρα τη γυναικι ποιει cet.; *Nuptias non illud constituit, quod vir cum muliere consuetudinem habeat; sed quod inter eos, qui invicem congressuri sunt, de connubio convenerit, et licet vel nudum adhibuerint consensum, contrahitur matrimonium. Verum haec quidem praesens docet praeceptio ex vetusto more. Hodie autem non nudo consensu matrimonium contrahitur, sed nisi Sacerdotum precibus interpositis corroboratum fuerit, nec nuptiae contrahuntur, nec prohibentur contrahentes a se invicem disiungi. Atque hoc, novella edita, cavit Caesar Leo Philosophus, insuperque felicissimus ille Princeps Caesar Alexius Comnenus. Porro της Ἱερολογιας τελουμενης, BENEDICTIONE SACRISQUE PERACTIS, etsi non processerit ipsum connubium, et eorum commixtio, qui consenserunt, nuptiae iam esse videntur, et contractus insolubilis.* Il qual luogo ho qui distesamente rapportato, onde attendansi quelle parole principalmente: *HODIE NON NUDO CONSENSU MATRIMONIUM CONTRAHITUR, SED NISI SACERDOTUM PRECI-*

BUS INTERPOSITIS CORROBORATUM. Imperciocchè quell' *HODIE* Harmenopulo punto nol dirige alla Chiesa, nella quale praticato perseverantemente erasi il rito della sacra Ευλογιας, ma sì bene al dritto Imperiale, il quale prima di Leone, nulla in Oriente avea stabilito su questo proposito in conformità della Chiesa, e che allora la prima volta, con particolar legge, riprovato avea i matrimonj, i quali altrimenti, che colla benedizione del Sacerdote, si fossero celebrati.

Avendo sin qui convincentemente dimostrato, e forse sino al fastidio, che l' intervento de' Sacerdoti nelle nozze Cristiane tiene l' origin sua implicata nel principio stesso della Religione, chi non ravvisa in faccia alla sincerità de' monumenti, all'autorità de' Padri, all' immensità de' testimonj, alla uniformità della Chiesa di Oriente, e di Occidente: Chi non ravvisa il delirio dell'autore, che attacca l'epoca dell' intervento de' Sacerdoti nella celebrazione del Cristiano matrimonio ai tempi di Giustiniano? Ma v' ha di peggio. *Non abbiamo poi* (egli conchiude l'autore pag. 30.) *contezza sufficiente, come dalla fun-*

zione, *che facevano di testimonj*, *e di archivisti*, *si fosse giunto a non celebrarsi senza il loro intervento i matrimonj di ogni qualunque ceto*. Io stupisco davvero com' abbia l' autor ignorata la ragion della Legge. Ma come la passione lo trascina, così egli crede trascinar gli altri, vendendo baje, scempiaggini, orrori a' poveri ignoranti. Per verità chi è, che non sappia, che l' Imperatore Giustiniano colla menzionata Novella non volle ad altro provvedere, che alla clandestinità delle nozze? Di fatti egli prescrive con quella Legge, affatto politica, la norma da osservarsi da' costituiti, tanto nelle maggiori dignità, sino all' ordine Senatorio, quanto nelle minori; onde le nozze degli uni, e degli altri sortissero una prova indubitata dalla presenza de' testimonj. Per gli primi questa ne fu l' ordinanza: *In maioribus dignitatibus*, *et quaecumque usque ad nostros sunt Senatores*, *et magnificientissimos illustres*, *neque fieri haec omnino patimur*; *sed sit omnino dos*, *et antenuptialis donatio*, *et ea omnia*, *quae honestiora decet nomina*. Ove ogn' un vede, che ad evitar il disordine della clandestinità

nelle nozze de' primi rappresentanti, ricercò la Legge Imperiale, che interposto si fosse l' instrumento dotale. Per l' altra parte, che riguardava i matrimonj delle dignità minori, ordinò, che non intervenendovi la pruova della scrittura nuziale, *μη οὕτως εικη, και απαραφυλακτως, και εννεχυμενως, και αναποδεικτως τουτο πραττετω. Non sic quomodocumque, et sine cautela, effuse, et sine probatione hoc agant*. Ma che: *veniant ad quamdam orationis domum, et κοινωσασθω τῳ της αγιωτατης εκκλησιας εκδικῳ, et fateantur sanctissimae illius Ecclesiae defensori; ille autem adhibens tres, aut quatuor των εκεισε ευσεβεςατων κληρικων, Reverendissimorum de Clero, εκμαρτυριαν συνιστατω, attestationem conficiat declarantem; quod sub illa indictione, illo mense, illa die mensis, illo Imperii nostri anno, Consule illo, venerunt apud eum (Ecclesiae defensorem) in illam orationis domum, ὁ δεινα, και ἡ δεινα, και συνηρμοσθησαν αλληλοις, ille, et illa, et coniuncti sunt alterutri. Et huiusmodi attestationem, siquidem accipere volunt, aut ambo convenientes, aut alteruter eorum, et hoc agant, et*

subscribant ei, et Sanctissimae Ecclesiae defensor, et reliqui tres, aut quantoscunque voluerint; non tamen minus trium, litteris hoc significantibus. Ed in fine ordinò, che si fosse conservato quest' atto *in Ecclesiae Archivis* per servire di pruova del matrimonio. Or qual cosa ha di comune l' oggetto di questa Novella, indiritta unicamente alla pruova indubitata delle nozze, coll' oggetto della Chiesa, che ne ordina la santificazione mediante il rito della Sacerdotale benedizione? Forse che l' Imperatore stesso non ispiegò il suo saggio proponimento in tutta la sua estensione? Pur troppo è chiaro ciò, che soggiugne: Ταυτα δε Φαμεν ενθα μη προικος, η πραγματειας δωρεας γινεται συμβολαιον, *haec autem dicimus, ubi non dotis, aut antenuptialis donationis fit documentum.* Di maniera, che dove si fosse interposto l'instrumento di dote, erano esenti gli sposi dall' andare al difensore della Chiesa, per farne l' atto, in presenza de' tre testimonj Ecclesiastici.

Ma egli vi ha del maligno ancora in questa parte dell' autore. Perciocchè ha fin guasto il significato delle parole della Legge, per farle servire all' intrigo. Giustinia-

no vuole, che nelle nozze, ove non sia interposto instrumento, contestino gli sposi il loro consenso: τῳ της αγιωτατης εκκλησιας εκδικῳ, *coram Sanctissimae Ecclesiae defensore*, ed egli spiega: *in presenza del Sacro Curato*. E che cosa ha che fare il Curato qui? Oh il bel giuoco dell' autore! Ma una delle due; o egli ha in realtà ignorato la proprietà del vocabolo, ed è uno stolido; o ha simolato d' ignorarla, ed è un pubblico seduttore. Ma chi diremo a tal segno imperito, che non sappia, τους εκδικους, voler dire *defensores Ecclesiarum*, avvocati cioè, non già Curati delle Chiese? Di costoro fa memoria il Concilio di Calcedonia Can. II. e Massenzio nella risposta ad Ormisda: *Non ergo, ut iste mentitur, populus, sed defensores Ecclesiae, eos exinde egredi compulerunt*. I quali furon pur detti *Oeconomi*, e curavan non solo le cause delle Chiese, ma eziandio tutto ciò, che al patrimonio delle stesse si apparteneva. Un antico monumento noi ne abbiamo in Italia nel Concilio di Cartagine (Can. XLIX.): *Post consulatum Stiliconis inducta est advocatorum defensio pro causis Ecclesiae*. E Cassido-

ro (Variar. Lib. II.) fa espressa menzione degli Ἔκδικοι della Chiesa di Milano, e di Ravenna: *Defensores itaque Sacrosanctae Mediolanensis Ecclesiae pro expensis pauperum, quae sub lucri exaggeratione funduntur, unum sibi ex negociatoribus Urbis suae desiderant oportere praestari, qui proemptoris functus officio, exceptis negociationis oneribus, debeat implere, quod suscipit. Hoc enim nos, et Ravennati Ecclesiae commemorant, motos rationabili allegatione tribuisse*. Ma a che farla lunga? Vegga da ciò l'autore, che la sola contestazione delle nozze venne da Giustiniano ordinata d'avanti agli avvocati delle Chiese, e non altro. Lo che è ben diverso dall'intervento de' Sacerdoti nella santificazione delle stesse, che è un rito praticato sin dalla prima promulgazion del Vangelo. L'alta antichità di questa l'*ἱερολογία*, lungi dal trovar menoma contraddizione presso de'più famosi giureconsulti, è stata anzi da loro, più che da altri meritamente riguardata. Nè io voglio recar qui altra autorità, che di uomini protestanti, a bella posta, perchè anche da questo capo possa trovar confusione un

nom Cattolico, che cerca inorpellare con vergognose menzogne una cosa di fatto permanente. Francesco Ottomanno, sopra di cui non riconosce altro più benemerito la Romana Giurisprudenza, non potea renderne più chiara testimonianza (*Quaest. Illustr.XXV.*): *Vetustissimum Christianorum institutum est, ut matrimonia palam Ecclesiae, et ministrorum precibus consecrentur*; ove avverte, che ai tempi di Giustiniano era un rito ben inveterato nella Chiesa. Anche Dionisio Gotoffredo nelle dotte annotazioni al Codice Giustinianeo (*L. XXIV. Lib. V. Tit. IV. de nupt.*) comentando il *Nuptiarum festivitas* della legge, soggiugne: *PUTA SACRA BENEDICTIO.* Non altrimenti Giacomo Gotoffredo, posteriore a Dionisio, celeberrimo interpetre del Codice Teodosiano, dopo aver data lunga ragione dell' antichità di questo rito (*Lib. III. Cod. Theod. Tit. VII.*) conchiude: *Ex his locis omnibus patet, professionem nuptiarum APUD EPISCOPOS, ET PRESBYTEROS FACTAM, intervenisseque adeo in nuptiis Ecclesiasticas personas, benedictionisque proinde ritum apud veteres Christianos usurpa-*

tum. Ma finiamo il nostro ragionare.

Questa dunque è quella benedizione, colla quale costantemente sin dalla prima età della Chiesa, da' Greci, e da' Latini si sono consegrate le nozze; e che da altri non si è dispensata che da' soli Sacerdoti.

CAP. XI.

L'Autore (pag. 52.) scrive: *Si legge in S. Eusebio nella Storia Ecclesiast. Lib. 3. p. 25. per relazione di San Clemente Alesandrino nel Lib. 3. de Stromati un fatto specioso, che un seguace degli Apostoli, chiamato Niccola, compagno di San Stefano nella cura de' poveri, avea una moglie di bello aspetto, ed essendo stato dagli Apostoli incolpato della sua gelosia, la menò via di casa nella loro presenza, e diede la libertà di sposarla a chiunque ne avesse avuto voglia. Gli Apostoli ricusarono questa esibizione.*

PRIMA di ogni altra cosa, o Attellio, ditemi chi è questo Sant' Eusebio, che or producete in iscena? Voi citate l' autor della Storia Ecclesiastica, Eusebio cioè Vescovo di Cesarea. Ma non sapete, che quest' Eusebio fu una delle ferme colonne dell'Arianesimo, e che dopo di aver tanto macchinato contro S. Attanasio, illustre difensor della Divinità di Gesù Cristo, sor-

prese fin la religione dell' Imperator Costantino pel di lui esilio, e pel richiamo di Ario eresiarca? Non sapete voi, che i Vescovi di Egitto nella lettera Sinodica del Concilio d'Alessandria (*ap. Athan. Apolog. II.*) facendo parola del Sinodo di Tiro: *Nonne Eusebius*, dicono, *Eusebianique, studio Arianismi, ad id Concilium perrexerunt*? Non sapete, che i Padri del Concilio di Sardica nella lettera Sinodica a' Vescovi di tutta la Chiesa rendon testimonianza, esser seduto Eusebio Cesariense nel Sinodo di Antiochia al luogo degli Ariani? Non sapete voi, che nel Concilio Niceno (*Act. V.*) avendo il Patriarca Tarassio proclamato: *Conscripta Eusebii abiicimus*, tutta quella sacrosanta adunanza di trecento diciotto Vescovi a voci congiunte rispose: *Et abiicimus, et anathematizamus*? Non sapete in fine, che San Girolamo in tutte le sue opere ci ha di lui lasciata trista memoria? Ei scrive (*Lib. I. adv. Rufin. Cap. II.*): *Eusebius Caesariensis, Arianae signifer factionis*; e di bel nuovo (*Lib. II. Cap. IV.*) *Eusebius Arianorum Princeps*: E altrove (*Epist. LXV. ad Pammachium*): *Ecclesiasticam Histo-*

riam texit Eusebius, impietatis Arii apertissimus propugnator (1). E finalmente (*Lib. ad Ctesiphontem adv. Pelagium*): *Eusebius Caesariensis, quem fuisse Arianum, nemo est, qui nesciat*. Ma lasciata dall' un canto la Santità, che con arte maliziosa attribuite ad Eusebio, a fin d' accreditare il di lui racconto, veniamo al *Niccola*, al Caposettario cioè de' Niccolaiti; il quale, se desso fosse il Diacono Gerosolimitano, o altri del medesimo nome, non senza ragione han dubitato i dotti (2). Che che sia di lui, egli è sicuro, che Clemente Alessandrino (*Lib. III. Stromat.*) lungi dal condannarlo, lo scagiona anzi dalla impura eresia, della quale abusaron coloro, che à giustificar lo stupro, ostentavano di esser seguaci di lui. Egli, chiamato reo di gelosia, produsse invero innanzi agli Apostoli la moglie,

---

(1) Veggasi S. Ilario *Libell. ad Constantium Augustum*. S. Epifanio *Haeres. LXVIII.* Fozio Costantinopolitano *Biblioth. Cod. XIX. e CXXVII.* Niceforo Constantinop. *in Capit. XVII.*

(2) Giovan Guglielmo Giano *Dissert. de Nicolaitis ex haereticorum catalogo expungendis. Thesaur. Theol. Philolog. Biblic. tom. 2.*

ma per discolparsi soltanto dal maligno peccato, che gettato aveangli addosso, non ad altro intendimento. Di buon grado appongo qui l' intiero testo di Clemente per buttare in faccia all' autore la propria falsità. *Quum autem de dicto Nicolao loqueremur, illud praetermisimus. Quum formosam, inquiunt, haberet uxorem, et post Servatoris assumptionem ei fuisset ab Apostolis exprobrata zelotypia, in medium adducta muliere, permisit cui vellet eam nubere . . . . . . Ego autem audio, Nicolaum quidem NULLA UNQUAM ALIA, quam ea, quae ei nupserat, uxore usum esse, et ex illius liberis filias quidem consenuisse virgines, filium autem permansisse incorruptum.* Ὢν οὕτως εχοντων αποβολη παθους ην, εις μεσον των Αποστολων ή της ζηλοτυπουμενης εκκλησις γυναικος. *Quae quum ita se habeant, VITII ERAT DEPULSIO, ATQUE EXPURGATIO IN MEDIUM APOSTOLORUM CIRCUMACTIO UXORIS, cuius dicebatur laborare Zelotypia.* Ora chi non vede la furberia dell' autore, che mette fuora l' accusa di Niccola, per detto di Clemente, e nulla si dà carico del-

la difesa , che Clemente ne prende . Questo è il far degl' impostori . Io poi ho contrapposto Clemente all' autore , perchè non altri ha egli chiamato a contestar un tal fatto . Ma oltre a Clemente sonvi altresì delle testimonianze di provata fede , in giustificazion di Niccola. Io non addurrò altra , che quella di Teodoreto tra' Greci , e di S. Agostino trai latini : *Cacciò in mezzo la sua moglie Niccola* (dice Teodoreto *Haeret . Fabul. Lib. III. Cap. I.*) *non perchè fosse sua dottrina , dover esser comuni le mogli : ma αλλα την των κατηγορηκοτων συκοφαντιαν ελεγχων, sed accusatorum calumniam redarguens*. Così non altrimenti S. Agostino (*De Haeres. Cap. V.*) sebben affermi, aver da questo Niccola accattato il lor nome i Niccolaiti , pur non tace tuttavolta , che per giustificarsi della imputazione , avea costui menato fuori la moglie ; e che ciò , tuttocchè operato per semplice dimostrazione di sua innocenza, era indi poi servito, come di base, ad una infame setta di scellerati : *Nicolaitae a Nicolao nominati sunt. Iste quum de zelo pulcherrimae coniugis culparetur, velut purgandi se caussa permisisse fertur , ut*

ea, qui vellet, uteretur. Quod eius factum in sectam turpissimam versum est, cui placet usus indifferens feminarum Ma già erami caduto di memoria, che Clemente Alessandrino avea per l' innanzi di proposito rimossa da Niccola la eretica pravità de' Niccolaiti. Egli espressamente lo appella *Uomo sommo*, e soggiugne di essere stata la dottrina di lui sconvolta da settarj (*Strom. Lib. II.*) *Tales sunt etiam, qui dicunt, se sequi Nicolaum, adducentes quoddam eius viri adagium, sed ab eis detortum, nempe oportere carne abuti.* Αλλα ο μεν γενναιος κωλυειν δειν εδηλου τας τε ἡδονας, τας δε επιθυμιας· και τῃ ασκησει ταυτῃ καταμαραινειν τας της σαρκος ὁρμας τε, και επιθεσεις. *Sed ille quidem, vir praeclarus, significabat oportere voluptates arcere, et cupiditates; et hac exercitatione marcidas flaccidasque reddere carnis appetitiones, et insultus.* Rompiamo qui il filo. Ma da questo non pertanto vegga ognuno, qual conto abbiasi a tener de' fatti, che va narrando l' autore.

CAP. XII.

L'autore (pag. 31.) dice, *trovar nella Storia de' tempi di mezzo molti Re Cristiani, i quali praticarono il divorzio, e particolarmente i Re di Francia di prima razza; dappoichè ne' primi anni della Dinastia di Francia trovansi presso il monaco Marculfo Lib. II. form. 30. delle formole di separazione di comun consenso.*

Sì veramente, o Attellio, io non contraddico ciò, che voi asserite di alcuni Re di Francia. Ma vi so bene a dir tuttavolta, che questa non fu, che una libertà prava degli antichi Re Franchi, libertà non mai saputa buona alla Chiesa di Francia. Il famoso Giureconsulto Geronimo Bignon, che pubblicò le formole di Marculfo non lasciò di avvertirlo: *Quae consuetudo Christianae legi contraria merito reprobata est.* E che ciò sia fuor d'ogni quistione, noi ne abbiam delle fedeli sicuranze, tanto dal Sinodo di Soissons, celebrato l'anno DCCXLIV. sotto Childerico III. ultimo Re della razza de'Merovingi (*Can. IX.*) quanto dal Sinodo di Compiegne, dell'anno DCCLVII. sotto il Ponteficato di Stefano (*Can. XVIII.*). Ed invero Carlo Magno, tenendo die-

tro alle sante imprese di Pipino suo padre, decretò nel Capitolare d'Aquisgrana (Tit.VI. C.3.) : *Nec uxor a viro dimissa alium accipiat virum, vivente viro suo, nec vir aliam accipiat, vivente uxore priori.* Ma torniamo alla Chiesa di Francia. Egli è ben sonoro il Canone del Concilio, che celebrossi in Parigi sotto il Regno di Ludovico: *Qui caussa fornicationis, dimissis uxoribus suis, alias ducunt, Domini sententia adulteri esse notantur.* Oltrechè abbiamo, che Giona Vescovo di Orleans, il qual vivea nel DCCCXX. fortemente esagita il delitto di costoro (*Lib. de Laic. Instit.*) : *Hoc tantum nefas contra praeceptum Domini, et Salvatoris Jesu Christi de dimittendis uxoribus, et aliis ducendis, ideo inolevisse dubium non est, quoniam nefandi tanti criminis operatores, severissima canonica censura, ut oportet, non percelluntur.* Dal che, o Attellio, avete onde intendere, che sebben non sia mancato il delitto in certa barbarie di tempi: pur sempre la stessa sia stata la voce de'Vescovi, e la dottrina della Chiesa.

C A P. XIII.

Siegue l' Autore (pag. 32.): *Il più risonante esempio è stato quello di Carlo Magno, il quale per le sue largizioni si rese molto benemerito della Corte Romana. Nacque nell' anno 742. e morì nell' 814. Il Pontefice Pascale III. lo mise nel numero de' Santi nel 1153. Intanto egli repudiò seguitamente due mogli, Imiltrude nel 770. che gli avea dato due figli maschi, ed Ermengarda figlia di Desiderio Re de' Longobardi, che gli fu unita per un solo anno; sposò la terza denominata Frastrada.*

NON altro che il vostro coraggio poteva, o Attellio, produrre in mezzo un' Antipapa per Pontefice Romano. Poichè Pascale III. chiamato del proprio nome Guido da Crema, fu scismaticamente proclamato Papa da alcuni nemici di Papa Alessandro III. a tempo di Federico Barbarossa. E questo fu il gran Papa, che con suo diploma ascrisse Carlo Magno nel numero de' Santi. Ascoltate intanto il padre della Storia Ecclesiastica (Baron. ad annum DCCCXIV.): *Verum quod Paschalis ille haud legitimus Pontifex fuit, sed schismaticus, eiusmodi canonizatio non est recepta ab Ecclesia Romana.* Tutto concorda col vostro veriloquio!

Ma veniamo allo scopo. Io non so con

qual faccia chiami l'autore moglie, e moglie repudiata da Carlo Magno nel DCCLXX. quella Imiltrude, che per comune testimonianza di tutti gli Scrittori coevi, non fu ch'una Concubina di Carlo (1). Il famoso Eginardo, che fu Segretario di Carlo Magno, e che aveva in moglie la figlia di lui, e che sicuramente non ignorava le cose della Corte, (*Lib. De vita Caroli Magni Cap. XX.*) non la chiama, che Concubina: *Erat ei filius nomine Pipinus ex Concubina editus (i. e. Himiltrude).* Paolo Guarnefrido, che similmente allo stesso tempo vivea, non ci dà, che la stessa assicurazione (*Libel. de Episc. Metens. Eccles.* apud Pithoeum *Annal. Franc. p.* 289.) *Habuit tamen Carolus, ante legale connubium, ex Himiltrude, nobili puella,*

(1) Delle concubine di Carlo Magno così il Baronio (Annal. Eccles. ad an. Ch. 814.) *Religionis omnibus absolutum numeris simulacrum, cui nec, mea sententia, qui praecesserunt, vel postea successerunt Imperatores penitus aequari valeant. Sed nec in moribus haberet aequalem, nisi coniugalem castitatem concubinarum introductione foedasset. Verum posterior maculas istas poenitentia abstersit, dum carnem suam, senilem licet, cilicio super nudum corpus inhaerente iugiter indumento attrivit.*

filium nomine Pipinum. Ove è da considerare, che quell'*ante legale connubium* con Ildegarde, dichiara apertamente non essere stato un connubio legale quel precedente con Imiltrude, ma un concubinato. A Paolo Diacono corrisponde fedelmente il Tegano (*Lib. De Gestis Ludovici Pii Imper.*) Scrittore anch' ei delle cose, che vedeva; conciossiachè pretermettendo affatto l' Imiltrude, come quella ch' ebbe luogo tra le Concubine, non tra le mogli di Carlo, non fece parola, che d' Ildegarde, e de' figli, che da costei ebbe. Ma a che tirar questa tela più a lungo? Basti, infra tutte le autorità, che a mano spiegata potrei qui addurre, la sola di Sigeberto (ad an. DCCXCII.) *Pipinus Caroli Regis, ex Concubina filius*. Bisognerebbe non aver fronte, per non aver rossore, o Attellio. Se Imiltrude fu una Concubina di Carlo, quale è il ripudio, che voi state vendendo?

Ma egli passa innanzi l' autore, e sospinge un nuovo ripudio, fatto da Carlo con Ermengarda, figlia di Desiderio Re de' Longobardi, che gli fu unita un solo anno. Nò, nol niego di esservi stato chi creduto avesse, esser Ermengarda il nome

della figlia di Desiderio, che Carlo menò in moglie; ma egli è manifesto per sicuri monumenti, che il di lei nome era di DESIDERATA, come appunto denominolla Pascasio Radberto nella vita di S. Adelardo, ch' è il primo, e più vicino Scrittore, che abbiala chiamata col proprio nome. Il Radberto avea lungamente conversato con S. Adelardo, cugino di Carlo Magno, e poteva saper molto bene il nome di colei, ch' era stata la causa del di lui discostamento dalla Corte. Or messo ciò da banda, non ignoriamo per l' autorità di Eginardo, di essere stata costei ripudiata da Carlo dopo un anno: *Quum matris hortatu filiam Desiderii Regis Langobardorum duxisset uxorem, incertum qua de caussa post annum eam repudiavit.* Ma sappiamo altresì, che questo ripudio portò seco del grande strepito nella Corte Imperiale. Da una parte la buona madre di Carlo, per nome Berta, se ne dolse amaramente col figlio; e ci assicura Eginardo, che fu l' unico disgusto questo, che Carlo avesse dato a lei, che altamente sempre rispettato avea. Dall' altra sappiamo, che il S. Giovane Adelardo, cugino di Carlo, che ne stava al servizio di Corte

ne prese sì forte scandalo, che in niun conto potè inchinarsi a prestare alcuna servitù alla novella moglie di lui: *Factum est* (dice Pascasio Radberto) *quum Imperator Carolus Desideratam, Desiderii Regis Italorum filiam, repudiaret, et nullo negotio beatus senex persuaderi posset, dum esset adhuc tyro palatii, ut ei, quam, vivente illa, Rex acceperat, aliquo communicaret servitutis obsequio: Sed culpabat modis omnibus tale coniugium, et gemebat puer optimae indolis, quod et nonnulli Francorum Deo essent periuri, atque Rex illicito uteretur thoro.* Tanto che volle più tosto abbandonar la Corte, e ritirarsi in monistero: *Quo nimio zelo suspensus elegit, plus saeculum relinquere adhuc puer, quam talibus admisceri negotiis*. E di qui non ricaverà l'autore, in quanta detestazione teneasi a que' tempi il passaggio ad altra moglie, dopo ripudiata la prima? Ma io son sicuro, che sarebbesi egli ben astenuto dal produrre l' esempio di questo ripudio, se fossegli per avventura poi saltata in faccia l' espressa testimonianza del Monaco di San-Gallo, il quale (*Lib. II. Cap. XXV.*) scrive di essersi di-

sbrigato Carlo dalla moglie *iudicio Sanctissimorum Sacerdotum, quod clinica esset, et ad propagandam prolem inhabilis.* Molto più se avesse egli non ignorato l'universal consentimento di tutti gli Scrittori, che Carlo non consumò il matrimonio colla figlia di Desiderio, e che la rimandò intatta nella casa del Padre. Or qual' è il ripudio? Quale la sorpresa? Che un matrimonio rato, e non consumato fossesi disciolto coll' autorità Ecclesiastica, per causa d' impotenza? Scollegatosi intanto Carlo nelle convenienti forme dalla figlia di Desiderio, *Hildegardim* (sono le precise parole di Paolo Diacono) *de gente Soevorum, praecipuae nobilitatis feminam, in matrimonium accepit.* Costei visse con Carlo Magno tredici anni e partì di questo mondo nella vigilia dell'Ascensione del Signore il dì 31. Aprile DCCLXXXIII. come imparasi dall' epigrafe del di lei tumulo: *ALTER AB UNDECIMO SURSUM TE SUSTULIT ANNUS.* Morta Ildegarde prese Carlo in moglie nell' anno medesimo Frastrada, o come appellata viene nelle Litanie, pubblicate dal Mabillon (*Analect. Tom. II.*) *Frastradana, de Orientalium Francorum gen-*

te, del qual matrimonio cantò l'anonimo poeta:

. . . . *Tunc est sociata*
Regali thalamo coniux Frastrada vocata
Filia Radolphi Comitis, *sata germine claro*.

Evvi di Carlo una Epistola a questa Frastrada Regina *de indicendis Rogationibus extraordinariis*, *et triduano ieiunio de consilio Sacerdotum*, *post reportatam de Avaris Victoriam*. Morì costei nell' anno DCCXCIV. ed egli tornò a novelle nozze con Luitgarde di Alemagna, dalla quale non ebbe figli. *Post cuius mortem*, soggiugne Eginardo, *quatuor habuit concubinas*, *Mathalgardim scilicet*, *quae peperit ei filiam*, *nomine Rothildim*; *Gersuindam Saxonici generis*, *de qua ei filia*, *nomine Adeldrudis nata est*; *et Reginam*, *quae ei Drogonem*, *et Hugonem genuit*; *et Adelluidam*, *ex qua Thedericum procreavit*. Siam già fuori di giuoco. E dov' è ito, o Attellio, il risonante esempio di Carlo Magno? Il contar sull' impostura è vano. Voi l' avete frequenti volte toccato con mano, e lo seguiterete a toccare.

C A P. XIV.

Siegue l'Autore (pag. 33.) *abbiamo ne' Capitolari di Carlo Magno una legge presso il Baluzio Lib. VI. Cap. 191. che merita di esser rapportata. Annunzii ciascun Prete pubblicamente alla plebe di astenersi da' matrimonj con persone di alta condizione, giacchè secondo il precetto del Signore un matrimonio legittimamente contratto non si può senza il vicendevole consenso per qualsivoglia causa disciogliere, tranne quella della fornicazione. E ciò da me si ordina per il servizio di Dio.*

Dunque la mala fede, così nel trascrivere, che nel menare alla volgar favella un Capitolare di Carlo Magno, forma anch' essa un appoggio all' empietà? Se non esistesse il vostro libro, o Atellio, il mondo non crederebbe, che sino a questo eccesso esorbitar possa l' insolenza dell' uomo. Sì certamente, il testo, che voi avete stravolto, non induce, che bestemmie: ma io, non con altro mezzo, che colla esibizione del testo stesso, come giace nella sua identità, confermerò il dogma. Ecco la legge di Carlo Magno, così com'è scritta in tutti gli esemplari, così com' è rapportata dal Baluzio, dal quale confessate di averla tratta: *Adnun-*

tiet unusquisque Presbyterorum publice plebi ab illicitis connubiis abstinere, secundum Domini mandatum legitimum coniugium nequaquam posse ulla occasione separari, excepta caussa fornicationis, nisi consensu amborum, et hoc propter servitium Dei. Ora esaminiamo i termini della legge, e rileviamo la mala fede dell' autore. Se nel Capitolare non leggesi *ab inclytis connubiis*, ma sì bene *ab illicitis connubiis*, chi non intende, che quanto è orrorosa la spiegazione, che ne dà, *di astenersi da' matrimonj con persone di alta condizione*, tanto devesi correggere a termini del latino: *DI ASTENERSI DA' MATRIMONJ ILLECITI?* Più: nella legge è scritto nei proprj termini: *Secundum Domini mandatum legitimum coniugium nequaquam posse ulla occasione SEPARARI, excepta caussa fornicationis.* Ora da questa pretta, e precisa espressione anche un idiota comprende, che Carlo Magno così, com'è il precetto del Signore, appone l' adulterio per causa della separazione, non del distornamento del legittimo matrimonio. A che dunque alterare fino i vocaboli, e colla falsità di significato indurre

una falsità di dottrina? Finalmente è scritto nella legge: *nisi consensu amborum, et hoc propter servitium Dei*. Ed è possibil mai, che l'autore adocchiato non abbia nella forza del latino, che l'altra causa di separazione sia, quando ambe le parti condiscendan a dividersi per cagion di servire il Signore, o col rimaner d'accordo nella continenza, o coll'abbracciar di consenso lo stato monastico? Un solo esempio, onde non torni gran noja, ne produco di San Prospero nella sua lettera a Sant'Agostino (*Epist. praefix. lib. de Praedest. Sanctor*): *Sciat Sanctitas tua, fratrem meum, cuius maxime caussa hinc discessimus, cum matrona sua, ex consensu, perfectam Deo continentiam dovovisse*. Lo che riguarda il matrimonio rato, e consumato. Imperciocchè laddove trattasi di matrimonio rato soltanto, e non consumato, basta, che un solo de' conjugi professar voglia vita religiosa, per dirimersi il matrimonio, come fu definito dal Sacro Concilio di Trento (*Ses. XXIII. Can. VI.*) *Si quis dixerit, matrimonium ratum, non consummatum per sollemnem Religionis professionem alterius coniugum*

non dirimi, anathema sit. Questi esempj germinarono sin da' primi giorni della Chiesa. Della Santa Vergine Tecla narra S. Epifanio (*Haer. LXXVII.*) *quum in Paullum incidisset, pactas nuptias dissolvit quum primario cuidam civitatis totius, ac longe diviti, nobilissimo, splendidissimoque desponsa iam fuisset. Verum terrena ideo sancta illa contempsit, ut coelestium compos esse posset.* Lo che vien similmente testimoniato da S. Ambrogio (*Lib. II. de Virgin. Cap. III.*) *Thecla copulam fugiens nuptialem, et sponsi furore damnata, naturam etiam virginitatis veneratione mutavit* (1). Ma ritornando all' autore, noi non possiamo esibirgli alcuna cosa di meglio, per confermar la dottrina Cattolica a' tempi di Carlo Magno, quanto la stessa legge, che egli ci ha opposta; non com' egli però l' ha corrotta, ma così, come

---

(1) Fausto Manicheo oppose quest' esempio al Santo Vescovo d'Ippona (S. August. *Lib. XXX. contr. Faust. Cap. IV.*) *Paullus Theclam oppignoratam iam thalamo in amorem, sermone suo, perpetuae virginitatis incendit.* E 'l Santo Vescovo non nego il fatto, ma ne dedusse doversi la Verginità preferir alle nozze, non come un bene al male, ma come un maggior bene al minore.

giace nella verità del testo: *Annunzii ciascuno de' Preti pubblicamente alla plebe di astenersi da' matrimonj illeciti, perciocchè, secondo il precetto del Signore, un matrimonio legittimo non può in veruna occasione separarsi, eccetto per causa di fornicazione, ed eccetto se ambe le parti consentano, e ciò per cagion di servire a Dio.*

Da un falso principio intanto, cavato con dolo da un interpolato testo, si avea ben augurato l' autore d' inferirne: *E quì si faccia attenzione, che fino tutto l'ottavo secolo era vigente la dottrina di Gesù Cristo, di potersi per la colpa della fornicazione discindere il nodo conjugale, e che Carlo Magno per il servizio di Dio ne inculcava l'osservanza.* Nò, non è dottrina di Gesù Cristo, che il nodo conjugale possa discindersi; Nò non era questa la dottrina vigente dell' ottavo secolo; Nò, non comandava l' osservanza di questa falsa dottrina Carlo Magno. Noi l' abbiamo veduta conforme al Vangelo nella legge, che abbiam rapportata, e con più precisi termini la ricaviamo dal Capitolare LXXIII. del Lib. VII. presso il Baluzio: *Qui interveniente*

repudio, alii se matrimonio copularunt, eos in utraque parte adulteros esse manifestum est. Qui vero, vel uxore vivente, quamvis dissociatum videatur esse coniugium, ad aliam copulam festinarunt, nec possunt adulteri non videri, intantum ut etiam hae personae, quibus coniuncti sunt, adulteri esse, mostrentur. Ma come poteva egli avvenir mai, che la dottrina, e la pratica della Francia fosse stata non Cattolica nell' ottavo secolo, quando anzi Carlo Magno (*Lib. V. Capit. V. et VI.*) regolò i suoi decreti intorno a' matrimonj, espressamente secondo le ordinazioni di Gregorio Sommo Pontefice: *Quia sic Gregorius sentit*? Quando nel capitolare VII. ove tratta del matrimonio de' consanguinei, riprova ogni congiugnimento, che non sia secondo le costituzioni de' Santi Padri, e secondo i decreti de' Canoni: *De reliquis vero propinquis iuxta constituta Sanctorum Patrum, et iuxta decreta Canonum iudicetur*? Ecco in quai tristi tempi siam capitati, ne' quali a sostener la calunnia si guastan le autorità, si corrompono le parole, si perverte il senso, s' intrude una legge per un' altra!

C A P. XV.

L' Autore (pag. 34.) così la discorre co' mariti infelici: *Chi fu, che vi privò della facoltà accordatavi da Gesù Cristo di sciogliervi da un contratto violato da una moglie adultera? fu il Pontefice Gregorio IX. che lo decise con una sua Decretale Lib. IV. Tit. 19. Cap. 3., et 4. Ed aveva egli il dritto di correggere il Vangelo? Non lo avea certamente.*

Siamo ad una nuova calunnia, la quale nè più, nè meno ha bisogno di confutazione. Quindi non farò altro, che mettere in piena mostra le Decretali, che l'autor contentasi accennare soltanto, acciocchè dal semplice testo comprenda chiunque la gran perizia del medesimo nell' arte di fabbricar inganni, ed insulti. Il Cap. III. del Lib. IV. Tit. 19. delle Decretali di Gregorio, è ne' seguenti termini espresso: *De comite Pontini, qui B. uxorem suam absque iudicio Ecclesiae dimisit, quia eam cognatam fuisse uxori defunctae proponit, prudentia tua cognoscat, quod si etiam parentela esset publica, et notoria, absque iudicio Ecclesiae ab ea separari non potuit: quare ipsum ad eam recipiendam, quae petit restitiu-*

tionem ipsius, districte compellas; quam si recipere noluerit, eum, et superinductam vinculo excommunicationis adstringas. Praeterea de eo, qui cognatam suam duxit uxorem, respondemus, quod non apparentibus accusatoribus, et parentela manifesta, seu publica existente (quod credibile non est, nisi essent in primo gradu, vel secundo) tui officii interest, matrimonia illa adhibita gravitate dissolvere, quae illicite contracta noscuntur. Or qual cosa di comune ha questa Decretale col ragionar dell' autore? Da qui non altro ricavasi, che anche pel notorio impedimento della parentela, il marito non può dimettere la sua moglie, senza il giudizio della Chiesa. Se per sola fama si sà l'impedimento del conjugio, anche se nessuno l'opponga, il Vescovo *ex officio* può prenderne inquisizione. Se poi l'impedimento è notorio, può il Vescovo *ex officio* separare il matrimonio. Sembra incredibile in vero, che l' inverecondia dell'uomo possa mai sormontar così tutti i limiti. La calunnia è coverta sempre di un velo, e di un mantello; ma chiunque paragoni per poco le parole dell' autore colle parole della Decretale inor-

ridirà a vederla camminare a faccia scoperta.

Questo non basta. Veniam al Cap.IV. che similmente allega delle stesse Decretali: *Significasti, quod quidam, uxore sua sine iudicio Ecclesiae dimissa, pro eo quod suggestum sibi fuerat, ipsam incestum cum quodam consanguineo suo commisisse, vinculo fuit propter hoc excommunicationis adstrictus. Verum mulier non continuit, sed sobolem de alio viro suscepit: nec minus postulat viro restitui, adserens, se ab isto iniuste dimissam, et eundem sibi materiam adulterandi dedisse. Consultationi tuae respondeo, quod si notorium est, mulierem ipsam adulterium commisisse, ad eam recipiendam praefatus vir cogi non debet, nisi constaret, ipsum cum alia adulterium commisisse.* E qui ov'è la pietra, che ha creato l'inciampo all'autore? Ognun vede, che con questa seconda Decretale si ributta la donna, che domanda la restituzione del marito, se abbia notoriamente fornicato, e'l marito *continuit*. O Attellio, è egli ciò, da uomo onesto, allegare una cosa per un'altra, senza produrla in mezzo, e servirsi di questo maligno artifizio per sedurre i poveri ignoranti?

CAP. XVI.

Siegue l'Autore (pag. 35.) *Questo dritto Pontificio di poter vietare il divorzio, non si volle affatto riconoscere da' Polacchi Cattolici Cattolicissimi. Compongono essi una popolazione di quattordici milioni d' anime, e sono più di ogn' altra nazione sommessi al Sovrano di Roma. Io domando per qual ragione, ciò ch'è vietato in un paese, è poi permesso in altro paese? Perchè nell' Inghilterra è stato il divorzio riputato un peccato irremisibile, in atto che nella Polonia non è neppure un peccato veniale? Io non so che inarcar le ciglia: Lascio ad altri lo squittinio di questa contraddizione.*

Lo spirito sempre franco dell'autore mi sorprende. Eh Attellio! io non cesserò di sforzi, perchè voi, che gettate onore, e stima per tutte le bande, comprendiate quale oltraggio fate a voi stesso coll' accumulazione di tante menzogne, e baje per ispinger sempre innanzi l' empietà. Ed in quanto al novello proposito, io non reputo poter meglio disprigionarvi dall' imbarazzo, in cui vi mette la foggiata contraddizione del dritto Pontificio, il quale vieta in un paese il divorzio, e poi lo permette in un altro: che col produrre un testimonio valido, cui non può darsi eccezione, e dal quale cavar possiate in-

dubitabil fede, che nella Polonia è stato sempre creduto un adulterio il dimettere la propria moglie, e lei vivente, unirsi ad altra. Questo è un pezzo, tratto dalla Confession Cattolica della fede de' Polacchi, che riscosse il più alto ossequio da Sigismondo Re di Polonia. Eccone le precise parole (1): *In Sacramento attenditur, ut coniugium ne separetur, et dimissus, aut dimissa, nec prolis caussa, alteri coniungatur. Hoc enim est Christi verbum: Dictum est, quicumque dimiserit uxorem, excepta fornicationis caussa, facit eam moechari, et qui dimissam duxerit, adulterat. Et rursus: Quod Deus coniunxit, homo non separet. Et sequutus magistrum suum Paullus: His, inquit, qui matrimonio iuncti sunt, praecipio, non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere: quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Quae, et Christi, et Apostoli verba, non alio sensu*

---

(1) Vid. Nicolaum Dziergovvski Archiepiscopum Gnesnensem in Epistola praefixa operi: *Confessio Catholic. fidei in Synodo Provinciali Petrikoviae an. MDLI. mens. maii.* Edit. Antuerpiae an. 1559.

acceperunt Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, et ante eos Origenes, et Chrysostomus, ac qui sectator ipsius est Theophylactus, aliique Sancti Doctores, qui, quod per ea significari existimarent tanti Sacramenti rem esse foedus illud initum nuptiale, ut nec ipsa separatione irritum fiat, quandoquidem vivente viro, a quo relicta est, moechatur, si alteri nupserit. Neque dispar est caussa viri, quem non oportet esse meliori conditione quam sit mulier. Magna itaque est firmitas vinculi coniugalis, quam non designat modo, verum efficit, accedente verbo, visibilis illa quae fit per Sacerdotem copulatio.

Or con qual faccia può il nostro autor asserire, che il divorzio nella Polonia non è neppure un peccato veniale, laddove nell' Inghilterra è un peccato irremisibile? Chi non vede, che così sfrontatamente mentendo, insulta una nazione intera, senza il menomo ribrezzo di attaccare un fatto pubblico, e permanente? Ci dica di grazia, da qual' istoria, da quali monumenti ha imparata egli questa nuova erudizione di esser lecito a' Polacchi, tuttochè Cattolici, lasciata una moglie, me-

narne altra? Miseri pusilli! disgraziati ignoranti! a sedurre i quali è per tutto occupato il cervello, e la penna del nostro Scrittore. Ma facciamoci un po anche più da vicino a scalpicciar questa nauseante baja.

Io ben m' accorgo, ch' abbia qui l' infelice calunniatore voluto far giuoco dei non pochi matrimonj disciolti in quel Regno. Ma non s' avved' egli, che colle proprie mani si tira in su de' piedi la bracia? Imperciocchè se nella Polonia non ha luogo l' indissolubilità del vincolo maritale, perchè le cause matrimoniali si rapportano, alle sole Curie Ecclesiastiche di quel Regno? Perchè dalle sole Curie Ecclesiastiche dopo il giudizio attendesi la sentenza di nullità, per potersi venire allo scioglimento? Qui siamo a cose di fatto, e non a ciance, o Attellio. Su via apriamo per poco la Bolla del Supremo Gerarca della Chiesa Benedetto XIV. diretta appunto sul proposito a' Vescovi di Polonia in data de' 18. Maggio MDCCXLIII. La libertà, egli dice loro, e la facilità di sciogliere i matrimonj, introdotta nelle vostre Curie Ecclesiastiche è affatto detestanda, e noi vi abbiam pregati, ed esortati nel Si-

gnore col Breve degli 11 Aprile MDCCXLI. *ad custodiendas vigilias super ovibus vestrae curae commissis.*

Ora qual testimonio più fedele, ed incontrastabile di questa Bolla Pontificia? Se dalla Bolla vien messo alla scoperta, che nelle Curie Ecclesiastiche si agitan le cause matrimoniali; e che lo scioglimento de' matrimonj non dipende che dal giudizio, e sentenza della Chiesa: con quale svergognata menzogna ei dice l'autore, esser in Polonia lecito il divorzio? Ma ciò che dimentisce affatto l'impostore, è il motivo, che nella Bolla medesima adduce il Savissimo Pontefice d'un tal disordine. Imperciocchè siccome dalla cagion si conosce la natura del male: così dal motivo delle controversie, insorte nella Polonia su i matrimonj, si rileva la natura di esse. D'onde provien questo sconcio, prosiegue il Pontefice, se non *ex more, modoque, quo matrimonia per Poloniam contrahuntur, ac celebrantur*? Se ne' matrimonj, che si vanno a celebrare, si tenesse fedele osservanza delle regole conciliari, non si vedrebbon al certo insorger tante quistioni nelle Curie Ecclesiastiche sulla validità de' medesimi: *Saepenumero enim*

ac passim praesentia proprii Parochi, dum matrimonium per verba de praesenti contrahitur, desideratur, et cuilibet Sacerdoti interessendi commissio, interdum inscio etiam proprio Parocho, demandatur. Frequentissime etiam super denunciationibus per tres festos dies inter missarum solemnia in Parochiali Ecclesia tam viri, quam mulieris, de matrimonio contrahendo, fieri solitis, ac tantopere praescriptis, dispensatur, ita ut nulla intercedente legitima, et urgenti caussa, ne una quidem denuntiatio fiat.

Serrato intanto ogni adito a poter conoscere, se il matrimonio siasi celebrato colla dovuta libertà, e col consenso di ambe le parti: se siavi, o nò alcun impedimento tra contraenti, pel quale debba poi sciogliersi, ed irritarsi; qual meraviglia, che soventi volte insorgan delle controversie di nullità, anche ne' matrimonj in faccia alla Chiesa celebrati? *Interdum contenditur, matrimonium, sive per metum, et sine alterius coniugis libero consensu contractum fuisse; interdum vero impedimentum obtenditur, quod ceteroquin legitimum, et canonicum ante resciri po-*

C A P. XVII.

L'Autore (pag. 36) scrive. *La saggia Repubblica di Venezia trovò irragionevole l'indissolubilità del matrimonio, e di rendere così i suoi Cittadini martiri della benedizione Sacerdotale. Essa con i Sudditi de' suoi dominj, che ascendevano a più d' un milione, e mezzo d' individui ha praticato da tempo immemorabile il divorzio, ed i suoi ambasciadori feron valere nel Concilio di Trento questo natural dritto della umanità.*

La menzogna, e la falsità, vestita del solo esempio de' Polacchi, non ispiegava il suo carattere in tutta la estenzione. Era di mestieri, che le si aggiugnesse il treno magnifico dell' ambasceria de' Veneziani, spedita al Sacro Ecumenico Concilio, ragunato in Trento. Oh Dio! quanto sovente è costretto l' uomo ad incespare, anche nella più chiara luce del mezzo dì, quando è rigirato da nera passione! Ma mi dica un poco l' autore, quale fu il fine della legazion de' Veneziani, mandata in Trento al Sacro Concilio? Forse per autorizzare il divorzio, e far valere *questo natural dritto dell' umanità*? Nò, ma fu sì bene ad impetrare una indulgente economia a pro de' Greci, abitanti in quei

dominj, la quale gli campasse dal fulmine dell' anatema, già contro di essi preparato. Imperciocchè la Chiesa era intimamente tocca dalla consuetudine, o a vero dire dall' abuso de' Greci, affatto contrario al Vangelo, e alla tradizione, ed erasi determinata di anatematizzarlo finalmente in Concilio. Ma gli Oratori di Venezia, temendo, che un anatema di fatto, fulminato così all' improvviso, avesse potuto recar del gran turbamento nelle Isole di Cipro, di Candia, di Corfù, di Zando, e di Cefalonia, abitate in gran parte da'Greci, fecer presente al Concilio, che la cosa non era a quel segno di disperazione pervenuta, che sperar non si potessero successi eziandio migliori, massime per la ragion, che quei Greci, sudditi della Repubblica non viveano, che sotto il governo dei Vescovi, ordinati dalla Santa Sede Romana, e a' quali erano in tutto sottoposti (1). Per la qual cosa giudicò il Con-

(1) Pallavicinius (*Hist. Conc. Trident. Lib. XXII. Cap. IV.*) *Canon quoque paratus fuerat cum anathemate, in eum qui diceret, matrimonia consummata ob adulterium dissolvi. Sed Oratores Veneti die XI. Augusti, solemniter exposuerunt Conventui, ve-*

cilio, poter anzi molto bastare per allora contro de' Greci la sola definizione dogmatica, colla quale era uccisa l'eresia. Conciossiachè dichiarato essendo il dogma coll'anatema contro coloro, che altra dottrina professassero, rimanevan certamente condannati i Greci di un fatto, del tutto opposto a quella dottrina, ch'era stata dogmaticamente definita in Concilio per Evangelica, ed Apostolica. E così la Chiesa nell'atto stesso, che vindice della fede fulminò la condanna a Lutero, e Calvino, contro i quali erasi principalmente congregata in Concilio; cercò da pia madre richiamar dall'altra banda con un tratto di santa economia i Greci all'emenda. La definizione della fede, e l'anatema contro i nemici della fede proposta, non fu che

---

terem Rempublicam semper coniunctissimam fuisse Apostolicae Sedi, et Conciliis Oecumenicis, eius auctoritate celebratis, pioque semper studio complexam, ac veneratam decreta sanctionesque inde profectas. Ac compertum esse Patribus, tametsi Graeca Ecclesia a Romana ex parte dissentiret, non tamen eo desperationis deventum, ut meliora sperari non possent, praesertim quum Graeci in subiectis Reipublicae locis degentes, quamvis ritu suo viverent, tamen praesulibus a Romano Pontifice adsumptis obtemperarent.

*

una gran fiaccola allumata dal Concilio a far luce a' Greci; onde da per loro accorti si fossero, che persistendo in quella pratica, non avrebbon persistito, che in un errore dalla Chiesa condannato. Intanto chi da ciò non vede la indegna calunuia dell'autore? Ma scopriamone un'altra più solenne.

CAP. XVIII.

L'Autore (pag. 37.) a dimostrare, che ogni valevole motivo basti allo scioglimento del matrimonio, scrive: *Abbiamo nella primitiva chiesa, in una età molto vicina alla instituzione del Cristianesimo, un altro Concilio celebrato nel 305. in Elvira. In esso furon private della comunione Sacramentale anche vicine a morire quelle femine, le quali senza un valevole motivo avessero lasciati i mariti, e si fossero ad altri accoppiate.*

Assai ben disse Tullio: *Qui semel verecundiae fines transierit; eum bene, et naviter oportet esse impudentem.* Ma mi duole assai, o Attellio, che voi dopo di aver varcati tutti i confini della verecondia, pur siete sempre infelice ne' vostri disegni. Poichè sul punto, che volete alzarvi in piè, collo spaccio di non sò qual' Ecclesiastica erudizione, nel punto istesso

incespicate a una nuova vergognosa fallacia, che vi mostra e dall'onestà naturale alieno, e affatto voto di ragione. Veniamo a noi. Non si può punto dubitare, che l'autorità del Concilio d'Elvira sia la più stabile di quante possan mai arrecarsene, come di quello, che celebrossi in *età molto vicina alla istituzione del cristianesimo.* Ma che cosa dice questo Concilio? Fiancheggiò forse lo snodamento del matrimonio per valevol motivo, come per dolo pessimo suppone l'autore? Ma qui è dove capita male lo stolto. Imperciocchè il Concilio d'Elvira appunto è quello, che mette in aperto, e fa come toccar con mano anzi la dottrina Cattolica dell' assoluta indissolubilità del vincolo maritale. Noi l'abbiam già di sopra diligentemente osservato, ed ora qui pur giova replicarlo. Ecco il Canone IX. di questo Concilio: *Femina fidelis, quae adulterum maritum reliquerit fidelem, et alterum duxerit, PROHIBEATVR NE DVCAT; si duxerit NON PRIVS ACCIPIAT COMMVNIONEM, nisi quem reliquerit, prius de saeculo exierit, nisi forte necessitas infirmitatis dare compulerit.* E poteva per avventura altro

più micidiale coltello afferrar l'autore, per secare le proprie fauci colle stesse sue mani, quanto il Concilio d'Elvira, cui ne ha riclamato?

C A P. XIX.

Siegue l'Autore (pag. 39.): *Il Pontefice Nicola I. scomunicò Lotario Re di Lorena, nipote di Carlo Magno, perchè aveva ripudiata l' infelice sua moglie Teutberga, figlia del Duca di Borgogna . . . Carlo Magno suo Avolo avea ripudiate due mogli, e fu Canonizzato; esso ne aveva per giusta causa ripudiata una, e fu vittima della più terribile persecuzione.*

Quante volte dobbiam replicarlo! È falso di aver Carlo Magno successivamente ripudiate due sue mogli. È falso ancora di essere stato Carlo Magno Canonizzato dal Sommo Pontefice Pascale III. avvegnachè questi non fu, che un' antipapa. Finalmente falso è, che Papa Niccola I. sia stato ingiusto persecutore di Lotario Re di Lorena, per lo ripudio di Teotberga. Osservo però qui un certo artifizio dell' autore. Imperciocchè nella guisa stessa che gli oratori, qualora trattan alcuna causa, la qual poggia su due sorti di argomenti, gagliardi gli uni, gli altri più deboli;

allogan dapprima, essendo l' uditor più attento, gli argomenti vigorosi; indi li più fiacchi, e finalmente, perchè le ultime cose lascian della impressione negli animi, ricorron di nuovo agli argomenti più fermi, già maneggiati da principio. Così egli sulla fin dell'opera, mancandogli valevoli pruove a confermar l'assunto, ricorre di nuovo a' fatti di sopra rapportati, fatti più rimarchevoli; perchè vestiti delle circostanze di Pontefici, e di Principi, di Scomunica, e di Canonizzazione. Ma gli torna corta la giubba. Perchè questi fatti, essendo del tutto falsi, risalta vieppiù la sua, o ignoranza, o impostura, o per meglio dir l' una, e l' altra insieme. Andiamo avanti. Ma prima di menarci al proposito, egli ci voleva un bello spirito, o Attellio, a poter far gioco fin del nome del Pontefice Niccola I. la di cui memoria sarà sempre veneranda ne' fasti della Chiesa. Conciossiachè non solo Anastasio Bibliotecario di lui scrive, *che regolò la Chiesa da vero Atleta di Dio*: ma ancora il Muratori non dubitò affermar negli Annali: *ch' egli fu uno de' più ragguardevoli Pontefici, che si abbia avuto la Chiesa di Dio.*

Veniamo intanto a Lotario Re di Lorena. Egli nell' anno DCCCLVI. menato avea in moglie Teotberga, figlia del Conte Uberto, e non era guari passata lunga stagione, quando ripudiolla nel DCCCLXII. Ma un tal ripudio, se vogliam aver credito all' annalista Bentiniano, fu figlio del cieco amore, che nutriva per la concubina Waldrada: *Coeco amore illectus, faventibus sibi Luitfrido, avunculo suo, et Vultario, qui vel ob hoc maxime illi erant familiares, quod nefas est dictu, quibusdam etiam Regni sui Episcopis consentientibus coronat, et quasi in coniugem, et Reginam sibi, amicis dolentibus, atque contradicentibus copulat* (1). Egli però è da osservar, che Lotario pri-

(1) Muratori (*Annal. d' Ital. an.* 862.) *Lotario Re di Lorena, cedendo agli assalti della sfrenata sua concupiscenza in quest' anno ripudiò con grave scandalo del Cristianesimo la legittima sua moglie Teotberga Regina, e pubblicamente sposò la concubina Gualdrada, con aver guadagnata a questa risoluzione sacrilega l' approvazione di Guntario Arcivescovo di Colonia, e di Teotgando Arcivescovo di Treveri; e di altri Vescovi tutti cortigiani, ed estimatori più della grazia del Principe, che di quella di Dio.*

ma di venire a questo nefando passo, avea incusata rea d'incesto la Regina Teutberga sua legittima moglie. Due adunanze già eransi in Aquisgrana tenute da' Vescovi del Regno per comando del Re, quando da questi Vescovi assentatori consultato venne il famoso Hincmaro Arcivescovo di Reims. Costui è vero, che cogli atti originali alla mano scrisse il libro: *De divortio Lotharii, et Teutbergae Reginae*; ma da lui stesso sappiamo, che la sgraziata Regina, a ripeller l'imputazione, era fino ricorsa al giudizio dell' acqua bollente, tuttora in uso, e ch' essendone uscito illeso il di lei proccuratore, non solo fu accalmata la sua innocenza, ma fu sì ben trovata degna del Regio Trono. Ma ciò nulla di manco, radunatosi un terzo concilio in Metz, il quale piuttosto *prostibulum dici potest, in quo lenones Episcopi, pudicitia prodita, et poenis subdita, scorto impunitas, et libidini effraenis licentia, ceu in lupanari condicta, et locata* (*Bussieres Histor. Francic. ad an.* 815.) venne con sommo obbrobrio de' Vescovi ed approvato il divorzio, e data facoltà a Lotario di passare ad altre nozze. Il Sommo Pontefice

Niccola, consultato da Adone Vescovo di Vienna su questa causa, gli rispose (*Epist. LIX.*) *Requiritis, si dimissa uxore, quam legitime sponsatam quis dixerit, quia nomen malum postmodum ei imposuit, absque decreto generalis Synodi liceat ei aut aliam accipere contra auctoritatem Evangelicam, aut illa superstite, pro uxore concubinam habere? Quibus nos Apostolica auctoritate fulti, secundum Evangelicam sanctionem omnino resistimus, et nec aliae uxoris copulam eis, qui talia agunt, dimissa superstite, habere concedimus, neque concubinam habendi licentiam tribuimus.* Sarebbe lunga cosa, e forse ancora non all' uopo, riferir quanto operossi dal zelante Pontefice. Sappiamo da infiniti monumenti del tempo, che i principali agenti di questo negozio, Guntario Arcivescovo di Colonia, e Teutgando Arcivescovo di Treveri dovettero camminar in Roma per ordine de' Legati Apostolici, e che convocatosi dal Santo Pontefice un Concilio nella Basilica Lateranese fu solennemente anatematizzato il concilio di Metz (1); deposti

---

(1) Murat. (*Annal. d' Ital. an.* 863.) *Avvertito*

e scomunicati Guntario, e Teutgando; scomunicata Waldrada; interdetti di esercizio gli altri Vescovi; e sappiamo sì bene, che Lotario non fu ammesso alla comunione, se non da Papa Adriano II. cui avea contestato con giuramento di aver cacciata via la Waldrada sin dall' epoca dell' interdetto di Nicola (1). Ma lasciamo queste cose, che fuori forse di proposito, stancherebbono i leggitori; e solo ammiriamo l' impudenza dell' autor nostro, nel comporre Carlo Magno con Lotario, la Canonizzazione dell' uno colla scomunica dell' altro.

---

il Pontefice, come in un Concilio tenuto a Metz nel Regno di Lorena que' Vescovi venduti alla Corte iniquamente erano proceduti nella causa della Regina Teotberga, ed aveano palliato l' illegittimo matrimonio del Re Lotario con Gualdrada. Il Concilio Romano cassò, e riprovò il celebrato a Metz. Scomunicò, e depose i due suddetti Arcivescovi di Colonia, e di Treveri.

(1) Otho Frisingens.-Rhegin. Mon. Prumiens.-in Chron.-Anastasius cet. ad hunc an.

CAP. XX.

L'Autore (pag. 39.) scrive : *Non vi sarà maggior pruova di aver i Papi impiegati tutti i mezzi di tirare a se la cognizione di tutte le controversie matrimoniali, quanto quella di aver fissati nel diritto Canonico parecchi impedimenti, che si dissero dirimenti, perchè annullano i matrimonj i più sollennemente celebrati.*

L'inverecondia, e l'inettitudine si dan sempre più la mano, quanto più c'inoltriamo. Conciossiacosachè impegnato l'autore a contraddire alla Chiesa la potestà di regolar i matrimonj Cristiani, reputa bene, a torsi da ogni imbarazzo, di attribuire a' rigiri de' Papi lo stabilimento degl' impedimenti, che diconsi dirimenti. Sì, un solletico di affettata ignoranza vi bisognava per trar fuori dalle viscere infette, il veleno di una nuova maldicenza. Ma nò, non lo abbandoneremo in quest'altra impresa; e dileguata primieramente la calunnia data a' Pontefici intorno agl' impedimenti, dichiarerem quindi l'origine non meno, che l'esercizio, giammai non interrotto, della potestà della Chiesa sulle nozze Cristiane.

E quanto agl'impedimenti, chi è, che non sappia per avventura, che Gesù Cristo medesimo, Autore, e Fondatore di nostra fede, piantato abbia l'impedimento del ligame? Imperciocchè leggiamo nel Vangelo, che in nulla tanto occupossi, quanto in abrogar nel suo Testamento la poligamia simultanea, e lacerare insieme il Giudaico libello. La voce di lui, che fece tutto, e per cui è fatto quanto è stato fatto, fu la legge di quel corpo, del quale egli n'è il capo. Nè certamente altra legge riguardossi fin dalla prima promulgazion del Vangelo, quando cominciò la Chiesa a congregarsi da tutte le nazioni. Eran i fedeli di Corinto sudditi dell'Imperio Romano, ma intanto l'Apostolo Paolo, punto non curando le leggi dell'imperio, non pubblicò loro altra legge, che quella di Cristo, che ne avea edificato l'impedimento (*Ep. I. ad Cor. VII.*): *Iis autem, qui matrimonio iuncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere; quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari.* Nè poi con altra autorità, se non con quella, che avea da Dio immediatamente ricevuta, sappiamo di aver

condannato (*I. ad Cor. V.*) l'incestuoso di quella stessa Città, *qui habebat uxorem patris sui*, non la madre cioè, ma la madrigna; la quale sembra esser rimasta vedova, quando il figliastro aveala sposata. *Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu iam iudicavi ut praesens, eum, qui sic operatus est: In nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu, tradere huiusmodi Satanae in interitum carnis.* Ma prima dell'Apostolo, avea già molt' innanzi San Giovan Battista apertamente condannato Erode, avvegnachè avea a se presa la moglie di suo fratello (forse già morto) *Matth. XIV.*): *Non licet tibi habere uxorem fratris tui.* E sappiam per tanto dal Vangelo, che niun fuvvi in quella Corte, che suggerito avesse ad Erode di poter lui in virtù della Regia Potestà derogar ad ogni altra legge, e liberamente sposar quella tal donna; ciò che ardisce ora e dire, e volere il nostro Autore.

Ma per tornar all'Apostolo, egli fu, che per l'autorità, avutane dal Signore, costitui parimenti l'impedimento del dispare

culto nella Epistola II. a' fedeli di Corinto: *Nolite iugum ducere cum infidelibus.* Il qual testo San Girolamo (*Lib. I. in Jovin.*) non altrimenti intende, che del giogo maritale, e comparandolo con altro luogo del medesimo Apostolo (*I. ad Cor. VII.*) soggiugne : *Ignoscit Apostolus infidelium coniunctioni, quae habentes maritum, in Christum postea crediderunt; non iis, quae, quum Christianae essent, nupserunt gentibus; nam Christianae omnino non licet ethnico nubere.* E quest' impedimento non senza ragion fu da Paolo imposto a' Cristiani, dappoichè nel Deuteronomio (*Cap. VII.*) vietato avea Iddio al popol suo di congiugnersi in matrimonio co' Gentili : il qual divieto, comechè i soli Giudei stringesse, pur sembrava, che perpetuar doveasene il debito, per la moral ragione : *Quia seducet filium tuum, ne sequatur me, et ut magis serviat Diis alienis.*

Che poi la disparità del culto fosse nella Chiesa di Dio considerata veramente, come un impedimento dirimente, fissato dall' Apostolica autorità, quando ogni altra testimonianza mancasse, basterebbe invero quella di Tertulliano, il quale ne ha a

noi fedelmente trasmessa la memoria dei suoi tempi; che lungi dall' esser un matrimonio, egli è uno stupro, ed una fornicazione, se una donna Cristiana si confederasse con uomo idolatra, o un fedele sposasse donna pagana. Eccone la di lui insigne autorità (*Lib. II. ad uxor. Cap. 2.*) *Dei gratia illud sanctificat, quod invenit. Ita quod sanctificari non potuit, immundum est; quod immundum est, cum sancto non habet partem, nisi ut de suo inquinet, et occidat. Haec quum ita sint, fideles gentilium matrimonia subeuntes, stupri reos esse constat, et arcendos ab omni communicatione fraternitatis, ex litteris Apostoli dicentis: cum eiusmodi nec cibum sumendum. At numquid tabulas nuptiales de illo apud Tribunal Domini proferemus? Et matrimonium rite contractum allegabimus, quod vetuit ipse?* Ed altrove (*Lib. de Coron. Mil. Cap. XIII.*): *Coronant et nuptiae sponsos* (1); *et ideo non nubi-*

---

(1) Non altronde, che dall' Oriente derivò l'uso della Corona Nuziale alle altre Nazioni. Isaia ne fa chiara memoria (*Cap. LXI.*): *Quasi sponsum deco-*

mus ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua apud illos nuptiae incipiunt. Lo che sovventemente egli ripete in tutti i suoi libri, richiamando sempre la validità, o nullità del

---

ratum corona I Greci, e i Romani, che mille usanze r trassero da' Sacri Libri, favoriron molto questa cerimonia. Per gli Greci basta il solo Omero *Iliad.* X. *v.* 470.

Coronamque, quam ei dedit aurea Venus
Die illo, quand ipsam cristatus duxit Hector
Ex domo Aetionis, postquam pra buit ingentem dotem.

Nulla dico de' Romani, presso i quali la corona era un rito comune nelle nozze. Vedi il Ca alio *de Ritu Nuptiar. Cap.* 7. il Laurenzio *de Sponsal Cap.* 1. il Pascalio *de Corona lib. II.* I primitivi Cristiani intanto avrebbon ben potuto proseguire questa pratica dell' antico Testamento: ma per non accomunarsi co' Pagani, i quali n' erano nel possesso, come di uso affatto proprio, lunga pezza se n' astennero. Nè per vero incontriamo memoria della Corona nuziale ne' Cristiani, se non cessato affatto ogni pericolo. Spero di non andar errato nell' asserire, che in Occidente non trovasi monumento Cristiano anteriore a Sidonio *Lib. I. Epist. V.* che ne ricordi il rito. Questi il primo, trattando delle nozze del Patrizio Ricimero, dice: *Iam Corona Sponsus honoratur.* E in Oriente poi nol ravviso, che in S. Gio. Crisostomo *Hom. IX. in Ep. I. ad Timoth. Si quispiam a libidine superatus seipsum scortis addixerit, quomodo coronatus incedit, qui libidini succubuit?*

matrimonio dalle leggi del Vangelo, e della Chiesa (1).

Ora se nelle Nuove Scritture osserviam noi degl' impedimenti dirimenti, piantati da Cristo, rinfacciati dal Battista ad Erode, pubblicati dall' Apostolo, non è ella una manifesta calunnia, o a dir più veramente, non è una scellerata empietà l'erut-

---

(1) Non lascerò qui ciò, che siegue a dir Tertulliano *loc. cit. Cap IV.* ch' è il più bel pezzo, ch' abbia trasmesso a noi l' antichità su questo proposito. Conciossiachè ci pone innanzi un quadro della vita de' primi Cristiani: *Domino certe non potest pro disciplina satisfacere, habens in latere diaboli servum, procuratorem domini sui, ad impedienda fidelium studia, et officia. Ut si statio facienda sit, maritus de die condicat ad balena; si ieiunia observanda sunt, maritus eadem die convivium exerceat; si procedendum erit, numquam magis familiae occupatio obveniat. Quis autem sinat coniugem suam, visitandorum fratrum gratia, vicatim aliena, et quidem pauperiora quaeque tuguria circuire? Quis nocturnis convocutionibus, si ita oportuerit, a latere suo eximi libenter feret? Quis denique solemnibus Paschae obnoctantem securus sustinebit? Quis ad convivium illud dominicum, quod infamant, sine sua suspicione admittet? Quis in carcerem ad osculanda vincula martyrum reptare patietur? Jam vero alicui fratrum ad osculum convenire, aquam sanctorum pedibus offerre, de cibo, de poculo invadere, desiderare, in mente habere? Si et peregre frater adveniat, quod in aliena domo hospitium? Si cui largiendum erit horreum, proma praeclusa sunt.*

tare, che sian sì fatti impedimenti una cabala de' Pontefici, per tirar loro la cognizion di tutte le cause matrimoniali? Ma messa di banda questa offensione, veniamo all' origine, e all' esercizio della potestà, che ha avuta sempre la Chiesa sopra i matrimonj Cristiani.

E per ciò, che riguarda l' origine, essa deriva immediatamente da Dio. Imperciocchè se tutto ciò, che ha per oggetto immediato la Religione, non può esser di altra competenza, che della Chiesa, debbe certamente chiunque, perfidioso che sia, confessare, che i Sacramenti di Cristo, come quelli, i quali non solo hanno la Religione per oggetto, ma anzi essi sono il fondamento della Religione, non possono non dipendere, che dall' assoluta potestà della Chiesa. Quest' è tanto fuor di ogni disputa, che Giovanni Calvino, il quale con aperta ribellione separossi dalla Chiesa, avvedutosi colla inarrivabile sua scaltrezza, che in vano avrebbe conteso alla Chiesa la potestà sulle cause matrimoniali nella posizion del Sacramento, non trovò punto di esitazione ad asseverare, che là dove il matrimonio fosse una cosa spirituale, non poteva esser ella

a patto alcuno trattata da Giudici profani. *Ubi enim* (son parole di Calvino *Lib. IV. Instit. Cap. XIX.*) *obtinuere Catholici, matrimonium esse Sacramentum, coniugalium caussarum cognitionem ad se traxerunt, quippe RES SPIRITUALIS ERAT, PROFANIS IUDICIBUS NON ADTRECTANDA.* Quindi non contro il poter della Chiesa, ma contro il Sacramento avventossi con sacrilega rabbia; nella fidanza, che divelto il fondamento, sarebbe senza argani rovesciato all' istante l' intero edificio. Or ciò posto, veniamo alle strette. Chiunque tu sei, che neghi alla Chiesa la potestà sul matrimonio Cristiano, o sei nella Comunione Cattolica, e tieni fermo esser un Sacramento della nuova legge il matrimonio, ben ti deve muover invero la testimonianza di un de' nemici più giurati, ch' abbia avuto la Chiesa, il quale n' alza la voce, che in van t' affatichi di allontanar la potestà Sacra da ciò ch' è Sacro. O sei fuori della comunione della fraternità Cristiana, e neghi il Sacramento di Dio, e allora è ben vana ogni quistione (1).

---

(1) I Luterani medesimi rispettano la legge della

Ed ecco come, essendo la ragion di Sacramento l' immobile, ed eterna base, su cui poggia l' autorità della Chiesa, nel regolare il matrimonio Cristiano, ogn' un comprende, che questa non ritrae la origin sua dagli uomini, ma da Dio. Noi però giudichiamo pregio dell' opera, tessere qui com' in piccola tela un' abbozzo di tradizione da' tempi Apostolici, sino alla età nostra; onde conosca l'autore, quanto vana cosa sia scuoter co' miserabili mezzi della miscredenza una potestà emanata da Dio, ed esercitata dalla Chiesa senza interruzione per diciannove secoli.

E invero basterebbono i soli primi tre secoli del Cristianesimo a porre nella più luminosa veduta la verità, di cui trattiamo. Imperciocchè, trovandosi la Chiesa in quel tristo tempo sotto l' Imperio degl' Idola-

---

Chiesa su questo punto, e riservano le controversie matrimoniali a' loro Concistorj: *Protestantes*, (son parole di Boemero *Ius Eccles. Protest. Tom. II. lib. II. Tit. II.* §. 24.) *sequuntur ius Pontificium. Quamvis enim negent matrimonium esse Sacramentum, existimarunt tamen maiores nostri, matrimoniales causas ad casus conscientiae esse referendas, quorum quum non habeatur ratio in foro saeculari, merito easdem iudicio Ecclesiastico esse delegandas.*

tri, e non essendovi luogo a sospettare nè di annuenza de' Principi della terra, i quali eran persecutori di Cristo, nè di dipendenza da loro nel Sacro Ministero, ella è una pruova ineluttabile, che l'autorità usata dalla Chiesa nel suo cominciamento, non era, che il legittimo potere, lasciatogli da Cristo Signore, Autor della Religione.

Già di sopra, facendo fronte al calunnioso scrittore, ho bastantemente dichiarato, che la Chiesa dall' età di Cristo Signore fin al terzo secolo, in cui visse Tertulliano, non mai cessò dall' esercizio di questa sua potestà di regolar il matrimonio Cristiano. Proseguiamo il lavoro intrapreso, e coll' autorità di altri Padri del medesimo terzo secolo, diamo un maggior lustro alla verità. Dell' uso di quest' insito potere, non altrimenti che Tertulliano, ne fa piena testimonianza il beatissimo Cipriano nel trattato *de Lapsis*, la quale reputo bene rapportar qui per l'organo di S. Agostino (*Lib. de fide*, *et Oper. Cap. XIX.*) *Beatus Cyprianus in Epistola de Lapsis, quum deplorando, et arguendo multa commemoraret, quibus merito dicit indignationem Dei fuisse*

commotam, ut intollerabili persecutione Ecclesiam suam sineret flagellari, etiam illud non tacet, et ad eosdem mores malos pertinere confirmat, iungere cum infidelibus vincula matrimonii; nihil aliud esse adserens, quam prostituere gentibus membra Christi (1).

Ed ecco che, mentre gemeva la Chiesa sotto la crudele persecuzione di Decio, esercitava intanto liberamente la originaria potestà, che avea da Dio ereditata di regolar i matrimonj Cristiani, e di apporvi gl' impedimenti. Ma giacchè siamo a San Cipriano, non debbo tralasciar io la collera di lui (*Lib. I. Epist. 2. ad Pomponium*) contro le Vergini Sacre, che attentavan nozze terrene. Egli le chiama apertamente adultere di Cristo (2), per-

---

(1) Egli è da ascoltarsi però anche S. Agostino. (*De fide, et Oper. Cap. XIX.*): *Omnimodo cavendum est, ne fiant tales coniunctiones, quid enim opus est in tantum discrimen ambiguitatis caput mittere.* E prima di lui S. Ambrogio (*Lib. de Abraham Cap. IX.*): *Cave Christiane, gentili, aut Iudaeo filiam tuam tradere; cave gentilem, aut Iudaeam, atque alienigenam, hoc est haereticam, et omnem alienam a fide tua, uxorem arcessas tibi.*

(2) Non altrimenti S. Giovan Crisostomo (*Lib. I. ad Theodorum*): *Legitima, et iusta res est con-*

chè serbata non aveano la fede data a Cristo, chiama incestuosa la loro unione per la relazione a Cristo, *qui frater noster fieri voluit* (1), comanda, che esse affatto si separino da mariti (2).

Ma niuna pruova sarà di sì forte peso, e cotanto irrefragabile, quanto quella, che abbiam dal Concilio di Elvira, celebrato, come altrove dicemmo, in un epoca vicinissima a' tempi Apostolici. Quivi definirono i Padri (*Can. XVI.*): *Haereticis, si se transferre noluerint ad Ecclesiam*

---

iugium: et ipse confiteor; sed ad te iura connubii nihil adtinent. Coelesti enim sponso semel iunctam, illum relinquere, et uxoris laqueis implicari, adulterii crimen incurrere est. Quamvis millis hoc ipsum nuptias voces, ego tamen et adulterio illud tanto peius adfirmo, quanto maior, et melior mortalibus Deus

(1) *Virgines, quae post consecrationem nupserint, non tam adulterae sunt, quam incestae* (S. Hieronym. *Lib. I. advers. Jovinian.*)

(2) *Quid Christus et Dominus et iudex noster, quum virginem suam sibi dicatam, et sanctitati suae destinatam iacere cum altero cernit, quam indignatur, et irascitur, et quas poenas incestis eiusmodi coniunctionibus comminatur . . . Quae hoc crimen admisit, non mariti, sed Christi adultera est . . . . . Sciant istae, se cum hac sua impudica obstinatione numquam admitti a nobis in Ecclesiam posse.* (S. Cyprian. *Epist. LXII. ad Pompon.*)

Catholicam, *nec ipsis Catholicas dandas esse puellas* : *sed neque Iudaeis*, *neque ethnicis dari placuit*; *eo quod nulla possit esse societas fidelis cum infideli. Si contra interdictum fecerint parentes*, *abstinere per quinquennium placet.* Ove escludendosi qualunque marital confederazione tral fedele, e la infedele, vien per conseguenza a dichiararsi nullo il matrimonio, che se ne contrasse. Conciossiachè nell' atto, che condannati son dal Concilio a una penitenza quinquennale i genitori delle donzelle Cattoliche, niuna pena all' incontro vien ad esse comminata, come quelle, che non essendo vere mogli, ma pubbliche prostitute, eran per se stesse prive di ogni comunione.

Un altro impedimento dirimente veggiamo espresso dallo stesso Concilio (*Can. LXVI.*) : *Si quis privignam suam duxerit uxorem*, *eo quod sit incestus*, *placuit*, *nec in finem dandam esse ei communionem.* Che se è un incesto il prender la figliastra in moglie, ognun comprende, che desso non possa essere un matrimonio, e che un tal grado di parentela ne costituisce un impedimento dirimente; ch' è il caso di Erode, condan-

nato dal Battista, e di quell' altro di Corinto, condannato da Paolo. Fremano pur, quanto voglion i profani, ad aeuzzino quanto pur sanno, e possono le lor lingue a malignare i Pontefici, e la Chiesa. Poichè a fronte di questi due Canoni Illiberitani, come in faccia a scoglio, anderanno a frangersi le gonfie onde della loro diabolica seduzione. Nel vero non tanto è da considerarsi l' epoca, cotanto vicina a' tempi Apostolici, nella quale usava il poter suo originario la Chiesa, di costituire gl' impedimenti del matrimonio: quanto è per altra via da osservarsi la circostanza del tempo, nel quale allor trovavasi la Chiesa. E con qual fronte si spaccerà da uomini protervi, che dalle leggi secolari abbia usurpato le sue Leggi la Chiesa? E che forse non era allora in man de' Pagani l' Imperio? Ma che dissi in man de' Pagani solamente? Egli è da stordire, che i Vescovi della Spagna, congregati in Elvira (1), allor ap-

---

(1) Due Illiberi incontriamo nell' antica geografia; una nel Rosciglione, ove il Mariana (*Lib. IV. Hist. Hispan. Cap. XVI.*) e Marca (*Lib. I. Cap. VI.*) a torto credettero essersi radunato il Concilio

punto dettavano in Concilio leggi sul matrimonio, e ne costituivan gl' impedimenti, quando ne imperversava la più fiera persecuzione, che avesse Diocleziano mossa al nome Cristiano.

Apre il quarto secolo il Concilio di Neocesarea celebrato l' anno CCCXIV. nel quale troviamo da Padri definito un impedimento di affinità (*Can. II.*): *Mulier si duobus fratribus nupserit, abiiciatur usque ad mortem. Verumtamen in exitu, propter misericordiam, si promiserit quod, ubi convaluerit, huius coniunctionis vincula dissolvat, poenitentiam consequatur.* Ecco il Concilio dichiara nullo, ed irrito il matrimonio contratto colla cognata, tuttochè lecito il considerassero le leggi Romane (1).

---

di Elvira; l'altra nella Betica, alla distanza di 30. leghe da Siviglia. In questa, che Vasco pianta due leghe lungi da Granada, e che altri reputano più fondatamente fabbricata sulle ruine stesse di Granada, è fuori di ogni dubbio, che si fosse celebrato il Concilio.

(1) Questo tratto di storia non potrà ricevere la menoma opposizione da chiunque abbia presente il Codice Teodosiano (*Lib. III. Tit. XII. de incestis nuptiis*) d' onde apertamente costa, che l'Imperatore Costanzio il primo con legge Imperiale vie-

Nello stesso anno ragunossi il Concilio Ancirano, cui intervenne S. Basilio. Ed anche in questo troviamo un impedimento di ratto, o sia di violenza (*Can. XI.*): *Desponsatas puellas, et postea ab aliis raptas, placuit erui, et his reddi, quibus fuerant ante desponsatae, etiamsi a raptoribus florem pudoris sui amisisse constiterit.*

Ma giacchè abbiam fatto memoria di S. Basilio, un più vasto campo ci si offre nei Canoni di questo gran lume di Oriente, dai quali, più che da altro monumento, ricavasi la originaria potestà della Chiesa. E pri-

tolle *Prid. Kal. Maii Romae Arbitione, et Lolliano Coss.*, nell'anno cioè CCCLV. *Et si licitum veteres crediderunt, nuptiis fratris solutis, ducere fratris uxorem, licitum etiam, post mortem mulieris contrahere cum eiusdem sorore coniugium: abstineant huiusmodi nuptiis universi, nec existiment posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari; nam spurios esse convenit, qui nascentur.* La Chiesa da gran tempo tempestava contro queste nozze; l'Imperio le approvava quando i Canoni replicatamente le interdicevano; nè furon finalmente vietate dall'Impero, se non ad istanza della Chiesa. Ascoltisi il ch. Giacomo Gotoffredo a questa legge: *Data est lex ad Vicarium Romae* (Volusianum), *ubi procul dubio huiusmodi coniunctiones seu nuptiae adhuc usurpabantur: quo tempore Liberius Episcopus Romanus erat, quo forte instante, haec lex a Constantio lata fuit.*

mieramente egli nella Epistola *ad Diododorum Episcopum Tharsensem*, parlando di un vedovo, che avea menata in moglie la sorella della morta prima moglie, così scrive: *Primum igitur, quod in eiusmodi rebus maximi momenti est, morem, qui apud nos obtinet, obiicere possum, quique legis vim habet*; δια το ὑφ' ἁγιων ανδρων τους θεσμους ἡμιν παραδοθηναι *propterea quod sanctiones istae a sanctis viris nobis sunt traditae.* Ove chi non vede, che il Santo Padre oppone non divieti di potestà temporale, ma sì bene sanzioni della Chiesa, Sanzioni, che da Santi maggiori erano state piantate da gran tempo innanzi (1)? Onde siegue: *Mos*

(1) Oltre di che dalle epoche del tempo apparisce aver la Chiesa vietato il connubio delle due sorelle molto prima dell'Imperio. *Basilius* (avverte Gotoffredo ne' suoi Comentarj al Codice Teodosiano *L. II. Lib. III. Tit. XII.*) *magno nisu eas damnavit epistola in id expressa CXCVII. Ad Diodorum Tharsensem Episcopum, occasione sumpta ex epistola quadam, seu scripto, quod sub Diodori ipsius nomine circumferebatur, quo huiusmodi nuptiae probabantur argumentis: quae ideo is refutare instituit, apertissime vocans huiusmodi coniunctionem* αθεσμον κοινωνιαν, ασελγες επιθυμημα, *et* αγος, μητε γαμον ηγεισθε τουτο... *Quae res fecit, ut etiam Imperatores, Episcoporum procul dubio instinctu, hasce nuptias damnare necesse subinde habuerint.*

autem est ille huiusmodi: si quis, affectu immundo correptus, ad illicitam duarum sororum coniunctionem exorbitaverit, μητε γαμον ἡγεισθω τουτον, μηθ' ὁλως εις Εκκλησιας πληρωμα παραδεχεσθαι προτερον, ἡ διαλυσαι αυτους απ' αλληλων, *id neque coniugium existimetur, neque omnino in Ecclesiasticum coetum admittantur, priusquam ab se invicem dirimantur.* In simil guisa, scrivendo ad Amfilochio Vescovo d' Iconio, dichiara l' impedimento del voto (*Can. VI.*): *Canonicorum* (quotquot in Ecclesiae canonem sunt adscripti) *fornicatio pro matrimonio non reputetur. Sed eorum coniunctio omnino divellatur.* Siccome ancora per nullo bandisce il matrimonio delle Vergini a Cristo consegrate (*Lib. de Virginitate*): *quum virginitatem Domino professae sint, carnali postmodum voluntate male blanda delinitae, ac devictae stupri scelus honesto coniugii nomine obtegere cupiunt. Non ignorantes, opinor, eam, quae sponsi dexteram, et foedera praevaricata sit, nec illius sponsam esse, quem illegitime dereliquit, neque eius uxorem per ullas leges dici posse, cui se per libidinem, deserto sponso, iunxit.* Oltre del voto

troviamo l'impedimento del ratto, o della violenza nel Canone XXII. *Eos qui ex raptu habent mulieres, si ab aliis quidem desponsas habuerint, non oportet prius admittere, quam ab eis ablatae sint; et sit in eorum potestate, quibus desponsae fuerant, an eas velint accipere, an desistere. Si quis vero vacantem acceperit, auferre quidem oportet, et suis restituere; illorum autem sententiae permittere, sive sint parentes, sive fratres, sive alii, qui virgini praesint.*

Spediti da SS. Padri dell' Oriente, facciam passaggio a S. Ambrogio in Occidente. Tuttavolta chi è così straniero nelle opere di questo Santo dottore, che non sappia ciò che egli appone su tal proposito; e con qual maschia eloquenza scaglisi massimamente contro il delitto di una Vergine infedele al suo sposo (*Lib. de Lapsu. Virgin. Cap. V.*)? Io non posso temperarmi dall' arrecar qui almeno quel bel ritaglio di ragione: Se una donna, che sposa un uomo mortale, in presenza di piccol numero di testimonj, è cotanto colpevole, e vien sì severamente punita; qual punizione non

merita colei, che ha impegnata la sua fede ad uno sposo immortale? *Quid putas fore, si inter innumerabiles testes Ecclesiae, coram Angelis, et exercitibus Coeli, facta copula spiritualis per adulterium solvitur? nescio an possit ei condigna mors, aut poena cogitari.* Quindi combattendo l'arroganza degli eretici, soggiugne: *Dicet aliquis: melius est nubere, quam uri. Hoc dictum ad non pollicitam pertinet, ad nondum velatam. Ceterum quae se spopondit Christo, et sanctum velamen accepit, iam nupsit, iam immortali iuncta est viro.* E qui in punto su lo stesso proposito, ed alla stess' epoca mi risovvien di Siricio Papa nella Epistola ad Imerio Vescovo di Tarracona, il quale parlando di alcuni monaci, che *abiecto proposito sanctitatis, in abruptum conscientiae desperatione perducti, filios procrearunt*, apertamente asserisce, *quod, et publicae leges, et Ecclesiastica iura condemnant*, onde comanda, che sieno detrusi negli ergastoli a far penitenza. Ov' è da osservare, che non al dritto Imperiale, ma alle leggi Ecclesiastiche ei ne appellò, le quali eran in ciò anzi contrarie alle

leggi degl' Imperatori. A quest' impedimento aggiugne il Santo Pontefice anche quello della pubblica onestà, come stabilito dai primarj della Chiesa: *Hoc ne fiat, omnimodo inhibemus*. Nè questa inibizione punto riguarda le leggi politiche, avvegnachè la causa dell' impedimento è per l' appunto: *quia illa benedictio, quam nupturae Sacerdos imponit, apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur.*

Ma prima di uscir dal quarto secolo della Chiesa consultiamo un poco S. Agostino. Imperciocchè dal di lui gravissimo parlare prendesi manifesta pruova dell' impedimento, apposto al matrimonio dei consobrini (*Lib. XV. de Civit. Dei Cap. 16.*) *Quis dubitet honestius hoc tempore etiam consobrinorum prohibita esse coniugia*? Avea Teodosio seniore già proibite sì fatte nozze, ma Arcadio, ed Onorio rivocarono nell' anno CCCCV. questa legge, facendo a' Consobrini licenza di congiugnersi liberamente tra loro. Quest' è la legge *Celebrandis XIX. del Codice Giustinianeo Lib. V. art. 4. de nuptiis*, per la quale furon dichiarate legittime le nozze tra' consobrini. Intanto il santo Ve-

scovo, che nell' anno CCCCXI. scriveà quel libro XV. *de Civitate Dei* espressamente protestò: *Hoc quod terrena Civitas statuit propter multiplicandas affinitates, et numerum propinquitatis augendum, reprobari a Coelesti Civitate ob pudicitiam coniugalem, quae ab iis continere debet, quibus debet verecundum propinquitatis honorem.* Con che rende manifesto il Santo Dottore, che l'oggetto della Chiesa nel costituire gl' impedimenti del matrimonio, è affatto contrario alle mire, che possa avervi la potestà temporale.

Rimane di vantaggio, per conto di questa età stessa, il secondo, e 'l quarto Concilio di Cartagine. In quello (*Can. II.*) troviam dichiarato l' impedimento dell' Ordine: *Ut Episcopi, Presbyteri, et Diaconi, vel qui Sacramenta contrectant, pudicitiae custodes, etiam ab uxoribus se abstineant.* In questo poi l' impedimento del voto (*Can. CIV.*) *Viduas, quae religiositatem mutaverunt, notentur adulterii crimine, si devotionem, quam Deo sponte, non coactae obtulerunt, libidinosa corruperint voluptate, atque ad secundas nuptias transitum fecerint.*

Veniamo al quinto secolo. Nulla posso invero di più forte nerbo addurre in questa età a confermar il dritto della Chiesa nell' apporre impedimenti al matrimonio, che le dichiarazioni de' Pontefici. Innocenzo I. nella Epistola IX. *a Probo*, pronunzia illegittimo il matrimonio di Fortunio, la cui moglie Orsa era stata dai barbari predata, avvegnachè contratto mentr' ella ancor vivea. E chi non vede in questa ordinanza l' impedimento del ligame? Lo stesso impedimento troviam fermato da S. Leone Papa nella Epistola CXXIX. *a Niceta* Vescovo di Aquileja in occasion delle mogli, che nella cattività de' mariti, eransi con altri impalmate, e che ricusavano di restituirsi a' primi, già ritornati dalla schiavitù. Vuole il Santo Pontefice, che sien esse private della Ecclesiastica comunione; conciossiachè *inculpabile iudicandum quod necessitas intulit, et restituendum quod fides poscit.* Ma evvi di più l' impedimento dell' Ordine, che noi ricaviamo nella lettera dallo stesso S. Leone *ad Anastasio* Vescovo di Tessalonica (*Ep. XII. Cap. IV.*) : *Nec subdiaconis carnale connubium conceditur ; ut et qui habent,*

sint tamquam non habentes, et qui non habent, permaneant singulares. Così nella guisa stessa egli appone l' impedimento *Conditionis* nella Epistola II. a Rustico Vescovo di Narbona: *Nuptiarum autem foedera inter ingenuos sunt legitima, et inter aequales.*

Una intanto era la mira, e la libertà de' Pontefici, ed una, e la stessa era quella de' Concilj nel costituire sì fatti impedimenti. Nel Sinodo d' Ibernia celebrato l'anno CCCCL. sotto San Patrizio Vescovo, veggiamo dichiarate irrite le nozze fatte colle vergini a Dio consegrate (*Can. XVII.*): *Virgo, quae voverit Deo, si permaneat casta, et postea nupserit carnalem sponsum, excommunionis fit, donec convertatur. Si conversa fuerit, et dimiserit adulterium, poenitentiam agat, et postea non in una domo, nec in una villa habitent.* Che se non di sommo peso potrà sembrare ad alcuno l' autorità del Concilio provinciale d' Ibernia: a costui non dispiaccia di por mente alle definizioni dell' Ecumenico Concilio, ragunato nell' anno seguente CCCCLI. in Calcedonia, ove fu solennemente ordinato (*Can.*

XVI), che le Vergini, e i Religiosi, fatto già il voto, non solo maritar non si possano, μη εξειναι γαμῳ προσομιλειν, ma che debban esser messi fuori di comunione, laddove caduti sieno in sì enorme delitto; lasciando però al Vescovo proprio la facoltà di usar loro qualche indulgenza: *Ostendendae autem in eos humanitatis auctoritatem habere statuimus Episcopum eius loci*; εχειν την αυθεντιαν της επ' αυτοις φιλανθρωπιας. Nel qual Canone egli è osservabile, che i Padri, niun riguardo affatto tenendo della libertà, che le leggi civili a tutti davano di maritarsi, non ispinsero altra ragione, che quella della coscienza nell' raffermar quest' impedimento.

Apre il sesto secolo il Concilio Agatense, celebrato l' anno DVI. da XXXV. Vescovi, cui presedette San Cesario Vescovo d' Arles. Parecchi gradi di consanguinità furon quivi espressamente definiti, per gli quali rendesi incestuosa la unione: (*Can. LXI.*): *De incestis coniunctionibus nihil prorsus veniae reservamus, nisi quum adulterium separatione sanaverint. Incestos vero nullo coniugii nomine deputandos, quos etiam designare fune-*

stum est. Hos enim censemus esse : Si quis relictam fratris, quae pene prius soror extiterat, carnali commixtione polluerit; si quis frater germanam uxoris acceperit; si quis novercam duxerit; si quis consobrinae se sociaverit; si quis relictae, vel filiae avunculi, aut patrui filiae, vel privignae suae misceatur; aut qui ex propria consanguinitate aliquam, aut quam consanguineus habuit, concubitu polluerit, aut duxerit uxorem. Non paghi i Padri del Concilio di aver numerati tutti gli anzidetti gradi di consanguinità, non meno che di affinità: ci rendon inoltre espressamente instruiti, che questi stessi ab antiquo rendevan incestuose le nozze: *Quos omnes, ET OLIM, et nunc sub hac constitutione incestos esse non dubitamus* (1). A questo Concilio tengon dietro il I. di Lione dell' anno DXVII. nel quale fu condannato un certo Stefano, per aversi illecitamente sposata la cognata; ed il II. di Orleans dell' anno DXXXIII. ove in una causa,

(1) Vien replicato questo Canone nel Concilio Epaonense (*Can. XXX.*), e nel Concilio di Tours (*Can. XXII.*).

di cui trattar non potevano i principi secolari, così si espressero i Padri (*Can. XXII.*): *Feminae, quae benedictionem diaconatus hactenus contra interdicta canonum acceperunt, si adconiugium probentur iterum devolutae, a communione pellantur: quod si huiusmodi contubernium, admonitae ab Episcopo, cognito errore dissolverint, in communionis gratiam, acta poenitentia, revertantur.* Ma considerabile sopra ogni altro è il III. celebrato in Orleans nel DXXXVIII. il quale rinnovò l' osservanza di tutte le canoniche sanzioni per l' innanzi emanate intorno agl' impedimenti; e dichiarò di vantaggio (*Can. VII.*) che i Cherici ordinati nella legittima età, i quali dopo l'ordinazione attentato avesser matrimonio, fossero scomunicati insiem colle mogli. Un altro canone direttamente opposto alle leggi secolari ci somministra il secondo Concilio di Tours dell' anno DLXVII. (*Can. XXI.*) *Item ait sacra sententia legum, quae in hac explanatione omni homini tam docto, quam indocto aperta est, ut quisquis, aut sororis, aut fratris uxorem sceleratis sibi nuptiis iunxerit, huic poenae subiaceat, ut de tali coniugio separetur.*

Molto di più intanto resta da apprender in questo secolo. Conciossiachè abbiamo non solo la solenne intimazione del Sommo Pontefice Vigilio a Teodeberto Re di Francia, perchè lasciato avesse la vedova del fratello, colla quale erasi impalmato: ma ancora la propria confessession de' Principi della terra, i quali con pubbliche leggi dichiararon tutta propria della Chiesa l'autorità di regolare il matrimonio Cristiano, e di apporvi degl'impedimenti. Chilperico Re di Francia nei Capitolari, ch' emanò l'anno DXCV. nei precisi termini ordinò (*Art. II.*) che le nozze incestuose emendate fossero *IUXTA EPISCOPORUM SANCTIONES*. Ma ciò, che dà più peso al nostro assunto, ella è la famosa allocuzione, che prima di pubblicar questi Capitolari avea Chilperico stesso diretta a Pretestato Arcivescovo di Roven nel concilio radunato in Parigi nell' anno DLXXX. di cui ce ne ha lasciata memoria Gregorio di Tours (*Lib. V. Hist. Franc. Cap. XVIII.*) *Quid tibi visum est, o Episcope, ut Meroveum, qui filius esse debuerat, cum amyta sua, idest cum patris sui*

uxore coniungeres? An ignarus eras QUAE PRO HAC CAUSSA CANONUM STATUTA SANXISSENT?

Nel settimo secolo poi, la Chiesa fuori d' ogni contraddizione, esercitava il potere ricevuto dal Signore, di prescriver leggi al matrimonio Cristiano. Era vigente la legge (*Celebrandis*) degl' Imperatori Arcadio, ed Onorio, la quale, siccome di sopra accennammo, proclamò legittime le nozze de' consobrini, *sive ex duobus fratribus, sive ex duabus sororibus, sive ex fratre, et sorore nati*. Intanto San Gregorio Magno, interrogato da Agostino Vescovo di Conterbury sino a qual generazione stringer poteano i fedeli d'Inghilterra matrimonio co' propinqui, apertamente condanna questa legge terrena, e decide esser affatto nulle queste nozze, (*Epist. XII. ad Aug. Episc. Gentis Angl.*): *Quaedam lex terrena in Romana Republica permittit, ut sive fratris, et sororis, seu duorum fratrum germanorum, seu duarum sororum filius, et filia misceantur. Sed experimento didicimus ex tali coniugio sobolem non posse succrescere. Et sacra lex prohibet cognationis turpitudinem revelare. Unde ne-*

cesse est, ut iam tertia, vel quarta generatio fidelium licenter sibi iungi debeat. Nam secunda, quam diximus, a se omnimodo debet abstinere. Cum noverca autem misceri, grave est facinus. Cum cognata quoque misceri prohibitum est, quae per coniunctionem priorem caro fratris effecta est. E che ne risultò quivi? L' Editto degl' Imperatori non ha avuto mai luogo tra' Cristiani, ma la decisione del Pontefice è stata, ed è la legge della Chiesa (*Canon. quaedam lex Causs. 35. qu. V.*).

Non altrimenti lo stesso S. Gregorio, scrivendo a Fortunato Vescovo di Napoli, pronunziò sentenza in una causa d' impedimento (*Lib. VI. Cap. I.*), che fosse cioè restituita al marito la moglie, ch' avea dimessa per la condizione servile dissimolata, per quant' ei dicea, in tempo del conjugio. Imperciocchè essendosi provata la libertà di lei, niuna macchia servile erasi in essa scoverta. Così con pari autorità riprende altrove (*Lib. VII. Ep. CXIX.*) i Vescovi della Francia Virgilio, e Siagrio; avvegnachè non avean preso la difesa di Siagria, la quale avendo professata vita religiosa, era stata violentemente

poscia menata a marito : *Quid enim dicturi, quamve rationem futuro estis iudici reddituri, quos stupri scortatio non commovit, quos ad defendendum favor nequaquam religiosi habitus excitavit, quos ad tutandam pudicitiae integritatem Sacerdotalis consideratio non erexit? Vel nunc ergo neglectus ad memoriam redeat, huius recordatio culpae sollicitet, et officii vestri consideratio ad praedictae mulieris vos adhortationem impellat. Et ne forte per tempus transiisset in voluntatem necessitas, lingua illi vestra medela sit, atque admonentibus vobis, orationibus operam det, de memoria lamenta poenitentiae non recedant, Redemptori nostro cor poenitens exhibeat, et castitatis damna, quam ei corpore servare non licuit, fletu resarciat.*

Si aggiugne il quinto Sinodo di Parigi celebrato l'anno DCXV. nel quale sono similmente dichiarati gl' impedimenti di consanguinità, e di affinità (*Can. XIV.*) *Incestas vero coniunctiones ab omni Christiano populo censuimus specialiter resecari; ita ut si quis relictam fratris, sororem uxoris, privignam, consobrinam,*

sobrinam, vel relictam item patrui, atque avunculi, vel in Religionis habitu deditam coniugii crediderit consortio violandam, tamdiu a Communionis consortio segregetur, quamdiu ab illicitis coniunctionibus sequestratione manifestissima debeat abstinere. E così, come la Chiesa di Francia, esercitava il suo potere la Chiesa di Spagna. Imperciocchè il Concilio IV. di Toledo, tenuto nel DCXXXIII. decretò (*Can.LXIII.*) che le donne Cristiane, congiunte in matrimonio co' Giudei prima della conversione, si separassero da' medesimi, se abbracciar non volessero la fede Cristiana.

Passando intanto all'ottavo secolo ci viene innanzi il Concilio Romano dell' anno DCCXXI. in cui condannò Papa Gregorio II. in nome suo, e di tutti i Padri, come nulle, le nozze di que', che ardissero di sposare delle donne consanguinee. Della qual inibizione è soprattutto osservabile il motivo che n'adduce, avvegnachè questo sia *contra fidem Catholicam, et Patrum statuta.* Donde agevol cosa è capire, non pur l'antichità degl' impedimenti, ma ancora l' antichità del poter della Chiesa. Un altra decretazione abbiam di Gregorio III.

nell' anno DCCXXXI. (*Epist. ad Bonifacium*): *Progeniem vero suam unumquemque usque ad septimam generationem observare decrevimus*. Non tralascerò qui intanto un bel monumento del Re Luitprando, degno al certo di singolar rimembranza, ond' intendano gli antipolitici, quanto bene camminino le cose dello Stato non meno, che della Chiesa, quando gli anelli di queste due potestà sono intra loro vicendevolmente concatenati. Eccolo. Ma notisi intanto, che avvalorar volendo il Principe colla forza civile l'osservanza degl' impedimenti, giudicò un debito suo protestarsi, di aver tal legge promulgata ad insinuazione di quel medesimo Pontefice, che gli aveva dichiarati: *Quia teste Deo, et Papa Urbis Romae, qui in omni mundo Caput Ecclesiarum Dei, et Sacerdotum est, per suam Epistolam nos adhortatus est, ut tale coniugium fieri nullatenus permitteremus*. Ed oh il bell' ordine delle cose, quando l'Imperio si dà la mano col Sacerdozio! Imperciocchè Gregorio aveva fulminato l' anatema contro gl' incestuosi; e Luitprando comminò loro la confiscazione dei beni, dichiarando d' avantaggio i figli in-

capaci di successione. La Chiesa riguardò gli effetti Sacramentali; l'Imperio i civili.

Un'altra pruova dell'autorità della Chiesa ci somministran in questa stessa età i Re della Germania. Niun dritto essi riconoscendo nella lor temporale potestà, tennero ricorso alla Sede Apostolica, per impetrar la legge, alla cui norma regolar si potessero i matrimonj. Pubblica, ed irrefragabile è la testimonianza, che ne rende il Sinodo Romano dell'anno DCCXLIII. cui presedette Papa Zaccaria: *Deo autem largiente, praeteritis annis litteras miserunt Archiepiscopi, et Reges provinciae illius, petentes Apostolica praecepta, qualiter liceat eis coniugia copulare, et quomodo debeant observare. Quibus, quantum Dominus dare dignatus est, admonitionis praecepta dereximus.* La legge cioè promulgata nel Concilio stesso Can. VI. *Consobrinam, neptem, novercam, fratris uxorem, vel etiam de propria cognatione, nullus praesumat in coniugio copulare.* Tal era l'idea, che avevan i Principi secolari, e tale il pregio, in cui tenevan la potestà della Chiesa, in questa materia!

In virtù di questo potere Leon III. as-

sunto al Pontificato nell' anno DCCXCV. comandò per gli suoi Legati a Filippo Augusto, che ripigliata si avesse la legittima moglie, ingiustamente ripudiata; e dichiarò irrito, e nullo il matrimonio di Errico I. Re di Castiglia colla figlia del Re di Lusitania, ostando l' impedimento di consanguinità. Ma via facendo, sempre più ci fa scorta la fiaccola inestinguibile della secolar protestazione. Conciossiachè con quanta libertà esercitava la Chiesa la potestà sua, con altrettanto di candidezza confessavan in faccia al mondo i Principi della terra, che il regolamento de' matrimonj non era dell' Imperio, ma della Chiesa. Si ascolti di grazia Carlomanno, che nel congresso Leptinense (*Cap. III.*) ordina negli espressi termini, *ut adulteria, et incesta matrimonia PROHIBEANTUR ET EMENDENTUR EPISCOPORUM IUDICIO*. Si ascolti Carlo Magno, che non altra ragione appone ne' suoi Capitolari, che l' autorità del sommo Gerarca: *QUIA SIC GREGORIUS SENSIT* (*Lib. V. Cap. V.*); siccome nel seguente ancora: *SIC GREGORIUS SENSIT*; e nel VII. finalmente: *De reliquis vero propinquis IUXTA CON-*

STITUTA SANCTORUM PATRUM ET IUXTA DECRETA CANONUM IUDICETUR. Ascoltisi Carlo il Calvo (In Edicto Pistensi) in occasion di un matrimonio contratto contro le regole della Chiesa : *Coniugium istud , SICUT LEO IN DECRETIS SUIS, ET S. GREGORIUS IN EPISTOLIS SUIS MONSTRANT , DISSOLVATUR.* Così parlano i Principi , quando parlano il linguaggio della verità.

Ed eccoci al secolo nono. In questo fu, che Niccola I. Sommo Pontefice , rispondendo a' consulti de' Bulgari , i quali non eran mai stati sudditi dell' Imperio Romano, prescrisse loro i gradi , ne' quali non poteano contrar nozze (*Cap. XXXIX.*) *De consanguinitate generationum exquiritis , et quibus utique feminis iungi debeatis , liquido cognoscetis. Inter eas enim personas , quae parentum , liberorumve locum inter se obtinent , nuptiae contrahi non possunt ; inter eas quoque personas , quae ex transverso gradu cognationis iunguntur , est quaedam similis observatio , sed non tanta.* Ora dalla richiesta de' Bulgari , non meno che dalla risposta del Pontefice , non riluce

forse e l' idea, che hanno avuta sempre tutti i popoli della potestà della Chiesa sopra i matrimonj Cristiani, ed il libero esercizio, in cui stava la Chiesa del suo pieno potere? Eccone una simigliante riprova in un altr'angolo del mondo nel Concilio di Worms celebrato l'anno DCCCLXVIII. (*Can. XXXII.*): *Id statuimus, ut nulli Christiano liceat de propria consanguinitate, sive cognatione uxorem accipere, usque dum generatio recordatur, cognoscitur, aut memoria retinetur.* Mentre il Concilio di Worms attacca l' impedimento di consanguinità, il Concilio di Triburia dell'an. DCCCXCIV suggella l' impedimento *criminis* (*Can. XL.*): *Non licet, nec Christianae Religioni oportet, ut ullus ea utatur in matrimonio, cum qua prius pollutus est adulterio.*

Ora poi non men riluce la originaria potestà pacificamente esercitata dalla Chiesa ne' prossimi cinque secoli. Se non che, sì per non tenere più lungamente in tedio chi legge, come altresì per affrettarmi al termine di questa materia, scorrerò come di passaggio alcune più considerevoli cose. Nel decimo secolo un insigne monumento

ci somministra Leone Imperatore il filosofo. Avea il Concilio di Neocesarea inibite le terze, e quarte nozze (*Can. III. et VII.*) ed egli con una solenne sanzione volle consolidarne l'osservanza (*Constit. XC.*) *Idcirco, quae Spiritui placent, sequentes, statuimus, ut qui ad tertium matrimonium pervenerint, poenae, quam in ipsos SACER CANON PROMULGAVIT obnoxii sint.* Era egli tuttavolta nel sanzionar questa legge al terzo matrimonio con Eudocia, che oltre modo amava. Ma mancata ancor questa di vita tra dolori di parto, e senza figli, sembrò bene a lui sponsarne *filiorum gignendorum desiderio*, la quarta per nome Zoana, figlia di Carbonossino, dalla quale in fatti ebbe il figliuolo Costantino Porfirogenito. Resistette all'attentato di Leone contro la disciplina di Oriente (1), il Pa-

(1) La disciplina di Oriente, pel ben della continenza, fu un po severa su questo punto. Ma la Chiesa latina, sebben abbia altamente sempre consigliata questa santa virtù, non mai però ha turbate le seconde nozze per cagion di morte dell' un de' coniugi. Il parlar de' Padri è molto preciso. *Pro consilio dicimus* (scrive S. Ambrogio *lib. de Viduis Cap. XI.*) *non pro praecepto imperamus, provocan-*

triarca Niccola, e non solo ricusò consegrar questo quarto matrimonio, ma scomunicò eziandio l'Imperatore, e privò dell' onor Presbiterale il Sacerdote Tommaso, ch' erasi prestato a benedirlo. Niccola fu quindi deturbato dalla cattedra, e gli fu sostituito Eutimio. Ma un grande scisma suscitossi nella Chiesa di Costantinopoli, altri favorendo Niccola, che lo

---

tes potius viduam, quam ligantes: neque enim prohibemus secundas nuptias, sed non suademus . . . Plus dico non prohibemus secundas nuptias, sed non probamus saepius repetitas; neque enim expedit quidquid licet. Parimenti S. Geronimo (Epist. ad Ageruchiam): *Quid igitur? damnamus secunda matrimonia? minime; sed prima laudamus. Abiicimus ab Ecclesia bigamos? absit; sed monogamos ad continentiam provocamus.* Anzi il Santo Dottore, per aver con qualche veemenza commendato la santa pudicizia ne' libri contro Gioviniano, essendo stato creduto contradditor di cotesti matrimonj, videsi costretto a protestare (*Epist. XXX. ad Pammachium*): *Ego nunc libera voce proclamo, non damnari in Ecclesia bigamiam, immo nec trigamiam; et ita licere quinto, et sexto, et ultra, quomodo et secundo marito nubere. Sed quomodo non damnantur istae nuptiae, ita nec praedicantur. Solatia miseriae sunt, non laudes continentiae. Omnia licent, sed non omnia expediunt. Non damno bigamos, immo nec trigamos, et si dici potest, octogamos: habeat, cui libet, octavum maritum, et esse desinat prostituta.*

*

avea condannato, altri acconsentendo ad Eutimio, che lo avea risanato. Nè trovò fine lo scisma se non nel CMXXI. in un sinodo a questa sola causa ragunato. Ed è considerabile assai la decretazione ch'emanò (1) il sacro consesso de' Vescovi alla presenza dell' Imperator Costantino, nato dalle quarte nozze di Leone: *Sententia iudicioque communi decernimus, ne quartas nuptias ullus contrahat, sed ut prorsus eae reiiciantur. Quod si quis ad huiusmodi coniugium progredi decreverit, ab omni coetu Ecclesiastico exclusus esto, et ab ipso in sanctam aedem ingressu, donec in hoc coniugio permanserit. Hoc enim Sanctis Patribus, qui ante nos vixerunt, visum fuit. Et in hunc modum de quarto matrimonio*.

Ma lasciando l' Oriente, avvenne in questa età medesima, e propriamente nel CMXCVIII. un fatto strepitoso in occidente. Imperciocchè Roberto Re di Francia, avendo menata in moglie Berta sua consanguinea, figlia del Conte Odone,

(1) Ved. *Theodor. Balsamon. in Photii Nomocan. Tit. III.* Baron. *ad hunc an.*

punto non ebbe ritegno Erchembaldo Arcivescovo di Tours di consegrarne le nozze, coll' intervento anzi di molti aulici Vescovi. Ma niuno ignora, che Gregorio V. Pontefice, chiamato immantinente nella Basilica Lateranense un Concilio, condannollo con quella suprema potestà, che ricevuto avea da Dio. Due Canoni furon dati fuori da questo sacro Consesso per gli due attentati. Nel primo ordinossi al Re Roberto con anatema, che dimesso avesse quella moglie: *Ut Rex Robertus consanguineam suam Bertham, quam contra leges in uxorem duxerat, derelinquat, et septem annorum poenitentiam agat, ut secundum praefixos Ecclesiasticos gradus iudicatum est. Quod si non fecerit, anathema sit. Idemque de eadem Bertha praeceptum est.* Coll' altro fu espulso dalla comunione Erchembaldo consegratore di quelle nozze con tutti i Vescovi, che vi acconsentirono. *Erchembaldum Turonensem Archiepiscopum, talis coniugii consecratorem, cum omnibus Episcopis, qui consentientes interfuerunt his incestis nuptiis Regis, et Berthae consanguineae suae, a Sacrosancta communione suspendimus,*

donec ad hanc Sedem Apostolicam venerint satisfacturi. Tanto bastò, perchè fosse disciolto il matrimonio, e non in forza delle Leggi Romane, che nulla potevano contro un Principe, indipendente da ogni altro nelle cose temporali; ma in virtù delle Leggi della Chiesa, contro le quali avea contratto il matrimonio. Roberto non solo non ripugnò, ma vi si sottopose, e abbandonata Berta sposò Costanza figlia di Guglielmo Conte di Tolosa (1).

Siegue questo legittimo possesso della Chiesa nell' undecimo secolo. Filippo I. Re di Francia ripudiò Berta, figlia del Conte d' Olanda, e passò a nuove nozze con Bertrada consanguinea, moglie di Fulcone Conte d'Angiò. Urbano II. a reprimer l' attentato fece ragunar in Autun un Concilio Nazionale per mezzo del Legato Ugone Arcivescovo di Lione, e lo separò solennemente dalla Comunione dei

(1) Ved. Leon. Pap. IX. *Ep. ad Henric. Roberti filium.* Yvon. Episc. Carnotens *in Panorm.* Helgald. Monach. *in Vit. Abbonis Floriacens.* Petr. Damian. *in Epist. ad Desider. Ab. Cassinens.* Fragment. Hist. Aquitan. ex Pithoei collect.

fedeli nell' anno MXCIV. Filippo non si rimosse dall' empietà, ed il Pontefice intimò un secondo Concilio nel seguente anno in Chiaromonte, ove intervennero dugento e cinque Vescovi ad anatematizzarlo. Conobbe il suo reato il Re, si sottopose alla Chiesa, addimandò riconciliazione da Pascale II. ed essendo trapassata Berta, supplicò la Santa Sede, che conceduto gli avesse di sposar Bertrada. Io ne produco qui la testimonianza d' Ivone Carnotense (*Epist. CXLIV. ad Paschal. Pont.*): *Convenimus Balgenciacum ad faciendam absolutionem Regis secundum tenorem litterarum, quas super hac re miserat moderatio vestra. Convenit etiam Rex, et lateralis sua, et secundum praeceptum vestrum sacrosanctis Evangeliis tactis, parati fuerunt abiurare absolute omnem carnalis copulae consuetudinem, insuper et mutuam collocutionem, nisi sub testimonio personarum minime suspectarum, usque ad vestram dispensationem.*

Passando al duodecimo secolo troviamo, che Alessandro II. (*Ep. XXIV.*) non ad altri, che a' Vescovi di Reims,

e di Sens, e loro suffraganei commise la causa di divorzio trà 'l Conte Radolfo, e sua moglie; che vietò dall' altra parte a Guglielmo *de Monstrolio* di affatto non dimetter la moglie, da cui sul pretesto di consanguinità volea disbrigarsi, *donec Episcoporum Concilium caussam istam examinaverit* (*Caus. XXXV. Qu.* 6.). Intanto essendosi una seria quistione suscitata intorno a' gradi di consanguinità, egli la decise (*Ep. XXXVIII. ad Episcopos, Clericos, et Iudices Italiae*) rinnovando l' inibizione da più secoli interposta alle nozze de' consanguinei tra 'l settimo grado. Faremo pregio dell' opera rapportar qui la somma della controversia, e la decision del Pontefice: *Ad Apostolicam Sedem perlata est quaestio noviter exorta de gradibus consanguinitatis, quam quidam legum, et canonum imperiti excitantes, eosdem propinquitatis gradus contra sacros canones, et Ecclesiasticum morem numerare nituntur novo, et inaudito errore . . . et ad huiusmodi profanum errorem confirmandum assumunt in argumentum saeculares leges, quas Iustinianus Imp. promulgavit de successione consangui-*

neorum . . . Nos vero, Deo annuente, hanc quaestionem discutere curavimus in Synodo habita in Lateranensi Consistorio. . . . Distincte invenimus, ob aliam caussam, alteram legum fieri, alteram Canonum computationem. In legibus siquidem ob nihil aliud ipsorum graduum mentio facta est, nisi ut hereditas, vel successio ab una ad alteram personam inter consanguineos deferatur. In Canonibus vero ob hoc progenies computatur, ut aperte monstretur usque ad quotam generationem a consanguineornm nuptiis sit abstinendum. Ibi praescribitur, ut hereditas propinquis modo legitimo conferatur: Hic vero ut rite, et Canonice inter fideles nuptiae celebrentur. In legibus distincte non numerantur gradus, nisi usque ad sextam, in Canonibus autem usque ad septimam distinguuntur generationem. Hac igitur de caussa, quia hereditates nequeunt deferri, nisi de una ad alteram personam, idcirco curavit saecularis Imperator in singulis personis singulos praefigere gradus. Quia vero nuptiae sine duabus non valent fieri personis,

ideo sacri Canones duas in uno gradu constituere personas.

Ma evvi altro notabil avvenimento in questa età. Filippo, cognominato Augusto, Re di Francia, adducendo in pretesto l'impedimento di affinità colla moglie Gerberga, figlia del Re di Danimarca, ripudiolla, menando a se in isposa Maria figlia del Duca di Moravia. Celestino III. Papa spedì in Francia due Legati, perchè sinodalmente esaminata avessero la causa. In Dijon nella Borgogna il Concilio fu convocato l'anno MCXCVII. fu messo in disamina l'affare, il Re fu sottoposto all'interdetto, e tanto bastò perchè egli docile alla voce della Chiesa, detestate le seconde nozze, richiamasse a se Gerberga.

Venne in seguito il Concilio Lateranense IV. nell'anno MCCXV. sotto Innocenzo III. e gl'impedimenti della consaguinità furon coartati al quarto grado. (Can. L.): *Prohibitio copulae coniugalis quartum consanguinitatis, et affinitatis gradum de cetero non excedat: quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest absque gravi dispendio huiusmodi prohibitio generaliter observari. Quum*

ergo iam usque ad quartum gradum prohibitio coniugalis cupulae sit restricta: eam ita esse volumus perpetuam. Successivamente nell' anno MCCCLXVI. Eduardo Re d' Inghilterra avea dato in moglie ad Edmondo Margarita, figlia del Conte Ludovico. Ma Urbano V. non potè mai indursi a dargli la chiesta dispensa, e 'l coniugio fu rescisso per l' impedimento di consanguinità. Non altrimenti nel decimo quinto secolo Ludovico XII. Re di Francia menato avea contro voglia in moglie Giovanna, figlia di Ludovico XI. Ma vedendo poscia non valer tali nozze, ne commise il giudizio non a' magnati del suo Regno, ma ad Alessandro IV. Papa, per autorità del quale fu disciolto il matrimonio; e ne contrasse altro con Anna Brittannica, vedova del suo predecessore.

IX. Finalmente il dritto, che la Chiesa ebbe da Cristo sino al secolo XVI. su gl' impedimenti dirimenti il matrimonio, fu confermato dal Concilio di Trento, (*Can.III.Sess.*14.): *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis, et affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimoninm contrahendum, et dirimere contractum, nec posse Ec-*

clesiam in nonnullis dispensare, aut constituere, ne plures impediant, et dirimant, anathema sit. E di nuovo (*Can. IV.*) : *Si quis dixerit, Ecclesiam non posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit.* Nè in quest' epoca eravi alcun dubbio, che le cause matrimoniali appartenessero alla Chiesa. Anzi era cosa a' Principi stessi del secolo cotanto ben intesa, e certa, che non ad altri, che alla Chiesa competeva il far leggi, per le quali potessero irritarsi alcuni matrimonj; che gli Oratori della Francia con somma ansietà domandaron dal Concilio, in nome del Re, e del Regno, che si proibissero i matrimonj clandestini: *In Concilio Oratores Galli* (Pallavicin. *Hist. Conc. Lib. I. n.* 12.), *quorum regna fortassis hoc incommodum frequentius, nocentiusque patiebantur, vigesimo quarto Iulii a Concilio, Regis nomine, sollemniter petierunt, ut matrimonia clandestina in posterum irritata decernerentur, renovatis antiquis nuptiarum ritibus. Quod si gravi de caussa interdum aliter fieri opportunum censeretur, saltem matrimonia pro non legitimis ha-*

berentur, *quoties non adesset Sacerdos cum tribus*, *aut pluribus testibus.* Ci siam bastantemente dilungati. Or senz'altra conclusione chieggo dall'autor nostro: com'accordan queste cose con quella invenzione de' Papi, a fin di tirare a se la cognizione di tutte le controversie matrimoniali?

CAP. XXI.

L'Autore (pag. 41.) dice, *Di essere avvenuto sotto il Pontificato d'Innocenzo III. un fatto ben singolare, che un Re di Francia dopo di aver promossa in giudizio la nullità del matrimonio con la Regina sua moglie per causa di affinità, che diceva di passare fra di loro, senza attendere la decretazione, contrasse un nuovo matrimonio, da cui aveva avuti più figli. Supplicò perciò il Papa Innocenzio, che questi suoi figli fossero stati dichiarati legitimi. Rescrisse il Papa Cap. per Venerab. 17. Extra. qui filii sint legitimi: Si affinitas fuerit comprobata, praedictam Reginam non esse Regis coniugem adparebit, et per consequens alia videbitur sibi legitime copulata, et filios ei legitime peperisse.*

Mi rincresce non poco della infelice sorte del nostro antore. Poichè le menzogne presenti smentiscon le già dette. Per tanto non so indovinare a qual oggetto si abbia dato la nuova pena di produrre

qui un passo d' incidenza nel rescritto di Papa Innocenzio III. a Guglielmo Conte di Mompelier (1). Ma qualunque ne sia stata la intenzione, io non posso dispensarmi dalla necessità di porre in aperto la dimanda del Conte, e la risposta del Pontefice, onde più si riconosca e la falsità, e la contraddizione dell' autore. Dunque Guglielmo di Mompelier, avendo ripudiata Metilde sua moglie legittima, dalla quale aveva avuto una sola figlia, per nome Maria, ed essendo passato ad altre nozze con Agnese (2), domandò dal Papa per mezzo dell' Arcivescovo di Arles la legittimazione de' figli procreati da questa seconda per la successione alla eredità. Protestavasi il Conte di appoggiar la sua dimanda a cosa di già giudicata. Conciossiachè diceva, di essere stati legittimati da esso Pontefice i figli adulterini, che Filippo Re di Francia aveva avuti da una Concubina, presa in seguito del ripudio, fatto colla Regina Ingeburga sua moglie.

---

(1) Questa Lettera di Papa Innocenzo forma la Decretale: *Per venerabilem Lib. IV. Tit. XVII. Qui filii sint legitimi.*

(2) Ved. il Zurita Indic. Aragon. an. 1214.

Onde soggiugneva, che siccome per benignità della Sede Apostolica si era dispensato co' figli del Re: così credeva giusto doversi dispensare co' figli suoi. Questa è la dimanda del Conte, che egli crede giustificata coll' esempio del Re di Francia. Or vediamo la risposta del Pontefice. Così dunque interrogato il Pontefice Innocenzio, risponde, esser ben diversa la causa del Re di Francia, dalla causa del Conte. I. perchè il Re separossi dalla Regina per sentenza dell' Arcivescovo di Reims, Legato della Sede Apostolica: Gugliemo si era separato dalla sua moglie per propria temerità senza il giudizio della Chiesa: *Rex ipse a Regina per Remensem Archiepiscopum Apostolicae Sedis Legatum fuit per sententiam separatus; tu vero uxorem tuam a te temeritate propria separasti*. II. Perchè al Re non era ancora pervenuta la proibizione di non contrarre altro matrimonio, quando lo contrasse, dal quale ebbe de' figli; Guglielmo in disprezzo della Chiesa attentò di menar la seconda, lasciata la prima: *Rex, priusquam ad eum prohibitio de non contrahendo cum altera pervenisset, aliam superduxit, ex qua prolem gemi-*

nam noscitur suscepisse : sed tu in contemptum Ecclesiae aliam superinducere adtentasti. III. Perchè il Re contro al primo matrimonio aveva prodotto l'impedimento di affinità, e lo aveva fatto provare co' testimonj, in presenza dell' Arcivescovo di Reims (sebbene la sentenza fosse stata cassata dal Sommo Pontefice, non per vizio di causa, ma per non essersi osservato l'ordine giudiziario, a quale oggetto erano stati deputati de' nuovi giudici); Guglielmo niuna causa avea prodotta, che indur potesse divorzio alla moglie: *Rex ipse contra matrimonium impedimentum adfinitatis obiecit, et coram praefato Archiepiscopo testes induxit: cuius sententia, quia cassata fuit solummodo propter iudiciarium ordinem non servatum, nos alios cognitores duximus deputandos*. IV. Ecco il perchè intorno a' figli del Re, se erano legittimi, o illegittimi, in tanto se ne poteva dubitare, in quanto (per la mancanza di rito giudiziario) pendeva la quistione dell' affinità opposta dal Re. Ma se l'affinità dal Re prodotta avverso il primo matrimonio fossesi comprovata, sarebbe stato manifesto, che la predetta Regina, non

era moglie del Re, e in conseguenza sarebbe sembrato, che la seconda moglie, che avea presa, era sì bene legittima, e legittimi i figli, ch' erangli quindi nati: *De filiis ergo eiusdem Regis, utrum legitimi fuerint, quamdiu pendet quaestio adfinitatis obiectae, potest non immerito dubitari. NAM* (ed eccoci già al testo, tanto impropriamente vessato dall' autore) *SI AFFINITAS FVERIT COMPROBATA, PRAEDICTAM REGINAM NON ESSE REGIS CONIUGEM ADPAREBIT: ET PER CONSEQUENS ALIA VIDEBITUR SIBI LEGITIME COPULATA, ET FILIOS EI LEGITIMOS PEPERISSE.* V. Finalmente perchè il Re di Francia non riconosce altri a se superiori nelle cose temporali, e gli è piaciuto senza lesione de' diritti altrui di volontà propria sottoporsi alla nostra giuridizione per la legittimazione de' figli, quando poteva da per se stesso dispensare nella legittimazione de' proprj figli, come a Principe co' sudditi suoi; Guglielmo ha il Re per suo superiore, e lederebbe i diritti Sovrani del suo Re, se non dipendesse da lui per la legittimazione

de' suoi figli: *Quum Rex superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine iuris alterius laesione, in eo se iurisdictioni nostrae subiicere potuit: tu autem nosceris aliis subiacere.* Dunque il Santo Pontefice, richiesto dal Re, e mosso dalle ragioni del Re, fece grazia al Re. Non così a Guglielmo, perchè tanto la legge Mosaica, che la Canonica detesta la prole nata da adulterio. I Canoni inoltre proibiscono, che i figli nati da adulterio possano esser promossi agli ordini Sacri; e le leggi secolari non solo gli escludono dalla successione paterna, ma anche dagli alimenti: *Rationibus igitur his inducti Regi gratiam fecimus requisiti. Quia tamen tam Lex Mosaica, quam Canonica sobolem susceptam ex adulterio detestatur. . . . . Canone vero vetante tales ad Sacros Ordines promoveri; saecularibus quoque legibus non solum repellentibus eos a successione paterna, sed negantibus ipsis etiam alimenta: petitioni tuae non duximus annuendum.*

Ecco la intera lettera d' Innocenzio a Guglielmo, che è la Decretale tanto mal incalzata dall' autore. Certo che se egli non

avesse rinunziato a tutti i sentimenti di onore: avrebbe quindi ricavato, che nulla affatto mischiato erasi il Pontefice nella legittimazione de' figli, ma fu il Re di Francia, che cedendo al suo dritto, si era spontaneamente sottoposto alla giuridizione del Pontefice, perchè li avesse legittimati. Avrebbe ricavato, che l' impedimento di affinità per dirimere il primo matrimonio, fu dal Re stesso di Francia prodotto presso la Santa Sede, e non già fu la Santa Sede, per tirare a se con mezzi improprj la cognizione delle controversie su' matrimonj, siccome in altro luogo diceva. Avrebbe finalmente ricavata la gran confessione del Pontefice Innocenzio, che la Sede Apostolica ha la piena potestà di legittimare i figli naturali, o adulteri *ad actus spirituales*, *ut ad Sacros ordines promoveri possint*; non già poi *ad temporalia*, *quatenus eis*, *quo minus hereditati succederent, natalium obiectio non noceret* (2). Ma seguitiamo il corso delle menzogne.

(1) Non è da ommettersi, che il Conte Guglielmo non ostante la repulsa del Sommo Pontefice, instituì suo erede testamentario un de' figli adulteri-

CAP. XXII.

L'Autore (pag. 44.) ricorre al divorzio di Ladislao Re di Napoli con sua moglie Costanza di Chiaromonte unica figlia di Manfredi. E' notabile il di lui racconto: *Si portò di persona Ladislao in Roma ad implorare dal Pontefice il permesso del divorzio. Era di recente asceso al Papato Bonifacio IX. sicchè non solamente si prestò ad una tale domanda, ma spedì in qualità di suo Legato il Cardinal di Fiorenza per celebrar l'atto del divorzio, siccome fu al ritorno del Re celebrato in giorno di Domenica nel Vescovado di Gaeta.*

Egli è falso, falsissimo, che Papa Bonifacio di recente asceso al Pontificato, abbia spedito il Cardinal di Fiorenza suo Legato in Gaeta per celebrar l'atto del divorzio di Ladislao. Prendiamo il filo della storia, e vediamo quanto sia valente l'autore a stravolger le cose di fatto a dispetto anche degli anacronismi. Imperciocchè egli avrebbe dovuto ricordarsi,

---

ni, per nome similmente Guglielmo; e che in seguito essendo insorta lite fra Maria, unica figlia del legittimo matrimonio, e fra questo Guglielmo adulterino, intorno al dominio di Montpelier, fu quella Signoria aggiudicata per sentenza a pro di Maria. Vedi il Zurita all'anno 1214.

che Costanza, figlinola di Manfredi di Chiaromonte, era stata di Sicilia trasportata in Gaeta da Cecco del Borgo, Vicerè di Ladislao, e che arrivò in Gaeta non prima de VI. Settembre MCCCLXXXIX. Dippiù avrebbe dovuto ricordarsi, che il Cardinal di Fiorenza era stato spedito in qualità di Legato dal Papa Bonifacio a' XXI. Febraro MCCCXC. Ora facendo una coartazion di tempo, come poteva accader mai, che Ladislao avesse fatto divorzio dopo appena qualche mese di matrimonio? Come in soli quattro mesi potean combinare arrivo da Sicilia in Gaeta di Costanza, nozze di Ladislao con Costanza, gita di Ladislao in Roma, spedizione del Cardinal Legato, e atto di divorzio? Dunque a farla corta, il Cardinal di Fiorenza Angelo Acciajolo fu da Papa Bonifacio IX. spedito Legato in Gaeta per l'atto dell'incoronazione di Ladislao, non per l'atto di divorzio. Noi lo sappiamo da Sozomeno di Pistoja (*Spec. Hist. an.* 1390.) *Mortuo Urbano, et subrogato Bonifacio IX. Ladislaus, filius Regis Caroli, et Reginae Margaritae die XXIV. Aprilis fuit coronatus Rex Siciliae, et Hierusalem, et Apuliae*

a Domino Angelo de Acciaiolis, Cardinali, et Legato Papae Bonifacii noni, et accepit uxorem filiam Manfredi de Clarimontibus de Sicilia. Anzi tant' è lungi, che celebrato allora si fosse l'atto del divorzio, che nello stesso tempo imparasi da Sozomeno esser accaduto il matrimonio con Costanza. Ma ad ismentir la spedizione del Cardinal di Fiorenza per l'atto del divorzio, quando fosse anche mancato ogni altro monumento, evvi la Bolla di Papa Bonifacio, dalla quale trascriverò l'oggetto della Legazione: *Charissimum in Christo filium nostrum Ladislaum Regem Siciliae illustrem Regali Solio eorumdem Regni, et terrae, auctoritate Apostolica, de fratrum nostrorum consilio sublevamus, et quum pro Regio Diademate de nostris manibus suscipiendo ex certis legitimis causis ad nostri praesentiam venire non possit, dilectum filium nostrum Angelum, titulo Sancti Laurentii in Damaso Presbyterum Cardinalem, Apostolicae Sedis Legatum, ad ipsum Ladislaum Regem nostris vice, et nomine coronandum, partes transmisimus ad easdem. Datum Romae apud S. Petrum IX. Kal.*

Martii Pontificatus nostri anno I. Or qual altra cosa sarebbesi desiderata? Ma io aggiugnerò di più. Evvi la confession di Ladislao medesimo, che testimonia non solo il mandato, ma l'atto ancora della sua Incoronazione nella lettera, che scrive a Papa Bonifacio: *Per reverendissimum in Christo patrem, et dominum Angelum titulo Sancti Laurentii in Damaso presbyterum Cardinalem, Apostolicae Sedis Legatum ad coronandum me in Regia dictorum Regni, et terrae Regali Diademate, et de eisdem Regni, et terra per vexillum eiusdem Romanae Ecclesiae investiri, et regalibus insigniis decorari mandaverit.* Ed evvi finalmente l'atto del giuramento di fedeltà, seguito nel medesimo giorno della incoronazione, di cui non noto, che la sola data. *Actum Caietae anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo, die vigesimonono Mensis Maii, tertiae decimae indictionis, Pontificatus praefati Sanctissimi Domini nostri Bonifacii noni anno I. Regnorum vero meorum anno IV.* A fronte di questi autentici monumenti, chi può mai dubitare, che sia una manifesta calunnia, che Bonifacio Papa

abbia spedito il Cardinal Legato, a celebrar l'atto del divorzio in Gaeta?

Che poi abbia realmente Ladislao fatto divorzio con Costanza, ella è una cosa di fatto permanente, ma di un fatto però, che come non porta altr' epoca, che dopo il Maggio del MDCCCXCII. così fa manifesto l'anacronismo dell' autore. E di vero il Muratori, che molto vide nelle cose della mezzana età, non rapporta questa storia, che al mentovato anno io non tralascerò il di lui racconto: *Andò il Re Ladislao a Roma nel dì 30. Maggio, dove immensi onori gli furon fatti. E perciocchè la Regina Costanza già era venuta in isprezzo ad esso Re, ed era successivamente mancato di vita Manfredi di Chiaromonte Siciliano, suo Padre; Ladislao propose in Roma l' annientamento del suo matrimonio, secondo alcuni, non per anco consumato con essa Regina, allegando di avervi consentito senza la necessaria età, e come per forza, e ne riportò sentenza favorevole.* Arrigo Spondano aggiugne, essersi tal divorzio pubblicato la prima Domenica di Luglio del 1392. *Margarita, Ladislai*

mater, filio adolescentulo persuasit repudium ei indicere, sicuti et fecit publice prima Dominica Mensis Julii praesentis anni, habito tamen prius consensu Bonifacii Pontificis. E soggiugne coerentemente ad una delle cause addotte dal Muratori, *obtentam fuisse caussam divortii, minorem contrahentium aetatem.* Ora essendo così la cosa, come da incorrotti monumenti la impariamo, chi può soffrire l'insolenza dell'autore, che dal divorzio di Ladislao, prende argomento, quanto insultante la Pontificia Dignità, tanto indegno della pietà d'un Cristiano, ad istabilir, che sia lecito a' fedeli, lasciar liberamente una moglie, e prenderne altra? Imperciocchè sia la minore età de' contraenti, sia la forza fatta da Margarita madre nel dare Costanza al figliuolo giovinetto, sia altro legittimo impedimento: egli è sicuro, che il riclamo di Ladislao fu proposto alla Suprema Potestà della Chiesa, e che a ragion veduta vi fu interposta la sentenza.

C A P. XXIII.

Siegue l'Autore (pag. 52.) *Potendosi ogni civil contratto per giuste cause annullare, sarà un assurdo, che il solo matrimonio non si possa disciogliere. E non sarà a riputarsi antisociale la sua indissolubilità?*

Io non so, se altro più atroce disegno macchinar poteva il mal talento degli uomini, che di conveller le fondamenta di un misterio Cristiano, con un principio, che quanto semplice a prima fronte sembrasse, tanto più nel suo fondo nascondesse di malvagità. Imperciocchè egli pur troppo è vero, che per lunga pezza di tempo è corso generalmente, e senza verun dolo il linguaggio, che il matrimonio Cristiano sia un contratto elevato da Gesù Cristo alla ragion di Sacramento. Ma questo linguaggio nella verità, e semplicità sua usato, quest'appunto è quel desso, che è ad altri servito di base al muro di divisione tra 'l Sacramento, e 'l contratto; ad altri poi di punto di consistenza, ove appoggiar la vette per ismuovere la intera opera edificata da Cristo. E noi abbiam

udito sovente declamare alcuni uomini nostri, che nel matrimonio sieno a considerarsi, come affatto distinte, la ragion di contratto civile, dalla ragion di Sacramento; che il Sacramento non sia, che un accessione al contratto, e che debba seguir la sorte del principale, il quale è di dipendenza della potestà civile. Altri ancora abbiam ascoltato a tempi più vicini insegnare, che la Chiesa non ha autorità, salvo nello spirituale, e tutto ciò, ch' è esterno, politico, e temporale, cade sotto la potestà dell' Imperante, com'è il matrimonio, nella qualità di contratto civile.

Ecco in una materia di tanta importanza quante tristi conseguenze per un mero intrigo! La malignità diabolica, che non di rado anche dalle nude voci ha accattato le armi per combattere la Chiesa, ha voluto profittar della voce *contratto* per iscuotere il Sacramento; ha voluto chiamar *civile*, quel che è *naturale* nel matrimonio; acciocchè attaccato il Sacramento alla legge variabile della potestà civile, divenisse un' oggetto della stessa. Ma un giuoco di parole, non potrà giammai certamente far mutare natura alle

cose. Poichè se il consenso primigenio dell' Uomo, e della Donna è stato, e sarà il cardine, e 'l fondamento del matrimonio: questo consenso certamente, quando si vuol dir contratto, intender si dee per *naturale*, e non *civile*, come quello, ch' esisteva assai innanzi alla costituzione delle civili leggi; e come tale quindi, non alla ragion civile, ma all' Autore della natura, ed al Riparatore della stessa debb' esser sottoposto. In faccia alla verità eterna, abbasi le armi la menzogna. Con questa face inestinguibile in mano intraprendo il mio ragionare.

Il matrimonio nella sua instituzione è uno; e siccome la instituzione è da Dio, e la legge è da Dio, perciò l' uomo non può nè duplicarne l' unità, nè alterarne la legge. Cristo Signore, venuto nel mondo ad adempier la legge, non a dilacciarla, con riparar il matrimonio non indusse duplicità, ma lo ripristinò, com' era stato ordinato, via disgregandone il peccato: perciocchè senza peccato era stato instituito. E siccome la medicina apprestata all' uomo ammalato non induce duplicità nell' uomo: così il Sacramento attaccato per eterno rimedio al matrimonio,

acciocchè ove abbondò il peccato, fosse soprabbondata la grazia, non indusse duplicità nel matrimonio, e quell' uno, ch' era nella prima instituzione senza peccato; quell' uno, che fu dopo la prima prevaricazione bruttato dal peccato, quell' uno stesso è nella sua guarigione liberato dal peccato. Qual filosofia adunque prevalerà a divider l' unità? E dirà uom poi che il matrimonio Cristiano, uno di unità eterna, possa dividersi in Sacramento, e contratto? Separi il filosofo prima la medicina dall' uomo risanato dalla medicina, e poi separi il Sacramento, apprestato in rimedio al matrimonio, dal matrimonio risanato dal Sacramento.

Ma qual funesto attentato è quello poi, di separar l' unità del matrimonio, colla strana distinzione tra contratto, e Sacramento? Un principio falso, e ingannevole potrà forse rigirare i deboli, e gl' ignoranti; ma non così certamente soppiantarne la verità. Iddio, nella instituzione del matrimonio, non appoggiò il cardine della maritale unione, che al solo naturale scambievol consenso dell' uomo, e della donna, che indi fu detto contratto naturale. E questo nudo primigenio con-

senso, sul quale fu buttata la pietra fondamentale del matrimonio, è quello, che scevero da ogni legge, come l'era stato ab initio, fu dal Figliuol di Dio preso per materia del Sacramento. Una verità così profonda non avrebbe invero bisogno di pruova; ma acciocchè nulla di scampo resti a ribaldi pensatori, io non ne appello, che al fatto.

Se Cristo Signore preso avesse il contratto civile, come pretendesi, per formarne il Sacramento, non poteva certamente assumer altro, che o il contratto civile Ebraico, o il contratto civile delle Genti. Eccoci al termine perentorio. Poichè altre società civili allora non sussistevano al mondo, che queste due, l'una che conosceva, l'altra che ignorava il vero Dio. Ma chi sarà sì poco versato, o affatto ancora pellegrino nelle pratiche, e nelle costumanze degli Ebrei, che osi asseverare di aver assunto Cristo il contratto Ebraico? E forse non è egli a tutti conto, che cotesta nazione mai non conobbe civil contratto, che intervenisse nei matrimonj? Buon per noi, che la voracità de' tempi non ha consumato i monumenti di sì alta antichità. Poichè con questi alla

mano, e parliamo agl' ignoranti, e portiam confusione a' novatori. Dalle Singrafe dotali (1), praticate sempre costantemente da cotesta nazione noi impariamo, che il matrimonio Giudaico, non si stringeva altrimenti, che con una solenne formola: SPONSA SIS MIHI IN VXOREM IVXTA RITVM MOSIS, ET ISRAELIS. Or qual

---

(1) Di questa singrafa dotale troviam memoria nel libro di Tobia *Cap.* VII. *vers.* 16. Ma prima d'ogni altra cosa, cade qui in acconcio metter in veduta l'intero testo, che riguarda il matrimonio del giovane Tobia con Sara figlia di Raguele. Aveva ordinato Raguele, che si fosse ucciso un ariete per preparare il convito pel giovine ospite, che n'era arrivato a sua casa. *E Tobia disse: Io oggi qui non mangerò, e non berò, se tu prima non rendi paga la mia petizione; e non prometti di darmi per moglie Sara tua figlia . . . . . Allora disse Raguele: Credo, che per questo il Signore vi ha fatti venire a mia casa, affinchè questa mia figlia si sposi ad uomo di sua cognazione secondo la legge di Mosè.* ET APPREHENDENS DEXTERAM FILIAE SUAE DEXTERAE TOBIAE TRADIDIT, DICENS: DEUS ABRAHAM, ET DEUS ISAAC, ET DEUS IACOB VOBISCUM SIT, ET IPSE CONIUNGAT VOS IMPLEATQUE BENEDICTIONEM SUAM IN VOBIS. Ecco tutto il quadro della celebrazione del matrimonio Ebraico. Altro non vi abbisognava, che la deduzione al talamo: ma questa non poteva farsi, se non dopo costituita la dote. Onde siegue il testo Ebraico. *Et*

civile contratto può qui ravvisarsi? Ma direm forse, che non avendo trovato il Signore nell' Ebraica Repubblica il contratto matrimoniale, avesse preso quello delle Genti? Ma neppure il Gentile conosceva allora un tal contratto. Poichè manifesta cosa è ella nelle Romane Istorie, che i matrimonj non si confederavan altrimenti, che o coll'uso, o colla coemzio-

---

sumpta charta conscripsit super eam PACTUM DOTALE, et obsignavit eam. Post haec epulati sunt benedicentes Deum, . . . Postquam vero coenaverunt, introduxerunt iuvenem ad eam. Dunque prima si strinse il legame del matrimonio. Poi seguì la singrafa della dote. Indi il convito conjugale. Finalmente la deduzione al talamo. Veniamo ora alla singrafa dotale. In questa prima soleva esprimersi il matrimonio già stretto colla consueta solenne formola degli Ebrei, *A. A. dixit B. B. virgini filiae C. C.*; SPONSA SIS MIHI IN UXOREM SECUNDUM RITUM MOSIS ET ISRAELIS. *Et ego Deo volente colam, honorabo, nutriam, et sustentabo te, alamque, et vestiam te iuxta morem virorum Iudaeorum.* Indi poi si passava ad esprimer la dote: *Haec vero est dos, quam illa attulit ad ipsum, tum in argento, tum in auro, tum in ornamentis, tum in suppellectile domestica cet.* Onde sta scritto in Tob. Cap. X. v. 10. che Raguele *Tradidit ei Saram, et dimidiam partem omnis substantiae suae in pueris, in puellis, in pecudibus, in camelis, et in vaccis, et in pecunia multa, et salvum atque gaudentem dimisit eum a se.*

ne, o colla confarreazione (1). L'uso, lungi dall' esser un contratto, era un ratto, nè per avventura ebbe altra origine, che dal rapimento delle Sabine. A me basta interporre qui l'autorità sola del gravissimo Giureconsulto Giacomo Revardo, meritamente chiamato da Giusto Lipsio il Papiniano del Belgio. *Ea fuisse videtur* (son le parole del Revardo *Commentar. in XII. Tabul. Cap. XXI.*) *matrimonii ratio, ut usu quisque virginem ex gremio matris, aut ex proxima necessitudine vi simulata raptam, non aliter suam faceret, quam Romana Pubes Sabinas olim virgines suas usu fecerit.* La qual cosa egli imparò da Festo: *Rapi simulatur virgo ex gremio matris, aut si ea non est, ex proxima necessitudine, quum ad virum trahitur, quia videlicet ea res feliciter Romulo cessit.*

Se l'uso non fu un contratto, molto meno lo fu la immaginaria compra, la quale non poggiava, che ad un semplice rito. Ecco la testimonianza di Nonio

---

(1) Boezio (ad Topica Ciceronis): *Tribus modis uxor habebatur, usu, farre, coëmptione.*

(*Lib. XII. num.* 50.) *Nubentes veteri lege Romana asses tres ad maritum venientes ferre solebant; atque unum, quem in manu tenerent, tamquam emendi caussa marito dare, alium, quem in pede haberent, in foco Larium familiarium ponere, tertium in sacciperione quum condidissent, compito vicinali solebant resonare* (1). Chi mai è così stolto, che trovi il contratto in questa cerimonia, il di cui tutto non consisteva, che in sacrifizj? Ascoltisi di grazia il chiarissimo Seldeno (*Uxor Hebr. Lib. II. Cap. XXI.*) *Coëmptioni solemnia adhibebantur Sacra, quae ex auspiciis* (*Servius ad Aeneid. III. et Apuleius Lib. IV.*) *auguriis, immolationibus, oblationibus constabant. Hinc Sacra nuptialia apud Martianum Capellam Lib. II. dicta, quae eo ritu firmabantur.*

Non ci rimane adunque, che la sola

(1) Il Ch. Eineccio *Antiq. Rom.* non facendo attenzione al particolar uso della risonanza dell' asse nello sportello, credette guasto il luogo di Nonio nella voce *resonare*, e l' emendò con sostituirvi *resignare*. Ma il testo è sano, nè ha bisogno di medico.

confarreazione. Sì quest' era il solenne, e legal modo, con cui da' Romani per testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso (*Lib. I. Antiq.*) si stringean i matrimonj: Ἐκαλουν τε τους ἱερους οἱ παλαιοι γαμους Ῥωμαϊκη προσηγορια περιλαμβανοντες Φαρῥακια, επι της κοινωνιας του Φαῤῥος, ὁ καλουμεν ἡμεις ζεαν. *Priscos legitima sacraque matrimonia, Romana adpellatione, farreacea dixerunt, a communione farris, quod Graeci* ζεαν *vocant.* E ognun sa per l'autorità di Servio, che questa confarreazione non consisteva, che in un sacrificio per mezzo del Pontefice Massimo, e del Sacerdote Diale: *Farre nuptiae fiebant per Pontificem Maximum, et Flaminem Dialem, per fruges, et molam salsam coniungebantur, unde confarreatio adpellatur.* Lo che vien ancor confermato da Ulpiano (in fragm. Tit. XI. *de his qui in manu*): *Farre convenitur in manum certis verbis, et testibus decem praesentibus, solemni sacrificio facto, in quo panis quoque farreus adhibetur.* Adunque non fuvvi tempo sicuramente nell' Imperio Romano, in cui il matrimonio si fosse altrimenti ligato, che

col Sacrificio (1). E noi veggiamo cogli occhi propj perennato questo sacrifizio conjugale de' Gentili, lunga pezza ancora dopo la pubblicazione del Vangelo. Imperciocchè nulla di più frequente incontrasi nelle medaglie de' Cesari, che il conjugio rappresentato dall'impalmamento delle destre sull' ara, o sul tripode. Famosa infra le altre è quella che abbiam nel Museo Farnesiano (*Tom. VII. pag.* 18.) nel di cui tipo vedesi Antonino Pio, e Faustina seniore, che stringonsi le destre, coll'*ara intermedia*, coll' iscrizione CONCORDIAE. Siccome similmente osservasi nelle medaglie di Aureliano (Waillant *Tom. I. pag.* 212.) l'Imperatore dall'un canto, Severina dall' altra, che si dan la mano coll' ara in mezzo, e colla leggenda PIETAS AVG. (2).

---

(1) E' notabile ancora ciò, che impariamo da Festo voc. SPONDERE. *Sponsum, et sponsam ex Graeco dictam Verrius Flaccus ait, quod ii σπονδάς* (libationes) *interpositis rebus divinis faciant.* Vale a dir dunque, il sacrifizio, e le libazioni eran così essenziali nello sponsalizio, che la voce stessa delle libazioni *σπονδαι* ha dato il nome *sponso, et sponsae.*

(2) Anche nelle pitture de' vasi etruschi della più remota antichità troviam l'impalmamento de' con-

Or se niun contratto nuziale, nè presso gli Ebrei, nè presso i Gentili trovò il Signore, con quale temeraria presuntuosità avrà uom coraggio di supporre, di aver Cristo Signore innalzato il civil contratto a Sacramento? con quale faccia invereconda porrassi a contendere l'empio, potersi dividere il contratto dal Sacramento?

Ma ella è cosa affatto da sbalordire dove sia accovacciata la fallacia de' novatori, che il matrimonio sia un contratto civile. Essi con frodolenta macchinazione han cercato confonder la natura col buon ordine per appropriare al buon' ordine del matrimonio quel tutto, ch' è della natura del matrimonio. Noi non ignoriamo, che la potestà civile per ovviare alle sorprese, e alle discordie, che lacerate avrebbono, non che le famiglie, anche la società, ha creduto bene nel tratto successivo di rivestire il nudo con-

---

jugi coll' ara. Nel Real Museo di Napoli, doviziosissimo di ogni genere di antichità, e di vasi principalmente, osservai son venti anni già un ch' offeriva nella sua pittura lo sposamento col sacerdote, lo che mi fece risovvenir della narrazione di Fozio (Cod. 242.) che gli Alessandrini non tenean per legittime le nozze, *nisi Sacerdos Isidis interfuisset.*

senso dell' uomo; e della donna di alcune esterne condizioni, per le quali sortisse l' effetto nella civile società. Tale è la condizione che il consenso sia ridotto in iscritto (1), che il consenso facciasi coll' intervento de' testimonj, che facciasi col rogito de' Notai, che facciasi coll' annuenza de' genitori, e cose simili. Ma ognun vede, che la sopravvenienza della potestà civile, non cade punto sul vincolo matrimoniale, ma sì bene sul buon' ordine, che accompagna il matrimonio; onde turbata non sia la società; perciocchè il consenso naturale primitivo è stato, ed è sempre il cardine, e 'l fondamento del matrimonio. E siccome la società, la potestà, e le leggi della potestà son nate in seguito del consenso, e della unione maritale; così fortificar possono la legge naturale del consenso, non già alterarne la natura.

Ma veniamo al fatto. Chi non sa, che niuna stipola per lunghi secoli troviamo interposta ne' matrimonj, come quelli, che non si perfezionavano, che col nudo consenso? Ella è pur ricantatissima la sen-

(1) *L. 7. Dig. de sponsal. L. 4. Dig. de fid. instrument.*

tenza di Papiniano: *Tabulae non faciunt matrimonium* (1). Che se ne' tempi posteriori s'introdusse il contratto civile, nessuno ignora, che un tal contratto punto non riguardava il vincolo del matrimonio; ma nudamente soltanto il patto delle doti, delle successioni, de' fondi. Ella certamente non si può mettere in dubbio per l'autorità di Servio Sulpizio nè l'epoca, in cui nacque la prima volta questo civil contratto, nè il fine, per cui nacque. Aulo Gellio ha espressamente trasmesso alla memoria de' posteri, che un tal contratto s'introdusse in Roma la prima volta ben cinquecento ventitrè anni dopo la sua fondazione (*Noct. Atticar. Lib. IV. Cap. III.*) *Memoriae traditum est, quingentis fere annis post Romam conditam, nullas rei uxoriae, neque actiones, neque cautiones, in urbe Romana, aut in Latio fuisse; quia profecto nulla desiderabantur, nullis etiam tunc matrimoniis divertentibus. Servius quoque Sulpicius in libro, quem com-*

---

(1) *L. Donationes* 31. *Dig. de donationib.* Anche Gajo. *L.* 4. *Dig. de pignorib.* e trovasi replicata nella *L.* 9. e 31. *Cod. de nupt.*

posuit de dotibus, tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, quum Sp. Carvilius, cui Ruga cognomen fuit, vir nobilis divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea, corporis vitio, non gignerentur. Conciossiachè, datosi la prima volta allora il tristo esempio del scioglimento di matrimonio, niente di più facile temendo i padri di famiglia, che i mariti dopo aver dissipata la dote delle mogli, le avessero cacciate di casa, si videro nella necessità di cautelar le doti, con un contratto, acciocchè in qualunque simile circostanza potesse la donna ripudiata ripeter la dote sua coll' azione *Rei uxoriae*, che poi Giustiniano rivoltò in azione *ex stipulatu* (1). E quindi è, che sempre in tutti i tempi si è considerato per lo più giusto matrimonio del mondo, anche quello, nel quale niun contratto civile di dote vi fosse intervenuto. Di fatti l' Imperator Probo rescrisse a Fortunato, che la moglie, la quale avea a se menata, *non eo minus instam uxorem esse, quod tabulae nuptiales nullae intercessissent.* E Quintiliano (*Lib. V. Cap.*

---

(1) *L. unic. Cod, De rei uxor. act. ex stipul.*

II.) *Nihil obstat quominus iustum matrimonium sit coëuntium, etiam si tabulae signatae non fuerint.* (1). Tanto più, che la stipola di questo civile contratto troviam chiamata *INSTRUMENTVM DOTALE* (2), e *TABULAE DOTALES* (3) non solo nel corpo del dritto, ma anche presso gli Scrittori. Un esempio solo io qui adduco di Svetonio (*Vit. Claud. Cap. XXIX.*) *Nam illud omnem fidem excesserit, quod nuptiis, quas Messalina cum adultero Silio fecerat, TABELLAS DOTIS et ipse consignaverit.* Dunque il contratto civile, che interviene nel matrimonio, non è che il contratto dotale. La stipola, l'istrumento, le tavole, non riguardano che la dote. Or cosa ha che fare la dote col

---

(1) Non vi ha menoma contraddizione su questo punto presso tutti i Giureconsulti. Basti per tutti il famoso Barnaba Brissonio (*De Ritu nuptiar. p. 38.*) *Ad matrimonii substantiam tabularum nuptialium obsignatio necessaria non est.*

(2) *L. ultim. Dig. de suis et legitim. L. Pactum Cod. de Collationib. L. Gaius, et L. si dotali Dig. sol. matrim. L. si voluntate Cod. de dotis promis.*

(3) *L. cum maritus Dig. de pact. dotal. L. qui dotem Dig. de dot. praeleg. L. Seius. Sempronio Dig. de donation. inter vir. et ux.*

vincolo maritale? Cosa ha di comune il contratto civile, instituito dopo tanti secoli a cautelar le doti, col matrimonio, che è una instituzione di Dio, una instituzione riputata presso tutte le nazioni e Romani, e Greci, e Barbari per sacrosanta? Ma dirò d' avvantaggio. Forse che il matrimonio de' poveri, ove non interviene nè convenzione di dote, nè scrittura, nè stipola, non è un vero matrimonio, tuttochè non siavi contratto? Direm forse, che i selvaggi, rinati colle colle acque battesimali, siano incapaci del Sacramento del matrimonio, da che son essi privi d' ogni civil contratto? Direm forse, che il matrimonio de' condannati alle galee, de' condannati a morte per contumacia, e degli inabilitati per sentenza, non sia un vero matrimonio, e un vero Sacramento, da poichè questi per legge umana sono incapaci di contratto civile? Ahi è ben altro il contratto dal vincolo maritale!

Niente di più egregio posso invero qui produrre di quel che ora sovviemmi. Attendasi di grazia con quanta proprietà queste due cose, patto dotale, e vincolo maritale, distingueva nel IV. secolo S. As-

sterio Vescovo di Amasea (*Hom. in Matth. XIX.*): Πως δε αθετησεις τας ὁμολογιας, ἁς επι τῳ γαμῳ κατεθου, και ποιας οιει με λεγειν; Αρα της προικος της συγγραφεισης ενταυθα, ὅτε τῃ σαυτου χειρι επεσημηνη τῳ βιβλιῳ επισφραγιζομενος τα τελουμενα; ισχυρα μεν κακεινα, και ἱκανην την ασφαλειαν εχοντα· πλην εγω προς την φωνην του Αδαμ εμαυτον αναφερω τουτο σαρξεκ των σαρκων μου, και οστουν εκ των οςεων μου· αυτη κληθησεται μου γυνη. *Come tu rescinderai il contratto nuziale? Ma di qual contratto tu credi, che io parli? Forse di quello, che per l' assegnazione della dote hai soscritto colla propria tua mano, anche con apporci il tuo suggello? Sì anche quel contratto è bastantemente fermo: ma io non di meno parlo di quello irrevocabil contratto, che ne provoca la voce di Adamo*: *HAEC CARO EX CARNIBUS MEIS, ET OS EX OSSIBUS MEIS.* Ecco dunque dove giace la magagna degli empj. Niun altra cosa con maggior sollecitudine guarda il mondo ne' matrimonj, che la dote. Il malnato secolo, attaccato, com' è, a' beni passaggieri, non così tosto ascolta la voce di matrimonio,

che all' instante alla sola dote si volge. Or perchè la dote non può esser altrimenti costituita, che per un civile contratto, direm perciò esser ancor il matrimonio un contratto civile? Ahi! son già lunghissime età, da che il nemico del genere umano ne è andato ordendo questa tela. E forse ninno per avventura ha messo mente, per quanto a me pare, ad un insigne passaggio di San Giovan Crisostomo (Homil. LXXIV. in Matth.) Io lo produrrò qui, onde veggano i novelli filosofanti di essere stato il loro malvagio artifizio già da quindici secoli, e più sbendato: Τις μελλων γαμειν, τροπον εξητασε, και αναςροφην κορης; ουδεις αλλα χρηματα ευθεως, κτηματα, και μετρα ουσιας ποικιλης και διαφορου; καθαπερ τι πριασθαι μελλων η συναλλαγμα τι κοινον επιτελειν· δια τουτο και ουτω καλουσι τον γαμον. Πολλων γαρ ηκουσα λεγοντων συνηλλαξεν ὁ δεινα τῃ δεινι τουτεςιν εγημε. *Quis uxorem ducturus morem, et educationem puellae exploravit? Nemo, sed de pecuniis tantum quaerit, de praediis, de bonorum quantitate, et varietate, perinde si quid empturus esset, aut communem contractum peracturus; ideoque hoc nomine connu-*

bium συνάλλαγμα *contractum vocant. Multos enim audivi dicentes: contraxit hic cum illa, idest duxit illam.*

Vale a dir dunque, una è l' essenza del matrimonio, e questa è immutabilmente fondata sulla legge eterna di Dio, che non può ammetter cambiamenti. Quest' è il solo consenso dell' uomo, e della donna; quel consenso, che anche per dritto Romano, solo assolutamente richiedevasi alla sostanza del matrimonio (1): *CONSENSUS SOLUS* (egregiamente ne osservò il profondo Eineccio Elem. Jur. Civ. *Lib. I.* §. 148.) *IURE ROMANO FACIT NUPTIAS; NEQUE ENIM NUPTIAE SUNT CONTRACTUS, QUIPPE CONTRACTUS CIRCA RES, quae in commercio sunt, versari solet; adeoque concubitus, domumque deductio ad implementum, instrumenta dotalia ad signum dumtaxat, non ad substantiam earumdem pertinent.*

---

(1) Il famoso Pietro Fabro nel suo dottissimo comentario *ad Regulas Iuris*, illustrando la regola *Nuptias non concubitus, sed consensus facit*, ripiglia: *Solus enim consensus sine concubitu, sine tabulis nuptias facit.*

Ecco dunque tutto ciò, che Cristo Signore assunse per materia del Sacramento, il consenso del ligame maritale, cui dal principio della natura Iddio diede la legge della indissolubilità; il consenso del ligame, che per la viziata natura del primo nostro padre fu degradato fino alla solubilità, questo è, che il Restaurator della natura, e 'l Ricapitolatore di tutte le cose risanò, richiamandolo alla primiera sua instituzione; questo è quello, sopra di cui il Signore improntò il suggello del Sacramento, onde fosse irrevocabile (1).

---

(1) Non altro che il consenso ha formato sempre nella Chiesa la sostanza del matrimonio. *Quum initiatur coniugium* (son parole di Sant' Ambrogio Lib. de Institut. *Virg. Cap. VI.*) *tunc coniugii nomen adsciscitur, non enim defloratio Virginitatis facit coniugium, sed pactio coniugalis. Denique quum iungitur puella, coniugium est, non quum virili admixtione cognoscitur.* Lo che mille volte ripete Santo Agostino nel Lib. *de Bono Coniugali*, e parlando contro Fausto Lib. XXIII. Cap. VIII. del conjugio di Maria e Giuseppe, dice: *Neque enim, quia concubitu non permixtus, ideo non maritus. Sufficiat* ne scrisse il Santo Pontefice Nicola *ad consulta Bulgaror.* Cap. III. *secundum leges solus eorum consensus, de quorum coniunctionibus agitur. Qui consensus si in nuptiis forte solus defuerit, cetera omnia*

Tutt' altro, che accompagna il matrimonio Cristiano, sia il buon ordine civile, ad iscansar ogni disordine nella società, sia il civil contratto, nel quale *dos dicitur, promittitur, datur*: sicuramente non appartiene alla sostanza del

---

cum ipso coitu celebrata frustrantur. E Innocenzo III. al Vescovo di Arles: *Sufficit ad matrimonium eorum consensus, de quorum quarumve coniunctionibus agitur.* Ed Alessandro III. al Vescovo di Pavia: *Matrimonium solo consensu contrahitur.* Questa è la dottrina di tutti i secoli, di tutti i Padri, di tutti i Giureconsulti, e di tutti i Canonisti. Non sarà importuna cosa, ascoltar alcun di questi ultimi ancora. Il Ch. Claudio Fleury (*Instit. Can. Part. II. Cap. V.*) *Matrimonium potissimum consistit in consensu, hoc est in unione voluntatum; tamquam imagine affectus Christi in Ecclesiam.* Anche il dotto Cabasuzio (*Theor. in Prax. Can.*) *Vera matrimonii materia proxima et intrinseca est mutuus consensus signis expressus.* Non altrimenti il Van-Espen (*Part. II. Tit. 12. Cap. IV.*) *Caussa efficiens, et perficiens matrimonium est mutuus contrahentium consensus, et sicuti sponsalia de futuro contrahuntur solo consensu, ita matrimonium per consensum de praesenti in nuptias perficitur, iuxta regulam iuris: nuptias non concubitus, sed consensus facit.* Ma lasciamo tutti, e come in luogo di suggello apponiamo solo l' Angelico San Tommaso (*in IV. Sent. Dist. XXVI. Qu. II. art. 3.*) *Actus exteriores, et verba exprimentia consensum directe faciunt nexum quemdam, qui est Sacramentum matrimonii.*

matrimonio. Intorno a queste cose, affatto estranee dalla essenza del matrimonio, è nell'assoluta potestà del Principe Capo della società di far tutte le Leggi, che reputa conducenti allo Stato. Ed i Cristiani esatti osservatori, come esser debbono della Legge eterna di Dio, Supremo Legislatore del mondo, e di Gesù Cristo Autore, e Capo della Religione, non debbon mancar mai di rispetto alla legge del Principe temporale, che opposta non sia alla parola di Dio.

Ho detto abbastanza. Ma pur siami permesso qui, in luogo di perorazione, esortar nelle viscere del Signore l'autor nostro, ad imparar almeno la verità da alcun de' dotti uomini, estranei dalla nostra Cattolica Comunione. Nulla posso invero di più confacente produrre, e che esser gli possa di maggior addottrinamento, quanto un luogo di Federico Spanheim, uno de più famosi protestanti dell'accademia di Ginevra (Dub. Evang. CXLVIII.) *Constitutiones magistratus servandae sunt quidem, sed quae Dei verbo non sunt oppositae, et quae conscientiam non implicant, nec laedunt, quae nonnisi Dei tribunali sunt obnoxia. Alias*

ut Caesari reddenda, quae Caeris sunt: sic Deo, quae Dei; et Deo magis obediendum, quam hominibus secundum doctrinam Apostolicam. Nec Magistratus, qui Legis Divinae vindex est, contra legem ipse incurrere debet. Falsum vero est, matrimonium esse contractum humanum; talis quidem est κατα τι, *secundum quid, subiective nimirum, quia inter homines locum habet; talis tamen non est, NEC ORIGINALITER quia Deum Auctorem habet, NEC NORMALITER quia secundum institutionem Dei dirigi debet, NEC TERMINATIVE quia ad illius gloriam referri debet.* Ed alquanto dopo (*num. IV.*) *In matrimonio enim intercedit auctoritas divina, et nominis Dei tum invocatio, tum obtestatio; unde evidens, ab homine solvi non posse, quod Deus coniunxit, et quod ipsius auctoritate coaluit. Nec vero regula illa iuris huc adplicari debet: Quod consensu contractum est, contrariae voluntatis adminiculo dissolvitur, quia ut dictum, non solo consensu humano istud vinculum*

colligatur, sed et auctoritate Divina. Nec status iste ex contrahentium arbitrio, sed ex institutione primigenia, et Dei Lege metiendus, unde non sine caussa, et Deus coniungere coniuges dicitur, et homo prohibetur separare, quod Deus coniunxit. Che si può dir di più preciso, di più convincente a questo proposito?

CAP. XXIV.

L'Autore conchiude (*pag.* 35.): *L'indissolubilità del matrimonio è antipolitica, perchè si oppone al bene dello Stato*, (pag. 55.): *La riforma degli abusi è l'oggetto della paterna cura di un Sovrano.* (pag. 56.): *Il divorzio è l'unico mezzo a prevenire tanti misfatti.* (pag. 59.): *Il divorzio non produce mali, ma per mezzo del divorzio si riparano i mali.*

Siccome intervenir suole ne' fuochi artificiali, che tutto il giuoco va finalmente a terminare allo scoppio d'un tuono più fragoroso: così appunto avete voi disposto, o Attellio, nel vostro discorso gli errori, le menzogne, le calunnie, e in fine poi lo stridore de' danni, che dalla insolubilità del matrimonio ritrae

lo stato. Ma è da pianger certamente, che la rea passione chiami alla fin fine in suo soccorso la politica. Tutta volta che credi, o speri tu, che nella politica stessa, alla quale ne appelli, non abbi a trovar degli alti e fermi scogli, ove corran ad infrangersi le onde del cuor tempestoso, che despumano la lor propria confusione? Nò, non è la fermezza del nodo maritale quella, che s'oppone al bene dello Stato: ma il discioglimento per lo certo, come quello, che affatto ricalcitra colla legge primigenia della natura, ch'è la base d'ogni ben fondato governo.

Ed in vero, può mai uom ragionevolmente dubitare, che il divorzio di fronte attacch uno de' primarj fini del matrimonio, qual'è la buona educazione dei figliuoli? Chi non intende, che questa esige naturalmente la perpetua confederazione de' conjugi? All'incontro niuno dissentirà, che allo Stato non tanto giova aver un gran numero di cittadini, quanto averli onesti, morigerati, utili a tutte le arti, che concorrano al buon essere della società. Ascoltisi Giovenale su tal proposito *Sat. XIV. v. 70.*

*

Gratum est, quod patriae civem, populoque dedisti,
Si facis, ut patriae sit idoneus, utilis agris,
Utilis et bellorum, et pacis rebus agendis:
Plurimum enim intererit, quibus artibus, et quibus hunc
Moribus instituas . . . .

Questo adunque è, che soprattutto impegna lo Stato, che sostien la gloria di una Nazione, che rifonde sempre la felicità negl'Imperj. Or levata di mezzo colla vette del divorzio, la buona educazione de' figli, quai Cittadini avrà lo Stato? Cittadini da nulla, cittadini scorretti, e dissoluti, cittadini perniciosi. E da coteste sentine quai torrenti di scelleragini, di ribalderie, di stupri, di adulterj, di assassinj non sboccheranno a danno della Società, e dello Stato? In somma quando i cittadini non sono dalla prima instituzione limati, nè per la disciplina attaccati al loro dovere, essi col crescer degli anni saranno il canchero delle famiglie, la peste de' popoli, la rovina del Trono.

Che poi la riforma degli abusi sia l'oggetto più degno della paterna cura del Sovrano, chi può negarlo? Ma di grazia, il Cielo ti sia propizio, o Signor mio; abuso chiami tu la legge imposta dalla natura? Abuso tu chiami la legge del Vangelo? Abuso la legge della Chiesa? Dunque a tua oppinione il conculcar la natura, e le Sacrosante Leggi della Religione; questo finalmente è riformare gli abusi? Ahi! fa pietà, che un silicernio vicino a sdrucciolar là, d'onde cavar il piede non lice, stringa nel tremante pugno la penna per combatter i dettami della ragione, e l'eterno Testamento di Dio.

Ma passando innanzi; quai sono i mali, che col distornamento del matrimonio vanno a scansarsi? Sian le spiacevolezze, i travagli, i crepacuori, che cagionar potrebbe a' conjugi l'union loro. Sì; e tutto ciò trova il suo riparamento nel divorzio, e non forse indi mali di lunga mano maggiori vengon fuori? Egli è oltra ogni controversia, che rotto il nodo conjugale mettansi col divorzio i conjugi nello stato di perpetuo adulterio. Or chi non intende, che tutte queste gravezze son mali oltremodo minori dell' adulterio, ch' è il certo

germoglio del divorzio? Quelle sono un mal fisico, questo un mal morale. In oltre se per liberar gli uomini dalle molestie, che lor cagiona l' osservanza della legge (e quella massime dell' indissolubile ligame maritale) fosse lecito permettere la trasgression della legge medesima, noi dovremmo ad un colpo torre dal mondo e le Divine, e le umane leggi? Imperciocchè non v' ha quasi alcuna, che non riesca grave alla riluttante passione. Anche Pollenzio una simil difficoltà mosse al Santo Vescovo d' Ippona, ferale affatto asserendo la legge del separamento dal conjuge fornicante, senz' altre nozze, per una più forte causa certamente, che il contenersi sia di pochi. *Continenter vivere*, ei diceva, *paucorum est; et ideo qui fornicantes coniuges dimiserunt, quoniam non possunt reconciliari, tantum se vident periclitari, ut Legem Christi, non humanam, sed feralem pronuntient.* Ma il Santo Vescovo gli diede miglior risposta (*Lib. III. de Con. adult. Cap. X.*) *O frater, quantum ad incontinentes pertinet, multas querelas habere possunt, quibus, ut dicis, Legem Christi feralem pronuntient, non humanam. At-*

tende, quam plura sunt; ubi si querelas incontinentium velimus admittere, necesse nobis erit, adulteria facienda permittere. Iam ergo quia istorum incontinentia legem Christi horruit, ideo ad eorum arbitrium Lex Christi commutanda est?

Egli è vero, che le risse, i maltrattamenti scambievoli de' consorti, che soglion non di rado attraversarsi nella dilezion maritale, sono pur essi mali morali, ma è d'attendersi, che son di per se molto minori dell' adulterio, che siegue dal divorzio, e ch' è di sua natura un mal gravissimo, del quale secondo le Scritture nulla v' ha di peggio. Oltre di che son poi mali interrotti, laddove l'adulterio, posto il divorzio, sarebbe un perpetuo delitto.

Ma che cosa hassi a dire, quando non pur questi mali, ma ancora degli altri trascorsi d'avvantaggio avvengano, che dirittamente attaccano la fedeltà maritale? Adagio, e paragonerem noi questi furtivi adulterj, cotanto rari nello stato conjugale, all' adulterio continuo, pubblico, ed irreparabile? Per verità sebben alcun de' consorti sentasi talora fortemente so-

spinto a straniero oggetto, pur con difficoltà lasciasi determinare all' opera rea, arrestato e da rimproveri della coscienza, che non soffre vedersi condotta a patteggiar col delitto; e dalla confusione per li principj di semplice onesta educazione; e dal timore della sorpresa o vicina, o lontana dell' altro conjuge; e quando non altro dalle pene civili, le quali in ogni ben regolato governo son comminate all' adulterio. Oltre di che, queste accidentali contaminazioni, che talor avvengono nel matrimonio, sono certamente riparabili. Imperciocchè le cagioni, che ritengon il consorte dal violare la fedeltà conjugale, queste medesime facilmente il riconducono al sentier retto, ove sia traviato. Ma lo stato di adulterio, in cui gettasi l' uomo col divorzio legale, è un mal moralmente insuperabile, sì perchè niuna più sussiste di quelle cagioni, che nel vero matrimonio riconcentrar possono un consorte infedele, sì perchè quand'anche ravveduto il divorziato rimediar voglia il suo male, non è che moralmente impossibile l' esecuzione. Diam per poco, che una donna dopo il divorzio, legalmente pronunziato, abbia reiterate le nozze. Questa

senza dubbio non potrà altrimenti riparare il suo disordine, che con separarsi dal nuovo illecito marito, con un nuovo legal divorzio. Ma ove sono le nuove cause legali ad effettuarlo? Sarebbe per avventura bastevole il consenso reciproco d'entrambi i pretesi consorti: ma come otterrà la donna tal consenso dal secondo immaginario marito, il quale non sia tocco dai medesimi rimorsi di coscienza, e 'l quale tiensi contento anzi del suo stato. Or chi v'ha di mente sì tarda, che non comprenda al punto stesso l'inestrigabil inviluppo ch'avviene, non pure per la necessità di viver nel perpetuo adulterio, ma ancora per lo stato lagrimevole della certa, ed irreparaaile perdizione?

Piuttosto che questo reo mezzo, i veri, opportuni mezzi son da praticarsi, onde riparar que'mali, che quanto falsamente, altrettanto empiamente i nuovi filosofanti del secolo attribuiscon alla insolubilità del nodo maritale. Oh se l'autor volesse intender ciò, che io dico! Scorgerebbe senza fallo, che le molestie, le altercazioni, le discordanze, gli adulterj, e tutti ad uno gl'incomodi, che di frequente inter-

vengon ne' matrimonj, non altrove ritrovar possono efficace riparo, che ne' soli soccorsi, che la Santità della Religione ne somministra.

Ahi! egli è ancor vivo l' antico avversario del genere umano, il demonio predatore, il quale frammischiossi tra i primi coniugi per turbar la felicità loro, e per dare alle future generazioni una malavventurata posterità, contaminata dal peccato. Sì, ch'egli è vivo ancora il padre della concupiscenza, il demonio immondo, il quale aprì nel marital talamo una fossa sepolcrale a ben sette mariti di Sara.

Per verità eran gli antichi nostri padri ancor sotto la legge, e pur il solo timor di Dio prevalse, come antemurale, contro tutte le rabbiose macchinazioni del comune avversario. *Io mostrerotti*, disse l' Angiol di Dio, Raffaello a Tobia, *chi sian quelli, sopra de' quali esercita sua possanza il demonio*. Dessi son quelli, che in tal guisa abbraccian il matrimonio, che affatto escludono dalla propria mente Iddio, e in tal modo secondano la lor libidine, come il cavallo, e 'l mulo, i quali non hanno intelletto. Sopra di que-

sti tien sua potestà il demonio (1). Tu all'opposto prenderai in isposa la vergine nel santo timor del Signore, mosso più dal desiderio de' figliuoli, che da libidine, onde sopra te venga la benedizione serbata alla stirpe di Abramo (2).

Ma nel tempo della grazia, dopo che Cristo Salvator del mondo invitato alle nozze di Cana cambiò le acque di tribolazione in vino di letizia; dopo che per Divina benignità sua impresse sul nodo insolubile della natural congiunzione il suggello inestrigabile dell'eterno Sacramento, acciocchè ove abbondò il peccato, soprabbondata fosse la grazia: già i conjugi siccom'erano una carne sola, così per mezzo della carità un solo spirito sono

---

(1) *Angelus Raphael dixit ei: Audi me, et ostendam tibi qui sunt, quibus praevalere potest daemonium. Hi namque, qui coniugium ita suscipiunt, ut Deum a se, et a sua mente excludant, et suae libidini ita vacent, sicut equus, et mulus, quibus non est intellectus; habet potestatem daemonium super eos.* Tobiae *Cap. VI. v.* 16.

(2) *Tu autem accipies virginem cum timorem Domini, amore filiorum magis, quam libidine ductus, ut in semine Abrahae benedictionem in filiis consequaris.* Ibid.

in Cristo; col quale non pure posson intimamente amarsi, come Cristo ha amato la Chiesa: ma ancora portar posson in pace, e con amore le scambievoli debolezze; e tutte le tribolazioni della carne; e quindi arricchir la Chiesa di una prole fedele, la quale educata nella pietà, e nel timor di Dio, cresca per compiere nel futuro secolo il numero degli eletti alla eterna beatitudine della casa di Dio.

Or quai mali non ripara la grazia di questo eterno Sacramento? Ahi! il torrente di tutte le amare acque, che avvelenano la pace de' matrimonj, non iscorre che dal fonte della rea concupiscenza. Vedeste mai una immensa congerie di acque, la quale, rattenuta negli argini suoi, nel suo equilibrio tranquillamente riposa? Questa stessa però tosto che una strada si apre a scorrere, tutto ciò che incontra abbatte, rovina, si mena innanzi. Eccovi l'idea della concupiscenza. Riposa essa tranquilla tra i ripari della continenza. Ma rotto che sia questo freno, di tutti i mali inonda i talami nuziali. Da qui disamori, e contese, da qui perpetui combattimenti come da nemici, da qui adul-

terj, odj, tirannie. È che ne sarebbe della pace, e della concordia de' matrimonj, se la grazia non li traesse dall' affogamento, che la piena di tanti pericoli minaccia? La grazia sola, che il Sacramento di Cristo ci appresta, è quella che esaurisce tutte le onde della insana concupiscenza, e come pietra immobile chiude la bocca del micidiale torrente. Per la grazia sola fassi, che *honorabile sit connubium in omnibus*, *et thorus immaculatus* (*Ep. ad Hebr. XIII.*); *et ut unusquisque sciat vas suum possidere in sanctificatione*, *et honore*, *non in passione desiderii*, *sicut et gentes*, *quae ignorant Deum* (*Ep. 1. ad Thessal. IV.*) Amino i mariti le loro mogli con quell'amore, con cui Cristo ama la Chiesa: *Viri diligite uxores vestras sicut Christus Ecclesiam.* E così il fuoco della carità, spegnendo il fuòco della concupiscenza, avverrà qnel prodigio, di cui cantò il profano poeta:

Flamma perit flammis, *ignis ab igne perit.*

FINE.

LETTERA PASTORALE

SULLA CONFESSIONE CATTOLICA
DEL MATRIMONIO CRISTIANO (1).

ARCANGELO LUPOLI

Per la grazia di Dio, e della Sede Apostolica Vescovo di Montepeloso, alla stessa Santa Sede immediatamente soggetto, Priore di S. Maria del Monte Irsi, Abate di S. Sabino di Ruvo, Accademico Ercolanese.

A' Parrochi della sua Chiesa

Pace, e Benedizione nel Signore.

Siccome noi non abbiamo cessato giammai di annunziare a' fedeli della nostra Chiesa la parola di Dio: così spesso ancora abbiamo a voi, cari fratelli, diretta la nostra voce, perchè col mezzo vostro giugnesse più fedelmente all'orecchio, e penetrasse più profondamente il cuore dell' amato nostro Gregge. Ma se per l' innanzi vi abbiamo sempre con intensità spronati

---

(1) Abbiamo creduto bene di ristampare qui la lettera Pastorale citata dall' Autore pag. 7.

alla vigilanza, come a sentinelle poste sull' alto della torre per esplorare ogni movimento dell' antico nemico del genere umano, ora più che altre volte ci cuoce il cuore a scongiurarvi di stare all' erta, perchè non abbia a soffrir la plebe cristiana alcun danno dalle nuove insidie, che ne disegna.

Nella più forte amarezza del cuor nostro siam chiamati a vedere fin nel seno stesso della Chiesa suscitati de' ribelli, e perniciosi figliuoli, che con funesta prevaricazione cercano turbarne la pace, disseminando nuova dottrina, oltra quella, che ha Cristo evangelizzata, autore, e consumatore della fede. E chi può frenar il corso alle lagrime, veggendo da per ogni dove divolgati de' velenosi libercoli sul matrimonio Cristiano, co' quali niente di manco attentasi, che di sottrarre i figli della Chiesa, figli, ed eredi di Cristo, dalla eredità pel sangue del Testamento eterno acquistata?

Ecco perchè noi vi urtiamo, fratelli, e dinanzi a Dio, e a Gesù Cristo vi scongiuriamo, il quale giudicherà i vivi, ed i morti, non solo ad opporvi a destra, e a sinistra, come ferree colonne, e come

muri di bronzo a ruinosi disegni del demonio machinatore; ma ancora a predicare con più efficacia, e maggior zelo la parola, onde non siano, o nella semplicità loro sorpresi i deboli, o dalla lor propria fermezza scossi pure i robusti. Pressate adunque a tempo, e fuori di tempo, riprendete, supplicate, esortate con ogni pazienza; avendo sempre dinanzi agli occhi, che voi siete i custodi del Gregge redento col sangue di Cristo, e che sarebbe un manifesto tradimento al vostro ministero, il dissimulare la falsa dottrina. Ma poichè nelle tristi occasioni di prava seduzione importa oltremodo insistere, siccome all' unità della dottrina, così all'integrità ancora, ed alla precisione delle parole, ci facciamo noi, che lo Spirito Santo ne ha posto a regger questa Chiesa, un debito di proporvi la regola Cattolica sul santo Sacramento del matrimonio, acciocchè in tutte le vostre instruzioni, ed esortazioni unicamente a questa vi attenghiate.

Il matrimonio ha la sua origine da Dio, supremo autore del mondo. Egli lo instituì per la propagazione del genere umano, subito che ne creò il primo uomo,

e la prima donna; e nell' instituirlo lo benedisse, e lo santificò.

Santificato una volta il matrimonio nella sua instituzione, non avrebbe avuto bisogno di altra santificazione, se l'uomo peccando non avesse corrotto la natura innocente, nella quale era stato da prima piantato, e non avesse nella corruzione della natura involta insieme la corruzione del matrimonio.

Non altri, che l'autor della natura poteva esserne il riparatore. Cristo Gesù Figliuolo di Dio, venuto nel mondo per riparare le piaghe della ruinata natura, diè riparo altresì alla corruzione del matrimonio. Poichè avendolo ritrovato nello scempio della comune depravazione anch' esso depravato, e vedendo l'Ebreo, ed il Gentile in possesso del libello del ripudio, Egli lungi dal rimaner un ligame sì sacrosanto, abbandonato alla solubilità, in preda del peccato, rialzollo colla sua divina autorità alla primiera instituzione; imprimendo sopra del ligame il suggello dell' eterno Sacramento, acciocchè tanto indissolubile eternamente fosse il nodo del matrimonio, quanto indissolubile eternamente è il suggello del Sacramento.

Quindi il matrimonio, o si riguardi la primiera sua instituzione nel principio del mondo, innanzi ad ogni società, e ad ogni potestà; o si riguardi la sua riparazione nella pienezza de' tempi, non è che una instituzione tutta divina. E l'indissolubilità sua perciò non altronde deriva, che direttamente dalla suprema legge dell' autore della natura, come creatore, come conservatore del genere umano, come fondatore di tutte le società, come assoluto arbitro, e padrone d' imporre alla natura quelle leggi, che volle, e come volle, e per le quali volle, che fosse propagata.

Il fondamento di questa dottrina, per quanti argani adoperar possa la umana filosofia, non potrà mai scuotersi; perciocchè poggia sul cardine stesso della verità, sull' eterna voce, io dico, di Dio, che questa legge sanzionò alla natura: *Relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo, in carne una (Genes. cap. II. v. 24.).* E se questa originale unità di carne fu per la malignità del demonio, padre delle divisioni, separata coll' originale peccato, fu molto più tenacemente riattaccata, anzi

col Sacramento inseparabilmente riconglutinata da Dio stesso fatt' uomo, che ne rinnovò la sanzione all' uomo: *Iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet* (*Matth. Cap. XIX.*). Ed allora fu sì bene, che manifestò alla Sinagoga, che sol per la durezza, e carnalità Giudaica, figlia del peccato, tollerato avea Mosè il libello del ripudio: *Moses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras*; ma che nel principio del mondo non l' era stato così: *Ab initio autem non fuit sic.*

Ed acciocchè fosse precluso ogni adito a' vani sofismi della farisaica impudenza, e della futura malignità degli uomini prevaricatori, cacciò fuori la sua eterna parola, registrata negli espressi termini, e con ugual consenso, da' primi promulgatori del Vangelo. È scritto nel Vangelo di Matteo (*loc. cit.*): *Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur, et qui dimissam duxerit, moechatur.* È scritto nel Vangelo di Marco (*Marc. cap.*) *X. Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit,*

adulterium committit super eam. Et si uxor dimiserit virum suum, et alii nupserit, moechatur. È scritto nel Vangelo di Luca (*Cap. VII.*) : *Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, moechatur, et qui dimissam a viro ducit, moechatur.*

Quindi è, che la Chiesa, unica, e sola erede de' dritti Divini in terra, è quella, che costantemente sin dal suo principio ha esercitato il dritto su questa divina instituzione. Ella è nota l'ordinanza dell' Apostolo Paolo a' fedeli di Corinto: *Praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere; quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Et vir uxorem non dimittat. Mulier adligata est legi, quanto tempore vir eius vivit. Quod si dormierit vir eius, liberata est; cui vult, nubat, tantum in Domino* (*Ep.* 1. *ad Corinth. cap. VII.*). La quale ordinanza egli ben espressamente replicò pure a' fedeli di Roma: *Quae sub viro est mulier, vivente viro, adligata est legi. Si autem mortuus fuerit vir eius, soluta est a lege viri. Igitur vivente viro, vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro. Si autem*

mortuus fuerit vir eius, liberata est a lege viri, ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro (*Ep. ad Rom. cap. VI.*). Ecco come al Vangelo concorda l'Apostolo. Il vincolo conjugale non può sciogliersi, che colla morte sola, rimanendo in fuora della morte sempre intatto, anche nel divorzio per causa di fornicazione. Questa legge sì solennemente sanzionata da Cristo, e con tanta costanza predicata dall'Apostolo, esclude ogni interpetrazione, ed è stata la legge di tutti i tempi, e sarà sino alla consumazione de' secoli, la legge della Chiesa: *Haec verba Apostoli*, ne grida Sant'Agostino (*Lib. II. de adulterin. coniug. cap. IV.*), *toties repetita, toties inculcata, vera sunt, sana sunt, plana sunt. Nullius viri posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem desinet uxor prioris, si moriatur vir eius, non si fornicetur. Licite itaque dimittitur coniux ob caussam fornicationis, sed manet vinculum prioris, propter quod fit reus adulterii, qui dimissam duxerit, etiam ob caussam fornicationis.*

È vero, noi non ignoriamo, che gl'Imperatori, prendendo alcune volte parte

nel matrimonio, abbiano fino coll'autorizzazione delle leggi ammesso il ripudio (*L. Constantin. lib. 3. Cod. Theodos. tit. XVI. de repudiis. Iustinian. novel. CXVII.*): ma è vero altresì, che i Vescovi, ed i Padri della Chiesa non cessaron giammai di gridare, che la regola de' Cristiani era la legge di Cristo, non la legge de' Cesari. Eccone la grave testimonianza del Santo Vescovo di Costantinopoli San Giovan Crisostomo (*Hom. in cap. VII. ad Rom.*): *Nec mihi recites leges externas, atque profanas, quae libellum repudii dare, ac divortium facere praecipiunt; non enim profecto secundum has leges iudicaturus est Deus, sed iuxta eas, quas ipse posuit.* Dall' altra parte S. Girolamo, che nel medesimo secolo vivea, non altrimenti tuonava (*Epist. ad Ocean.*): *Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi.* Ma più di tutti fece sentir la sua voce il beatissimo Vescovo di Milano S. Ambrogio (*Lib. VIII. in cap. 16. Lucae*): *Dimittis uxorem, quia lex humana non prohibet, sed prohibet Divina.*

Nè quì si ritiene la voce del Santo Dottore. Poichè ripiglia altrove con maggior

forza, e veemenza (*L. I. de Abr. cap. VII. n.* 59.) *Vinctus es uxori, noli quaerere solutionem, quia non licet tibi, uxore vivente, uxorem ducere. Nam et aliam quaerere, quum habeas tuam, crimen est adulterii; hoc gravius quod putas peccato tuo auctoritatem lege quaerendam.* E che dirò poi del gran Vescovo d'Ippona Sant'Agostino, della di cui dottrina abbiam sovvente profittato? *Huius procul dubio Sacramenti res est*, egli dice (*Lib. I. de nupt. et concupiscent. cap. X. num.* 11.), *ut mas, et femina connubio copulati quamdiu vivunt, inseparabiliter perseverent, nec liceat, excepta caussa fornicationis, a coniuge coniugem dirimi. Hoc enim custoditur in Christo, et in Ecclesia, ut vivens cum vivente in aeternum nullo divortio separetur. Cuius Sacramenti tanta observantia est in Civitate Dei nostri, in monte sancto eius, hoc est in Ecclesia Christi, quibusque fidelibus coniugatis, qui sine dubio membra sunt Christi, ut quum filiorum procreandorum caussa, vel nubant feminae, vel ducantur uxores, nec sterilem uxorem fas sit relinquere, ut alia foecunda ducatur. Quod*

si quisquam fecerit, non lege huius saeculi, ubi interveniente repudio, sine crimine conceditur cum aliis alia copulare connubia; sed lege Evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa, si alteri nupserit. E per dir tutto in breve, di qui è, che il medesimo Sant'Agostino nel trattato IX. del Comentario in S. Giovanni innalza il dogma della indissolubilità maritale, come una bandiera universale, che distingue i figli di Dio, da' figli del demonio: *Qui bene eruditi sunt in fide Catholica, noverunt quod Deus fecerit nuptias, et sicut coniunctio a Deo, ita divortium a diabolo.* Adunque in conchiusione, chi non è con Cristo, è contro Cristo, e qualunque matrimonio non è secondo Cristo, per quanto valido sia riguardato dalle leggi del secolo, non sarà per le leggi di Cristo, che uno stupro, ed un adulterio.

Fratelli, questa è la dottrina Cattolica, che voi dovete insegnare a' fedeli della mia Chiesa. Che, se non ostante le vostre instancabili esortazioni, fossevi pur, Dio non voglia, chi dimentico della Cristiana professione attentasse d'impugnarla, allora alzate la voce, dichiarando loro nel nome

nostro, ch'essi son fuori della comunione della fraternità Cristiana. Dite loro colle parole medesime di S. Cipriano (*Lib. de Unitat. Eccles.*): *Qui relinquit Ecclesiam Christi, alienus est, profanus est, hostis est. Habere iam non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem.* Gridate, che più non sono nel numero de' figli, e che più non spetta ad essi la eredità del Padre: *Si quis absque Ecclesia inventus fuerit, alienus erit a numero filiorum: nec habebit Deum patrem, qui noluerit Ecclesiam habere matrem* (*S. Aug. Lib. IV. de symb. c. 13.*):

Ma per ritornare al proposito, donde siamo partiti, qui voi, cari fratelli, non dovete restringer alla sola indissolubilità del matrimonio le vostre instruzioni, ma dovete altresì far comprendere alla plebe Cristiana quanto gran beneficio abbiaci fatto il Signore, da che venuto nel mondo a redimer que', che eran sotto la legge, onorò, santificò, e perfezionò il matrimonio con innalzarlo a vero Sacramento. Poichè oramai quel vincolo, che da prima non era, che un vincolo Sacramentale. Egli colla sua passione, secondo ciò, che espressero i Padri del Concilio di Trento

(*Sess. XXIV.*), ci ha meritata la grazia necessaria, che compier potesse il naturale amore, che consolidasse l'indissolubile unione, che santificasse i conjugati. Voi dovete dir loro colle parole medesime dell' Apostolo, scrivendo a' fedeli di Efeso (*Cap. V.* 32.): *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et in Ecclesia*. Egli è un gran Sacramento il matrimonio; grande, santo, ed onorevole in tutte le cose: *Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus* (*Ep. ad Hebr. XIII.* 4.). È santo per la santità dell' autore, che è Dio; è santo per la materia animata, che sono i corpi, chiamati dall'Apostolo, tempj dello Spirito Santo; è santo per la forma, che è il consenso degli sposi, suggellato dalle parole sacerdotali; è santo pel fine, perciocchè instituito per formare una società santa, instituito non per autorizzare il libertinaggio, ma per impedirlo, instituito non per accendere la concupiscenza, affin di vivere da bestie, ma per fermarne i dissordini; è santo in fine per la santità della grazia santificante, che ne accresce.

Ma più di tutto, noi vi esortiamo, carissimi, che non omettiate di scovrire in tutta la sua estensione a' fedeli l'alto intendimento, perchè l'Apostolo ha chiamato grande questo Sacramento, appoggiandone la grandezza in Cristo, e nella Chiesa. Egli additar volle il gran mistero, che rappresenta il Sacramento del matrimonio; l'augusto sacrosanto mistero cioè dell'intima, ed eterna unione di Gesù Cristo colla Chiesa, unica, e diletta sua sposa. E qui rincalzate la vostra voce con dir loro, che siccome Gesù Cristo calò dalla sua Real Sede in terra per unirsi alla Chiesa, così l'uomo lasciar deve il padre suo, e la madre per unirsi alla moglie; che siccome Gesù Cristo è capo della Chiesa; e non fa, che un corpo solo con la Chiesa, così l'uomo è capo della moglie, e non deve esser, che un solo corpo colla moglie; che siccome uno stesso spirito anima Gesù Cristo, e la Chiesa sua sposa, così uno spirito medesimo animar deve il marito, e la moglie; che siccome Gesù Cristo ama la Chiesa, e la Chiesa rispetta Gesù Cristo, così tali esser debbono i sentimenti del

marito verso la moglie, e della moglie verso il marito; che siccome Gesù Cristo è unito inseparabilmente alla Chiesa, e non l'abbandona, nè l'abbandonerà giammai sino alla consumazione de' secoli, e nessuna cosa può romper la loro unione, e la loro reciproca fedeltà, così il marito, e la moglie debbon in vita loro mantenersi una fedeltà inviolabile, e la union loro non può essere sciolta, che colla morte; che siccome finalmente Gesù Cristo proccura alla Chiesa ogni sorta di beni, e la Chiesa contribuisce in tutto ciò, che tende alla gloria di Gesù Cristo, così non altrimenti il marito proccurar deve tutti i vantaggi della moglie, e la moglie contribuire alla felicità del marito.

Adunque per qualunqne verso riguardar vogliasi il matrimonio, egli è una gran cosa, e nulla v'ha in esso, che non debba esser con gran santità trattato. Perciò la Chiesa, sempre guidata dallo Spirito di Dio, prescrive nella celebrazione di questo Sacramento tanta religiosità di misterj, tanta santità di parole, tanta tenerezza di benedizioni. Ella nella messa nuziale pone innanzi agli occhj degli sposi, come per esemplare, Tobia, e Sara, perchè le nozze

loro siano di modello a' Cristiani. Ahi Cristiani! a qual maggior perfezione non sareste più voi obbligati, che vivete nel tempo della grazia, di quelche obbligati erano que' due sposi, che vivean nella legge del timore, e dell'ombra, e della figura? E pure voglia il cielo, che tali fossero i veri sensi della religion vostra! Era la prima notte delle nozze, quando Tobia disse alla sua sposa: Levati su, o Sara, esci di letto, e per tre giorni facciamo orazione; imperciocchè noi non siamo figliuoli delli stranieri, ma figliuoli de' Patriarchi, e de' Profeti, siamo credenti, ed Israeliti; e non è permesso a noi passar le nostre notti, come si passaron ne' pascoli di Babilonia, e ne' pantani di Egitto. Udito appena il suono di orazione, tosto la buona Sara levossi di letto, e inginocchiata accanto al casto suo sposo, alzano ambidue al cielo le mani, e gli occhj, e così comincia Tobia: *Signore, che siete solo a regnare, e foste sempre il Dio de' Padri nostri, siate voi benedetto, e lodato in cielo, e in terra . . . . . Voi di fragil creta formaste Adamo, e di lui faceste la sua compagna, e fra gli odori del paradiso in-*

stituiste il matrimonio. Ora a questo passo io son venuto, voi il sapete Signnre, non per passione, ma solo per aver de' figliuoli, a cui insegnar il vostro nome, e mostrare il vostro altare, e fare, che la vostra Fede, la vostra Religione, e la gloria vostra vada di posterità in posterità, e non venga mai tempo, in cui non vi sia chi meco, e nella mia casa vi adori, e vi lodi.

Tutto ciò, e quanto dippiù possa suggerirvi il vostro zelo per gl' interessi di Cristo Signore, voi non mancherete, fratelli, di manifestare a' fedeli della mia Chiesa iu tutte le occasioni, che vi si offriranno, specialmente nelle adunanze di maggior concorso. Ahi! badate bene, fratelli carissimi, che è un debito vostro di non tacere in eterno, perciocchè costituiti da Dio, custodi sopra le mura della Chiesa: *Super muros tuos constitui custodes, in aeternum non tacebunt.* Nè poi si arresti, noi vi scongiuriamo, o si raffreddi punto il vostro zelo per le opposizioni, che vi si frapporranno dall' inferno. Per quanto fremano le procelle delle calunnie, e delle avversità, sempre più ciascun di voi alzi la sua voce, eseguen-

do con santa libertà il gravissimo comando ricevuto da Dio di annunziare al popolo le sue scelleratezze: *Clama ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo scelera eorum.* Sempre più fermi, e stabili siate nella verità, tenendo coraggiosamente in mano lo scudo della fede, col quale riparar possiate tutti i colpi dell'inferno. Noi nulla possiamo ricordarvi di maggior consolazione, quanto che i vostri travagli non saranno inutili al cospetto di Dio.

Il Signore sia con tutti voi, miei cari. Egli, che è il gran Padre, e Pastore delle pecorelle vi renda atti ad ogni bene. Cui sia onore, e gloria in eterno. Noi in nome di Lui con tutta la effusione del nostro cuore vi compartiamo la Pastorale Benedizione.

Dato in Napoli il dì XVII. Febbrajo MDCCCIX.

ARCANGELO VESCOVO DI MONTEPELOSO.

INDICE

DELLE MATERIE

A

C

D

E

G

I

N

O

P

R

S

T

V

Pag.	vers.	Errori.	Correzioni.
13	15	*γινομε νω*	*γινομε-νῳ*
20	25	*invusam*	*invisam*
17	6	rimandila	rimandala
29	13	stravolge	stravolger
86	23	*thorum*	torum
39	32	*επιϛαμιον*	*επιϛαμενον*
43	18	*κατεγαντι*	*κατεναντι*
42	23	*παραδειyma*	*παραδειγμα*
43	28	*venit*	*venerit*
49	13	*ενοσεως*	*ἑνωσεως*
55	22	della	dalla
65	2	*δι αιτιαν*	*δἰ αιτιαν*
65	10	*γαταλιμπανων*	*καταλιμπανων*
65	11	*τους γομιμως αυτως*	*την νομιμως αυτῳ*
66	23	*εκβληθεισαμενει*	*εκβληθεισα μενει*
66	24	*εκβαλλοντος*	*εκβαλοντος*
77	13	*coniugatur*	*coniungatur*
87	20	*reportet*	*reportaret*
88	3	quantnnque	quantunque
88	20	*sumus coniuncti*	*sumus fide coniuncti*
89	*et s.*	*thori*	*tori*
94	26	*εζετμηθησαν*	*εξετμηθήσαν*
94	30	*επιθυμιαν*	*επιθυμιας*
95	21	*γεγογασιν*	*γεγονασιν*
97	30	testimonianz	testimonianza
97	31	*i Post*	*Post*
112	*pen.*	*nubenti*	*nubendi*
112	*ult.*	*ampŭtavit*	*amputatur*
128	6	a combatte	combatte
129	7	*ὑποκειοθω*	*ὑποκεισθω*
129	7	*viro ipsius sponso*	*vivo ipsius sponso*
132	25	*ωδδεκα*	*δωδεκα*
133	27	bassi	bassi
133	29	Telos	Telios
166	15	*thori*	*tori*

Pag.	vers.	Errori.	Correzioni.
186	12	Zando	Zante
193	16	accalmata	acclamata
202	17	*ad balena*	*ad balnea*
202	25	*obnoclantem*	*obnoctantem*
208	16	*quamvis millis*	*quamvis millies*
210	3	acuzzino	aguzzino
215	10	da SS. Padri del	da S. Basilio in
224	*ult.*	*amyta*	*amita*
260	12	abbasi	abbassi
275	9	*σαρξεχ*	*σαρξ εχ*
281	1	*Caeris*	*Caesaris*
183	17	attacch	attacchi
291	25	*cum timorem*	*cum timore*
306	24	Oramai quel vincolo, che da prima non era, che un vincolo sacramentale.	Oramai quel vincolo, che da prima non era che un vincolo naturale, è per la sua grazia un vincolo sacramentale.